



COMUNE	BASTIGLIA
COMUNE	BASTIGLIA
Tva	415.688 €
Tfa	168.857 €
TOTALE PEF ATERSIR	584.545 €
-Eccedenze	-21.733 €
+ Sconti UD+UND	3.082 €
+/- Altre partite (Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	-10.070 €
- PENALITA' PER MANCATO RITIRO DOTAZIONE	-5.406 €
MONTANTE TARIFFARIO 2025	550.417 €

(escluso Iva 10 %)

TIPOLOGIA D'USO	CATEGORIA	Ka	QUOTA FISSA €/mq	Kb	QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA €/anno
USO DOMESTICO RESIDENTE	1 residente	0,70	0,8457075	0,60	3,3311554
	2 residenti	0,98	1,1839905	1,40	7,7726959
	3 residenti	1,08	1,3048059	1,80	9,9934662
	4 residenti	1,16	1,4014581	3,00	16,6557769
	5 residenti	1,24	1,4981104	3,60	19,9869323
	6 residenti e oltre	1,40	1,6914150	4,10	22,7628951
USO DOMESTICO NON RESIDENTE	1 componente	0,70	0,8457075	0,60	3,3311554
	2 componenti	0,98	1,1839905	1,40	7,7726959
	3 componenti	1,08	1,3048059	1,80	9,9934662
	4 componenti	1,16	1,4014581	3,00	16,6557769
	5 componenti	1,24	1,4981104	3,60	19,9869323
	6 componenti e oltre	1,40	1,6914150	4,10	22,7628951

TIPOLOGIA D'USO	CATEGORIA		Kc	QUOTA FISSA €/mq	Kd	QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA €/mq
USO NON DOMESTICO	1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,48	0,9559950	3,96	0,0664839
	2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,78	1,5534919	6,40	0,1074488
	3	Stabilimenti balneari	0,59	1,1750772	4,89	0,0820976
	4	Esposizioni, autosaloni	0,41	0,8165791	3,39	0,0569143
	5	Alberghi con ristorante	1,29	2,5692366	10,61	0,1781299
	6	Alberghi senza ristorante	0,89	1,7725741	7,35	0,1233982
	7	Case di cura e riposo	0,99	1,9717397	8,13	0,1364935
	8	Uffici, agenzie	1,00	1,9916563	8,21	0,1378366
	9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,58	1,1551607	4,74	0,0795793
	10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,07	2,1310722	8,82	0,1480779
	11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,45	2,8879016	11,90	0,1997876
	12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,99	1,9717397	8,11	0,1361578
	13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,12	2,2306551	9,19	0,1542897
	14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,84	1,6729913	6,90	0,1158432
	15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,01	2,0115729	8,26	0,1386761
	16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, pub	4,84	9,6396165	39,67	0,6660146
	17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	7,2496289	29,82	0,5006442
	18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,29	4,5608929	18,78	0,3152950
	19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,45	4,8795579	20,09	0,3372885
	20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	9,78	19,4783986	80,22	1,3468034
	21	Discoteche, night club	1,04	2,0713226	8,56	0,1437128
	22	Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta	0,59	1,1750772	4,80	0,0805866
	23	Parti comuni condominiali	-	0,0000000	-	0,0000000

TIPOLOGIA D'USO	CATEGORIA	LITRI MINIMI ANNUI
USO DOMESTICO RESIDENTE <i>(litri minimi per utenti con e senza dotazione)</i>	1 residente	480
	2 residenti	600
	3 residenti	720
	4 residenti	840
	5 residenti	960
	6 residenti e oltre	960
USO DOMESTICO NON RESIDENTE <i>(litri minimi per utenti con e senza dotazione)</i>	1 componente	480
	2 componenti	600
	3 componenti	720
	4 componenti	840
	5 componenti	960
	6 componenti e oltre	960
TIPOLOGIA D'USO	VOLUMETRIA CONTENITORE (Litri)	LITRI MINIMI ANNUI
USO NON DOMESTICO (*)	30	1.200
	40	800
	120	2.400
	240	4.800
	360	7.200
	1.700	34.000
	SENZA DOTAZIONE SI CONSIDERA UNA VOLUMETRIA PARI A 120	2.400

PER TUTTE LE TIPOLOGIE D'USO	€/litro
TARIFFA VARIABILE DI BASE	0,0948753
TARIFFA VARIABILE AGGIUNTIVA	0,0967728

PENALE MANCATO RITIRO DOTAZIONE	
USO DOMESTICO	100% qvb
USO NON DOMESTICO	100% qvb

(*) Per eventuali dotazioni non comprese in elenco si considerano 20 svuotamenti annui

COMUNE**BOMPORTO**

COMUNE	BOMPORTO
Tva	1.084.069 €
Tfa	509.827 €
TOTALE PEF ATERSIR	1.593.896 €
-Eccedenze	-64.769 €
+ Sconti UD+UND	9.695 €
+/- Altre partite (Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	-38.519 €
- PENALITA' PER MANCATO RITIRO DOTAZIONE	-14.132 €
MONTANTE TARIFFARIO 2025	1.486.171 €

(escluso Iva 10 %)

TIPOLOGIA D'USO	CATEGORIA	Ka	QUOTA FISSA €/mq	Kb	QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA €/anno
USO DOMESTICO RESIDENTE	1 residente	0,73	0,7870624	0,73	4,2328829
	2 residenti	1,00	1,0781677	1,40	8,1178575
	3 residenti	1,15	1,2398928	1,80	10,4372454
	4 residenti	1,20	1,2938012	2,20	12,7566333
	5 residenti	1,30	1,4016179	2,90	16,8155620
	6 residenti e oltre	1,48	1,5956881	3,40	19,7147969
USO DOMESTICO NON RESIDENTE	1 componente	0,73	0,7870624	0,73	4,2328829
	2 componenti	1,00	1,0781677	1,40	8,1178575
	3 componenti	1,15	1,2398928	1,80	10,4372454
	4 componenti	1,20	1,2938012	2,20	12,7566333
	5 componenti	1,30	1,4016179	2,90	16,8155620
	6 componenti e oltre	1,48	1,5956881	3,40	19,7147969

TIPOLOGIA D'USO	CATEGORIA	Kc	QUOTA FISSA €/mq	Kd	QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA €/mq
USO NON DOMESTICO	1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,67	1,0876067	5,50	0,0730926
	1A Scuole con riduzione	0,13	0,2110282	1,10	0,0146185
	2 Cinematografi e teatri	0,43	0,6980163	3,50	0,0465135
	3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	0,9739762	4,90	0,0651189
	4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,85	1,3797996	7,00	0,0930270
	4A Aree di campeggi, distributori di carburanti	0,37	0,6006186	3,00	0,0398687
	5 Stabilimenti balneari	0,38	0,6168516	3,12	0,0414634
	6 Esposizioni, autosaloni	0,51	0,8278797	4,22	0,0560820
	7 Alberghi con ristorante	1,64	2,6622015	13,50	0,1794091
	8 Alberghi senza ristorante	1,08	1,7531571	8,88	0,1180113
	9 Case di cura e riposo	1,00	1,6232936	8,20	0,1089744
	10 Ospedale	1,07	1,7369242	8,77	0,1165495
	11 Uffici, agenzie	1,52	2,4674063	12,45	0,1654551
	12 Banche, istituti di credito e studi professionali	1,52	2,4674063	12,45	0,1654551
	13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,41	2,2888440	11,55	0,1534945
	14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	2,9219285	14,78	0,1964198
	15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	1,3473337	6,81	0,0905019
	16 Banchi di beni durevoli	1,09	1,7693901	8,94	0,1188087
	17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,22	1,9804182	10,00	0,1328957
	18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,91	1,4771972	7,50	0,0996717
	19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,7693901	8,95	0,1189416
	20 Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	1,4934301	7,53	0,1000704
	21 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,92	1,4934301	7,53	0,1000704
	22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,85	7,8729741	39,78	0,5286589
	23 Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,8729741	39,78	0,5286589
	24 Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,4282428	32,44	0,4311135
	25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,44	3,9608364	20,00	0,2657913
	26 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,4998722	12,60	0,1674485
	27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,49	8,9118820	45,00	0,5980304
	28 Ipermercati di generi misti	1,56	2,5323381	12,79	0,1699735
	29 Banchi di genere alimentari	3,50	5,6815277	28,70	0,3814105
	30 Discoteche, night-club	1,04	1,6882254	8,53	0,1133600
	31 Parti comuni condominiali	-	0,0000000	-	0,0000000

TIPOLOGIA D'USO	CATEGORIA	LITRI MINIMI ANNUI
USO DOMESTICO RESIDENTE <i>(litri minimi per utenti con e senza dotazione)</i>	1 residente	480
	2 residenti	600
	3 residenti	720
	4 residenti	840
	5 residenti	960
	6 residenti e oltre	960
USO DOMESTICO NON RESIDENTE <i>(litri minimi per utenti con e senza dotazione)</i>	1 componente	480
	2 componenti	600
	3 componenti	720
	4 componenti	840
	5 componenti	960
	6 componenti e oltre	960
TIPOLOGIA D'USO	VOLUMETRIA CONTENITORE (Litri)	LITRI MINIMI ANNUI
USO NON DOMESTICO (*)	30	1.200
	40	800
	120	2.400
	240	4.800
	360	7.200
	1.700	34.000
	SENZA DOTAZIONE SI CONSIDERA UNA VOLUMETRIA PARI A 120	2.400

PER TUTTE LE TIPOLOGIE D'USO	€/litro
TARIFFA VARIABILE DI BASE	0,1006336
TARIFFA VARIABILE AGGIUNTIVA	0,1026462

PENALE MANCATO RITIRO DOTAZIONE	
USO DOMESTICO	100% qvb
USO NON DOMESTICO	100% qvb

(*) Per eventuali dotazioni non comprese in elenco si considerano 20 svuotamenti annui

COMUNE**COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA**

COMUNE	CASTELFRANCO EMILIA
Tva	3.278.867 €
Tfa	1.573.790 €
TOTALE PEF ATERSIR	4.852.658 €
-Eccedenze	-214.034 €
+ Sconti UD+UND	87.561 €
+/- Altre partite (Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	-81.964 €
- PENALITA' PER MANCATO RITIRO DOTAZIONE	-62.895 €
MONTANTE TARIFFARIO 2025	4.581.326 €

(escluso Iva 10 %)

TIPOLOGIA D'USO	CATEGORIA	Ka	QUOTA FISSA €/mq	Kb	QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA €/anno
USO DOMESTICO RESIDENTE	1 residente	0,75	1,3263901	0,60	2,9477987
	2 residenti	0,94	1,6624090	1,40	6,8781970
	3 residenti	1,05	1,8569462	1,80	8,8433961
	4 residenti	1,10	1,9453722	2,20	10,8085952
	5 residenti	1,23	2,1752798	2,90	14,2476937
	6 residenti e oltre	1,30	2,2990762	3,40	16,7041927
USO DOMESTICO NON RESIDENTE	1 componente	0,75	1,3263901	0,60	2,9477987
	2 componenti	0,94	1,6624090	1,40	6,8781970
	3 componenti	1,05	1,8569462	1,80	8,8433961
	4 componenti	1,10	1,9453722	2,20	10,8085952
	5 componenti	1,23	2,1752798	2,90	14,2476937
	6 componenti e oltre	1,30	2,2990762	3,40	16,7041927

TIPOLOGIA D'USO		CATEGORIA	Kc	QUOTA FISSA €/mq	Kd	QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA €/mq
USO NON DOMESTICO	1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,7138434	3,28	0,0276803
	1A	Scuole con progetti RD	0,08	0,1427687	0,64	0,0054010
	2	Cinematografi e teatri	0,30	0,5353825	2,50	0,0210978
	3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,56	0,9993807	4,60	0,0388199
	3A	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta - AREE SCOPERTE	0,25	0,4461521	2,10	0,0177221
	4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	1,3563024	6,25	0,0527444
	4A	Campeggi, distributori di carburanti - AREE SCOPERTE	0,38	0,6781512	3,13	0,0264144
	5	Stabilimenti balneari	0,38	0,6781512	3,10	0,0261612
	6	Esposizioni, autosaloni	0,51	0,9101503	4,22	0,0356130
	7	Alberghi con ristorante	1,64	2,9267578	13,45	0,1135059
	8	Alberghi senza ristorante	1,08	1,9273771	8,88	0,0749392
	9	Casse di cura e riposo	1,11	1,9809153	10,22	0,0862476
	10	Ospedale	1,29	2,3021449	10,55	0,0890325
	11	Uffici, agenzie	1,10	1,9630693	9,00	0,0759519
	12	Banche, studi professionali ed istituti di credito	0,61	1,0886111	5,03	0,0424487
	13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	1,7667623	8,15	0,0687787
	14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,59	2,8375274	14,78	0,1247299
	15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	1,4812250	6,81	0,0574703
	16	Banchi di beni durevoli	1,22	2,1772223	10,00	0,0843910
	17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,9452232	8,95	0,0755300
	18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,4633789	6,76	0,0570483
	19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,18	2,1058379	9,70	0,0818593
	19A	Carrozzeria, autofficina, elettrauto - AREE SCOPERTE	0,55	0,9815346	4,47	0,0377228
	20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	1,6418397	7,53	0,0635464
	20A	Attività industriali con capannoni di produzione - AREE SCOPERTE	0,46	0,8209199	3,77	0,0318154
	21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,9815346	4,50	0,0379760
	21A	Attività artigianali di produzione beni specifici - AREE SCOPERTE	0,28	0,4996904	2,25	0,0189880
	22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	9,9402689	45,67	0,3854137
	23	Mense, birrerie, hamburgerie	5,61	10,0116532	46,00	0,3881986
	24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	7,0670493	32,44	0,2737644
	24A	Bar, caffè, pasticceria - AREE SCOPERTE	2,44	4,3544445	20,00	0,1687820
	25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,32	4,1402915	19,00	0,1603429
	25A	Supermercato di generi misti	2,76	4,9255192	22,67	0,1913144
	26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,83	3,2658334	15,00	0,1265865
	27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,	7,17	12,7956423	58,76	0,4958816
	27A	Pizza al taglio	7,17	12,7956423	58,76	0,4958816
	28	Ipermercati di generi misti	1,95	3,4799864	16,00	0,1350256
	29	Banchi di generi alimentari	3,50	6,2461294	28,70	0,2422022
	30	Discoteche, night-club	1,91	3,4086021	15,68	0,1323251
	31	Parti comuni condominiali	-	0,0000000	-	0,0000000

TIPOLOGIA D'USO	CATEGORIA	LITRI MINIMI ANNUI
USO DOMESTICO RESIDENTE (litri minimi per utenti con e senza dotazione)	1 residente	280
	2 residenti	360
	3 residenti	480
	4 residenti	600
	5 residenti	680
	6 residenti e oltre	760
USO DOMESTICO NON RESIDENTE (litri minimi per utenti con e senza dotazione)	1 componente	280
	2 componenti	360
	3 componenti	480
	4 componenti	600
	5 componenti	680
	6 componenti e oltre	760
TIPOLOGIA D'USO	VOLUMETRIA CONTENITORE (Litri)	LITRI MINIMI ANNUI
USO NON DOMESTICO (*)	20	800
	40	1.040
	120	3.120
	240	6.240
	360	9.360
	1700	44.200
	SENZA DOTAZIONE SI CONSIDERA UNA VOLUMETRIA PARI A 120	3.120

PER TUTTE LE TIPOLOGIE D'USO	€/litro
TARIFFA VARIABILE DI BASE	0,1073036
TARIFFA VARIABILE AGGIUNTIVA	0,1094496

PENALE MANCATO RITIRO DOTAZIONE	
USO DOMESTICO	100% qvb
USO NON DOMESTICO	100% qvb

(*) Per eventuali dotazioni non comprese in elenco si considerano 26 svuotamenti annui

TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE. MAGGIORAZIONI, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Parti comuni di abitazioni condominiali

Ai sensi dell'art. 7 c. 14 del regolamento, al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici non soggette a tariffa, ai condomini che hanno nominato un amministratore può essere intestata apposita utenza e le relative dotazioni sono consegnate all'amministratore. A tali utenze sarà applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti (categoria 31 "parti comuni condominiali").

2. Utenze che non utilizzano il servizio o che non abbiano ritirato la dotazione standard

Ai sensi dell'Art. 5 c. 7, per le utenze che non abbiano ritirato la propria dotazione il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio, i litri variano a seconda di quanto deliberato per la relativa categoria di appartenenza all'Utenza Domestica, e per le Utenze non Domestiche è pari ai conferimenti deliberati per il contenitore con volumetria da 120 litri.

Al fine di disincentivare l'abbandono e il turismo dei rifiuti, in assenza di ritiro della dotazione per lo svuotamento del rifiuto urbano residuo, si applica una maggiorazione tariffaria pari al 100% della Quota Variabile di Base per tutte le tipologie di utenze.

3. Uso stagionale o non continuativo

Ai sensi degli articoli 19-20-21 del Regolamento,

- per le utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno di almeno 183 giorni
- per i locali e aree – diverse dalle abitazioni – adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo ma ricorrente per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 183 giorni,
- Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero

la quota variabile è commisurata, previa richiesta dell'interessato, ai litri minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni. Nei casi di cui sopra si considera un numero di componenti pari a 1(uno).

4. Tariffa giornaliera

La tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa annuale, incrementata del 50%.

5. Riduzioni per compostaggio individuale e di comunità – utenze domestiche

Ai sensi dell'art. 17 del regolamento, alle utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino si applica, previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, la riduzione del 15% della quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa.

Alle utenze che effettuano il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 18 del regolamento si applica la riduzione del 15% della quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa.

6. Riduzioni per Conferimenti presso i Centri di Raccolta – utenze domestiche

Ai sensi dell'art. 22 del regolamento, in caso di conferimenti presso i Centri di Raccolta da parte di utenze domestiche si applicano le seguenti riduzioni nella misura complessiva non superiore al 30% della quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa :

TIPOLOGIA DI RIFIUTO (limite di 1.000 kg per ciascun conferimento)	RIDUZIONE
CARTA E IMBALLAGGI IN VETRO	0,05 €/kg
PILE, ACCUMULATORI AL PIOMBO (ES. BATTERIE PERAUTO), IMBALLAGGI DI CARTONE E DI PLASTICA, PICCOLI ELETTRODOMESTICI, OLI MINERALI E METALLI	0,10 €/kg
LAMPADE FLUORESCENTI E OLI VEGETALI	0,35 €/kg
TV E MONITOR (max 3 conferimenti /anno) E RIFIUTI INGOMBRANTI IN LEGNO E VARI (max 5 conferimenti/anno, peso minconferimento 20 kg)	1,00 €/conferimento
FRIGORIFERI E GRANDI ELETTRODOMESTICI (max 3 conferimenti/anno)	3,00 €/conferimento

7. Agevolazioni per Utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari – utenze domestiche residenti

8. Ai sensi dell'art. 31 del regolamento, la riduzione relativa all'utilizzo di presidi medico– sanitari è riconosciuta a seguito di specifica richiesta dell'utenza domestica residente. La quota variabile di base è calcolata tenendo conto di una franchigia di 4.680 litri annuali ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (corrispondenti a 234 conferimenti/anno nel caso di calotta da 20 litri e a 117 svuotamenti/anno nel caso di dotazione da 40 litri); i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

Ai sensi dell'art. 33 del regolamento, la riduzione relativa all'utilizzo di pannolini è riconosciuta automaticamente per ogni singolo bambino sulla base degli aggiornamenti della

banca dati utenti da parte dell'anagrafe comunale. La quota variabile di base è calcolata tenendo conto di una franchigia di 3.120 litri annuali ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (pari a 156 conferimenti nel caso di calotta da 20 litri o 78 svuotamenti nel caso di dotazione da 40 litri); i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

9. **Riduzioni per utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari – Utenze Non Domestiche** Ai sensi dell'art. 32 del regolamento, alle utenze non domestiche caratterizzate da una consistente produzione di rifiuti costituiti da pannolini e/o presidi medico-sanitari (tipicamente asili e case di cura, ospedali) è possibile riconoscere una specifica agevolazione secondo la seguente procedura:

- a) l'Amministrazione Comunale trasmette al Gestore ogni anno l'elenco delle UND cui riconoscere l'agevolazione;
- b) per le UND di cui all'elenco la quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia pari a 2.080 litri annuali (nel caso di pannolini) e pari a 4.680 litri annuali (nel caso di presidi medico-sanitari) per ogni "soggetto agevolato". Per "soggetto agevolato" si intende:
 - per case di cura e similari → numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);

- per Ospedali: numero di posti letto dei reparti di lungodegenza o altri reparti che necessitano di presidi medici per incontinenza o pannolini;
- per asili e similari → numero di “posti bimbo” di qualunque età che necessitano di pannolini (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall’Amministrazione Comunale);
- per “micro-nidi” → numero massimo di bambini accoglibili nella struttura (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall’Amministrazione Comunale);
- per le case famiglia → numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall’Amministrazione Comunale).

I litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

I micro-nidi sono equiparati agli asili e classificati come UND. Dal momento che l’attività si svolge in unità immobiliari a uso domestico, ai sensi dell’art. 7 c. 10 del regolamento si generano per tali immobili due distinti obblighi tariffari.

Se la superficie destinata all’attività di micro-nido non è chiaramente distinguibile dalla superficie a uso domestico, la quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa a uso non domestico sarà applicata forfettariamente sul 50% della superficie dell’unità immobiliare. A seguito della richiesta di agevolazione, ai titolari della posizione contrattuale saranno consegnate le dotazioni relative a entrambe le posizioni (utenza domestica e utenza non domestica).

10. Riduzioni per avvio autonomo a riciclo

Per il periodo transitorio relativo al solo anno 2025, la riduzione della quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa per le Utenze Non Domestiche che avviano autonomamente a riciclo rifiuti urbani è concessa in termini assoluti di 0,10 €/kg. La riduzione non può comunque superare il 30% della quota variabile normalizzata della tariffa.

11. Uscita parziale dal servizio pubblico

Nel caso in cui un’utenza non domestica opti per l’uscita parziale dal servizio pubblico, saranno applicate le seguenti riduzioni (in euro/kg) su Quota Variabile normalizzata e/o Quota variabile di base:

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER	importo €
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108	0,186
	Rifiuti biodegradabili	200201	0,186
	Rifiuti dei mercati	200302	0,186
CARTA E CARTONE	Imballaggi di carta e cartone	150101	0,098
	Carta e cartone	200101	0,098
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102	0,106
	Plastica	200139	0,106
LEGNO	Imballaggi in legno	150103	0,014
	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	200138	0,014
METALLO	Imballaggi metallici	150104	0
	Metallo	200140	0
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi di materiali compositi	150105	0,225
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106	0,225
VETRO	Imballaggi in vetro	150107	0,043
	Vetro	200102	0,043
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109	0,033
	Abbigliamento	200110	0,033
	Prodotti tessili	200111	0,033
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317	080318	0,837
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307	0,270
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128	1,148
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	200130	0,582
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203	0,095
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301	0,166

12. Riduzioni per compostaggio individuale e di comunità – utenze non domestiche

Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, alle utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti si applica, previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, la riduzione del 15% della quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa.

Alle utenze che effettuano il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 18 del regolamento si applica la riduzione del 15% della quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa.

13. Riduzioni per Conferimenti presso i Centri di Raccolta – utenze non domestiche

Ai sensi dell'art. 22 del regolamento, in caso di conferimenti presso i Centri di Raccolta da parte di utenze non domestiche si applicano le seguenti riduzioni nella misura complessiva non superiore al 30% della quota fissa e quota

TIPOLOGIA DI RIFIUTO (limite di 3.000 kg per ciascun conferimento)	RIDUZIONE
IMBALLAGGI IN VETRO	0,05 €/kg
IMBALLAGGI DI CARTONE, PLASTICA E METALLICI	0,10 €/kg

14. Riduzione superficiale per contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali

Ai sensi dell'art. 5 c. 4 del regolamento, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dall'applicazione della tariffa, all'intera superficie su cui l'attività è svolta si applica una percentuale di abbattimento pari al 20%

15. Riduzioni per punti vendita certificati

Ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, alle utenze non domestiche certificate "Ecolabel" (in base al Decalogo Legambiente Turismo) è riconosciuta una riduzione del 10% della quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa.

16. Riduzioni per la donazione di farmaci idonei all'utilizzo

Ai sensi dell'art. 28 del regolamento, ai soggetti che partecipino a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione è riconosciuta una riduzione pari al 10% sulla quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa

17. Pluralità di riduzioni e agevolazioni

Ai sensi dell'art. 35 del regolamento, la somma delle riduzioni e agevolazioni ottenibili dalle utenze domestiche e non domestiche non può in nessun caso superare il 60% del valore economico della somma di quota fissa, quota variabile normalizzata e quota variabile di base.

COMUNE**COMUNE DI GUIGLIA**

COMUNE	GUIGLIA
Tva	392.358 €
Tfa	170.675 €
TOTALE PEF ATERSIR	563.033 €
-Eccedenze	-33.225 €
+ Sconti UD+UND	28.269 €
+/- Altre partite (Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	-10.777 €
- PENALITA' PER MANCATO RITIRO DOTAZIONE	-13.309 €
MONTANTE TARIFFARIO 2025	533.990 €

TARIFE TCP

COMUNE DI GUIGLIA
APPLICAZIONE DAL 01/01/2025

(escluso Iva 10 %)

TIPOLOGIA D'USO	CATEGORIA	Ka	QUOTA FISSA €/mq	Kb	QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA €/anno
USO DOMESTICO RESIDENTE	1 residente	0,84	0,2926538	1,24	69,8069440
	2 residenti	0,98	0,3414295	2,10	118,2214374
	3 residenti	1,08	0,3762692	2,64	148,6212356
	4 residenti	1,16	0,4041410	2,96	166,6359309
	5 residenti	1,24	0,4320128	3,39	190,8431776
	6 residenti e oltre	1,30	0,4529167	3,60	202,6653213
USO DOMESTICO NON RESIDENTE	1 componente	0,84	0,2926538	1,24	69,8069440
	2 componenti	0,98	0,3414295	2,10	118,2214374
	3 componenti	1,08	0,3762692	2,64	148,6212356
	4 componenti	1,16	0,4041410	2,96	166,6359309
	5 componenti	1,24	0,4320128	3,39	190,8431776
	6 componenti e oltre	1,30	0,4529167	3,60	202,6653213

TIPOLOGIA D'USO	CATEGORIA		Kc	QUOTA FISSA €/mq	Kd	QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA €/mq
USO NON DOMESTICO	1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,1233009	2,60	0,2958772
	2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,58	0,2234829	4,73	0,5382688
	3	Stabilimenti balneari	0,57	0,2196298	4,68	0,5325789
	4	Autosatoni, esposizioni	0,57	0,2196298	4,71	0,5359929
	5	Alberghi con ristorante	1,35	0,5201758	11,12	1,2654439
	6	Alberghi senza ristorante	0,96	0,3699028	7,89	0,8978734
	7	Case di cura e riposo	1,30	0,5009100	10,61	1,2074064
	8	Agenzie, uffici	1,40	0,5394416	11,49	1,3075495
	9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,75	0,2889866	6,19	0,7044152
	10	Negozi abbigliamento, cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	0,93	0,3583433	7,61	0,8660097
	11	Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	1,09	0,4199938	8,97	1,0207762
	12	Attività artigianali tipo botteghe (fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	0,64	0,2466019	5,20	0,5917543
	13	Autofficina, carrozzeria, elettrauto	0,52	0,2003640	4,30	0,4893353
	14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,50	0,1926577	4,13	0,4699895
	15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,2119235	4,48	0,5098191
	16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,16	0,8322813	17,69	2,0131027
	17	Bar, caffè, pasticceria	1,61	0,6203578	13,17	1,4987316
	18	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	1,47	0,5664136	12,08	1,3746908
	19	Plurilicenze alimentari e miste	1,52	0,5856794	12,49	1,4213484
	20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,71	1,0442048	22,27	2,5343017
	21	Discoteche, night club	1,30	0,5009100	10,64	1,2108204
	22	Autorimesse, magazzini di deposito senza vendita diretta	0,59	0,2273361	4,80	0,5462348
	23	Parti comuni condominial	-	0,0000000	-	0,0000000

TIPOLOGIA D'USO	CATEGORIA	LITRI MINIMI ANNUI
USO DOMESTICO RESIDENTE (litri minimi per utenti con e senza dotazione)	1 residente	360
	2 residenti	480
	3 residenti	540
	4 residenti	660
	5 residenti	900
	6 residenti e oltre	900
USO DOMESTICO NON RESIDENTE (litri minimi per utenti con e senza dotazione)	1 componente	360
	2 componenti	480
	3 componenti	540
	4 componenti	660
	5 componenti	900
	6 componenti e oltre	900
TIPOLOGIA D'USO	VOLUMETRIA CONTENITORE (Litri)	LITRI MINIMI ANNUI
USO NON DOMESTICO (*)	30	1.200
	40	1.200
	120	2.400
	240	4.800
	360	7.200
	1700	34.000
	SENZA DOTAZIONE SI CONSIDERA UNA VOLUMETRIA PARI A 120	2.400

PER TUTTE LE TIPOLOGIE D'USO	€/litro
TARIFFA VARIABILE DI BASE	0,0705791
TARIFFA VARIABILE AGGIUNTIVA	0,0719907

PENALE MANCATO RITIRO DOTAZIONE	
USO DOMESTICO	300% qvb
USO NON DOMESTICO	300% qvb

(*) A far data dal 01/01/2025 gli scaglioni di superficie sono stati eliminati
(*) Per eventuali dotazioni non comprese in elenco si considerano 20 svuotamenti annui

Allegato B – Comune di Guiglia – anno 2025

TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Parti comuni di abitazioni condominiali

Ai sensi dell'art. 7 c.14 del Regolamento, al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici non soggette a tariffa, ai condominii che hanno nominato un amministratore può essere intestata apposita utenza e le relative dotazioni sono consegnate all'amministratore. A tali utenze sarà applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti (categoria 23 "parti comuni condominii").

2. Riduzione superficiale per contestuale produzione promiscua di rifiuti urbani e rifiuti speciali

Ai sensi dell'art. 5 c. 4 del Regolamento, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dall'applicazione della tariffa, all'intera superficie su cui l'attività è svolta si applicano le percentuali di abbattimento di seguito riportate:

Utenze non Domestiche - Attività	Percentuale di abbattimento (%)
Lavanderie a secco, tintorie non industriali, autofficine, elettrauto, gommisti	20
Attività artigianali di produzione beni specifici nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli quali falegnamerie, carpenterie e simili, tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie artistiche	20
Produzione di allestimenti od insegne, laboratori di analisi, fotografici, radiologici, ambulatori dentistici, odontotecnici.	20
Distributori di carburante, autolavaggi	20

La riduzione deve essere richiesta dall'interessato compilando apposito modulo e allegando la documentazione ivi indicata

3. Utenze che non utilizzano il servizio o che non abbiano ritirato la dotazione standard

Ai sensi dell'art. 5 c.7 del Regolamento, il mancato ritiro della dotazione o il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti misurati non comporta alcun esonero totale o

parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa. Per le utenze domestiche e non domestiche che non abbiano ritirato la propria dotazione, il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio, i litri variano a seconda di quanto deliberato per la relativa categoria di appartenenza attribuita all'Utenza Domestica, e per le Utenze non Domestiche è pari ai conferimenti deliberati per il contenitore da 120 litri.

Al fine di disincentivare l'abbandono e il turismo dei rifiuti, in assenza di ritiro della dotazione per lo svuotamento del rifiuto urbano residuo, si applica una maggiorazione tariffaria pari al 300% della Quota Variabile di Base per tutte le tipologie di utenza.

4. Tariffa giornaliera

La tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa annuale, con maggiorazione del 50%.

5. Riduzioni per avvio autonomo a riciclo

Per il periodo transitorio relativo al solo anno 2025, è riconosciuta una riduzione tariffaria alle Utenze Non Domestiche che avviano autonomamente a riciclo i propri rifiuti urbani.

La tariffa è ridotta nella quota variabile normalizzata in termini assoluti di 0,10 €/kg.

6. Uscita parziale dal servizio pubblico

Nel caso in cui un'utenza non domestica opti per l'uscita parziale dal servizio pubblico, saranno applicate le seguenti riduzioni (in euro/kg) su Quota Variabile normalizzata e/o Quota variabile di base:

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER	importo €
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108	0,186
	Rifiuti biodegradabili	200201	0,186
	Rifiuti dei mercati	200302	0,186
CARTA E CARTONE	Imballaggi di carta e cartone	150101	0,098
	Carta e cartone	200101	0,098
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102	0,106
	Plastica	200139	0,106
LEGNO	Imballaggi in legno	150103	0,014
	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	200138	0,014
METALLO	Imballaggi metallici	150104	0
	Metallo	200140	0
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi di materiali compositi	150105	0,225
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106	0,225
VETRO	Imballaggi in vetro	150107	0,043
	Vetro	200102	0,043
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109	0,033
	Abbigliamento	200110	0,033
	Prodotti tessili	200111	0,033
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317	080318	0,837
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307	0,270
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128	1,148
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	200130	0,582
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203	0,095
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301	0,166

7. Riduzioni per compostaggio individuale e di comunità – utenze domestiche e non domestiche

Ai sensi dell'art. 17 e 18 c. 1 del Regolamento, alle utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, o di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii., previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, è riconosciuta una riduzione del 20% annuo sulla quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa.

8. Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo

Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento, ai soggetti che partecipino a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione è riconosciuta una riduzione pari al 10% annuo sulla quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa.

9. Riduzione per punti vendita certificati

Alle utenze non domestiche certificate "Ecolabel" (in base al Decalogo Legambiente Turismo) riconosciuta una riduzione percentuale del 10% della quota fissa e quota variabile normalizzata della Tariffa

10. Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente - Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero

Nei casi di:

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo e comunque, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 183 giorni
- locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo ma ricorrente e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 183 giorni
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero

previa richiesta documentata dell'interessato, la quota variabile di base è commisurata ai litri minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione che comunque non potrà essere inferiore a 30 giorni

11. Riduzioni per utilizzo di presidi medico-sanitari specifici – utenze domestiche

Ai sensi dell'art. 27 del Regolamento, la riduzione relativa all'utilizzo di presidi medico-sanitari è riconosciuta a seguito di specifica richiesta, secondo le modalità previste al c.2 e ss del regolamento. La quota variabile di base è calcolata tenendo conto di una franchigia di 6.240 litri annuali ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (pari a 208 conferimenti nella calotta da 30 litri, o 156 svuotamenti nel caso di dotazione da 40 litri); i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

12. Riduzioni per utilizzo di presidi medico-sanitari specifici – utenze Non domestiche

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, alle utenze non domestiche caratterizzate da una costante produzione di rifiuti costituiti da pannoloni per incontinenza "usa e getta" e/o presidi medico-sanitari (es. case di cura e di riposo per anziani, ospedali, etc.), è possibile riconoscere una specifica agevolazione secondo la seguente procedura:

- a) l'amministrazione Comunale trasmette al Gestore ogni anno l'elenco delle UND cui

riconoscere l'agevolazione;

- b) per le UND di cui all'elenco la quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia per utilizzo di presidi medico- sanitari pari a 4.160 per ogni "soggetto agevolato".

Per soggetto agevolato si intende il numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi per incontinenza (dato trasmesso al gestore dall'Amministrazione comunale il primo anno e successivamente solo in caso di variazione). Per gli ospedali, si intende il numero di posti letto dei reparti di lungodegenza o altri reparti che necessitano di presidi medici per incontinenza o pannolini;

I litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

13. Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, la riduzione relativa all'utilizzo di pannolini è riconosciuta all'utente per ogni singolo bambino secondo le modalità prevista al c.2 del regolamento. La quota variabile di base è calcolata tenendo conto di una franchigia di 4.680 litri annuali ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (pari a 156 conferimenti in calotta da 30 litri o 117svuotamenti nel caso di dotazione da 40 litri); i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

14. Pluralità di riduzioni e agevolazioni

Ai sensi dell'art. 30 del Regolamento, la somma delle riduzioni e agevolazioni ottenibili dalle utenze domestiche e non domestiche non può in nessun caso superare il 60% del valore economico della Tariffa (somma di quota fissa, quota variabile normalizzata e quota variabile di base).

COMUNE**COMUNE DI MARANO SUL PANARO**

COMUNE	MARANO SUL PANARO
Tva	483.544 €
Tfa	253.273 €
TOTALE PEF ATERSIR	736.817 €
-Eccedenze	-26.182 €
+ Sconti UD+UND	21.688 €
+/- Altre partite (Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	-18.614 €
- PENALITA' PER MANCATO RITIRO DOTAZIONE	-8.015 €
MONTANTE TARIFFARIO 2025	705.695 €

(escluso Iva 10 %)

TIPOLOGIA D'USO	CATEGORIA	Ka	QUOTA FISSA €/mq	Kb	QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA €/anno
USO DOMESTICO RESIDENTE	1 residente	0,80	0,5644585	0,60	32,4848365
	2 residenti	0,94	0,6632388	1,75	94,7474398
	3 residenti	1,05	0,7408518	2,25	121,8181369
	4 residenti	1,14	0,8043534	2,80	151,5959037
	5 residenti	1,23	0,8678550	3,60	194,9090190
	6 residenti e oltre	1,30	0,9172451	4,10	221,9797161
USO DOMESTICO NON RESIDENTE	1 componente	0,80	0,5644585	0,60	32,4848365
	2 componenti	0,94	0,6632388	1,75	94,7474398
	3 componenti	1,05	0,7408518	2,25	121,8181369
	4 componenti	1,14	0,8043534	2,80	151,5959037
	5 componenti	1,23	0,8678550	3,60	194,9090190
	6 componenti e oltre	1,30	0,9172451	4,10	221,9797161

TIPOLOGIA D'USO	CATEGORIA	Kc	QUOTA FISSA €/mq	Kd	QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA €/mq
USO NON DOMESTICO	1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,60	0,2954744	4,92	0,3156182
	2 Cinematografi e teatri	0,43	0,2117567	3,50	0,2245252
	3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,2511533	4,20	0,2694302
	4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,80	0,3939659	6,56	0,4208243
	5 Stabilimenti Balneari	0,64	0,3151727	5,22	0,3348632
	6 Esposizioni ed autosaloni	0,51	0,2511533	4,22	0,2707132
	7 Alberghi con ristorante	1,20	0,5909488	9,85	0,6318779
	8 Alberghi senza ristorante	0,95	0,4678345	7,76	0,4978043
	9 Case Di Cura e Riposo	1,25	0,6155717	10,22	0,6556135
	10 Ospedali	1,29	0,6352700	10,55	0,6767830
	11 Uffici, agenzie	1,52	0,7485352	12,45	0,7986680
	12 Banche, studi professionali ed istituti di credito	0,61	0,3003990	5,03	0,3226747
	13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	1,41	0,6943649	11,55	0,7409330
	14 Edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze	1,80	0,8864233	14,78	0,9481377
	15 Negozi particolari quali: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	0,4087396	6,81	0,4368618
	16 Banchi di o Beni Durevoli	1,78	0,8765741	14,58	0,9353076
	17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri ed estetica	1,48	0,7288369	12,12	0,7774985
	18 Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri ed elettricisti	0,90	0,4432116	7,38	0,4734273
	19 Carrozzeria, autofficine, elettrauto	1,41	0,6943649	11,55	0,7409330
	20 Attività industriali con capannoni di produzione	0,80	0,3939659	6,56	0,4208243
	21 Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	0,5367785	8,91	0,5715769
	22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	5,00	2,4622868	41,00	2,6301518
	23 Mense, birrerie, hamburgerie	5,57	2,7429875	45,67	2,9297325
	24 Bar, caffè, pasticceria	5,57	2,7429875	45,67	2,9297325
	25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76	1,3591823	22,67	1,4542815
	26 Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	1,2853137	21,40	1,3728109
	27 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	3,5309193	58,76	3,7694566
	28 Ipermercati Di Generi Misti	2,74	1,3493332	22,45	1,4401685
	29 Banchi di generi alimentari	6,92	3,4078050	56,78	3,6424395
	30 Discoteche, Night-Club	1,91	0,9405936	15,68	1,0058727
	31 Parti comuni condominiali	-	0,0000000	-	0,0000000

TIPOLOGIA D'USO	CATEGORIA	LITRI MINIMI ANNUI
USO DOMESTICO RESIDENTE <i>(litri minimi per utenti con e senza dotazione)</i>	1 residente	360
	2 residenti	480
	3 residenti	540
	4 residenti	660
	5 residenti	900
	6 residenti e oltre	900
USO DOMESTICO NON RESIDENTE <i>(litri minimi per utenti con e senza dotazione)</i>	1 componente	360
	2 componenti	480
	3 componenti	540
	4 componenti	660
	5 componenti	900
	6 componenti e oltre	900
TIPOLOGIA D'USO	VOLUMETRIA CONTENITORE (Litri)	LITRI MINIMI ANNUI
USO NON DOMESTICO (*)	30	1.200
	40	1.200
	120	2.400
	240	4.800
	360	7.200
	1700	34.000
	SENZA DOTAZIONE SI CONSIDERA UNA VOLUMETRIA PARI A 120	2.400

PER TUTTE LE TIPOLOGIE D'USO	€/litro
TARIFFA VARIABILE DI BASE	0,0876139
TARIFFA VARIABILE AGGIUNTIVA	0,0893662

PENALE MANCATO RITIRO DOTAZIONE	
USO DOMESTICO	100% qvb
USO NON DOMESTICO	100% qvb

(*) Per eventuali dotazioni non comprese in elenco si considerano 20 svuotamenti annui

Allegato B) – Comune di Marano sul Panaro – anno 2025

Disciplina delle maggiorazioni, riduzioni e agevolazioni da applicare alla tariffa corrispettiva puntuale ai sensi del regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva Puntuale per la gestione dei rifiuti urbani

1. Parti comuni di abitazioni condominiali

Ai sensi dell'art. 7 c. 14 del regolamento, al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici escluse dal pagamento della tariffa, ai condomini che hanno nominato un amministratore può essere intestata apposita utenza e le relative dotazioni sono consegnate all'amministratore. A tali utenze sarà applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti (categoria 31 "parti comuni condomini").

2. Riduzione superficiale per contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali

Ai sensi dell'art. 5 c. 4 lett. d) del regolamento, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dall'applicazione della tariffa, all'intera superficie su cui l'attività è svolta si applicano le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Attività	% di abbattimento
- Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
- Laboratori fotografici, eliografie	10%
- Autoriparatori, elettrauto, distributori carburante	20%
- Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	20%
- Laboratori analisi	20%
- Autolavaggi	10%
- Allestimenti, insegne	10%
- Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%

La riduzione deve essere richiesta dall'interessato compilando l'apposito modulo e allegando la documentazione ivi indicata.

3 Utenze che non utilizzano il servizio o che non abbiano ritirato la dotazione standard

Ai sensi dell'art. 5 c. 7 del regolamento, il mancato ritiro della dotazione o il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti misurati non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa. Per le utenze che non abbiano ritirato la propria dotazione, il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio, i litri variano a seconda di quanto deliberato per la relativa categoria di

appartenenza attribuita all'Utenza Domestica, e per le Utenze non Domestiche è pari ai conferimenti deliberati per il contenitore con volumetria da 120 litri.

Al fine di disincentivare l'abbandono e il turismo dei rifiuti, in assenza di ritiro della dotazione per lo svuotamento del rifiuto urbano residuo, si applica una maggiorazione tariffaria pari al 100% della Quota Variabile di Base per tutte le tipologie di utenze.

4. Tariffa giornaliera

Ai sensi dell'art. 9-bis del regolamento, la tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa annuale, incrementata del 100%.

5. Riduzioni per avvio autonomo a riciclo

Per il periodo transitorio relativo al solo anno 2025, è riconosciuta una riduzione tariffaria alle Utenze Non Domestiche che avviano autonomamente a riciclo i propri rifiuti urbani.

La tariffa è ridotta nella quota variabile normalizzata in una misura percentuale così determinata: la percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza .

6. Uscita parziale dal servizio pubblico

Nel caso in cui un'utenza non domestica opti per l'uscita parziale dal servizio pubblico, saranno applicate le seguenti riduzioni (in euro/kg) su Quota Variabile normalizzata e/o Quota variabile di base:

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER	importo €
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108	0,186
	Rifiuti biodegradabili	200201	0,186
	Rifiuti dei mercati	200302	0,186
CARTA E CARTONE	Imballaggi di carta e cartone	150101	0,098
	Carta e cartone	200101	0,098
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102	0,106
	Plastica	200139	0,106
LEGNO	Imballaggi in legno	150103	0,014
	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	200138	0,014
METALLO	Imballaggi metallici	150104	0
	Metallo	200140	0
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi di materiali compositi	150105	0,225
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106	0,225
VETRO	Imballaggi in vetro	150107	0,043
	Vetro	200102	0,043
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109	0,033
	Abbigliamento	200110	0,033
	Prodotti tessili	200111	0,033
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317	080318	0,837
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307	0,270
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128	1,148
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	200130	0,582
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203	0,095
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301	0,166

7. Riduzioni per compostaggio individuale

Ai sensi dell'art. 17 c. 1 del regolamento, alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino si applica, previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, la riduzione del 20% della quota variabile normalizzata della tariffa.

Ai sensi dell'art. 17 c. 2 del regolamento, alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale di comunità per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose si applica la riduzione del 10% della quota variabile normalizzata della tariffa.

8. Riduzioni per compostaggio di comunità

Ai sensi dell'art. 18 del regolamento, alle utenze che effettuano il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. si applica la riduzione del 10% della quota variabile normalizzata della tariffa.

9. Riduzioni per Conferimenti presso i Centri di Raccolta – Utenze Domestiche

Ai sensi dell'art. 22 del regolamento, in caso di conferimenti presso i Centri di Raccolta da parte di utenze domestiche si applicano, alla quota variabile normalizzata della tariffa, le seguenti riduzioni:

TIPOLOGIA RIFIUTO (limite di 100 Kg per conferimento)	RIDUZIONE
CARTA E IMBALLAGGI IN VETRO	0,05 €/kg
PILE, ACCUMULATORI AL PIOMBO (ES. BATTERIE PER AUTO), IMBALLAGGI DI CARTONE E DI PLASTICA, PICCOLI ELETTRODOMESTICI, OLI MINERALI E METALLI	0,10 €/kg
LAMPADE FLUORESCENTI E OLI VEGETALI	0,35 €/kg
TV E MONITOR (MAX 3 CONFERIMENTI/ANNO) E RIFIUTI INGOMBRANTI IN LEGNO E VARI (MAX 5 CONFERIMENTI/ANNO - PESO MINIMO CONFERIMENTO 20 KG)	1,00 €/conferimento
FRIGORIFERI E GRANDI ELETTRODOMESTICI (MAX 3 CONFERIMENTI/ANNO)	3,00 €/conferimento

10. Riduzioni per donazioni farmaci

Ai sensi dell'art. 28 del regolamento, ai soggetti che partecipino a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione, si applica una riduzione del 10% della quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa.

11. Riduzioni per Utilizzo di presidi medico-sanitari – Utenze Domestiche residenti

Ai sensi dell'art. 31 del regolamento, la riduzione relativa all'utilizzo di presidi medico-sanitari è riconosciuta a seguito di specifica richiesta dell'utenza domestica residente. La quota variabile di base è calcolata tenendo conto di una franchigia di 6.240 litri annuali ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (pari a 208 conferimenti nel caso di calotta da 30 litri o 156 svuotamenti nel caso di dotazione da 40 litri); i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

12. Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini) – Utenze Domestiche residenti

Ai sensi dell'art. 33 del regolamento, la riduzione relativa all'utilizzo di pannolini è riconosciuta automaticamente per ogni singolo bambino sulla base degli aggiornamenti della banca dati utenti da parte dell'anagrafe comunale. La quota variabile di base è calcolata tenendo conto di una franchigia di 4.680 litri annuali ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (pari a 156 conferimenti nel caso di calotta da 30 litri o 117 svuotamenti nel caso di dotazione da 40 litri); i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

13. Riduzioni per utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari – Utenze Non Domestiche

Ai sensi dell'art. 32 del regolamento, alle utenze non domestiche caratterizzate da una consistente produzione di rifiuti costituiti da pannolini e/o presidi medico-sanitari (tipicamente asili e case di cura, ospedali) è possibile riconoscere una specifica agevolazione secondo la seguente procedura:

- a. l'Amministrazione Comunale trasmette al Gestore l'elenco delle UND cui riconoscere l'agevolazione;
- b. per le UND di cui all'elenco la quota variabile di base è calcolata tenendo conto di una franchigia pari a 2.080 litri annuali per ogni "soggetto agevolato" in caso di produzione di pannolini e di una franchigia per utilizzo di presidi medico-sanitari pari a 4.160 per ogni "soggetto agevolato". Per "soggetto agevolato" si intende:
 - i. per case di cura e similari → numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici per incontinenza (dato trasmesso al Gestore dall'Amministrazione Comunale);
 - ii. per Ospedali → numero di posti letto dei reparti di lungodegenza o altri reparti che necessitano di presidi medici per incontinenza o pannolini;
 - iii. per asili e similari → numero di "posti bimbo" di qualunque età che necessitano di pannolini (dato trasmesso al Gestore dall'Amministrazione Comunale);
 - iv. per "micro-nidi" → numero massimo di bambini accoglibili nella struttura (dato trasmesso al Gestore dall'Amministrazione Comunale);
 - v. per le case famiglia → numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici per incontinenza (dato trasmesso al Gestore dall'Amministrazione Comunale).

I litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

I micro-nidi sono equiparati agli asili e classificati come UND. Dal momento che l'attività si svolge in unità immobiliari a uso domestico, ai sensi dell'art. 7 c. 10 del regolamento si generano per tali immobili due distinti obblighi tariffari.

Se la superficie destinata all'attività di micro-nido non è chiaramente distinguibile dalla superficie a uso domestico, la quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa a uso non domestico sarà applicata forfettariamente sul 50% della superficie dell'unità immobiliare. A seguito della richiesta di agevolazione, ai titolari della posizione contrattuale saranno consegnate le dotazioni relative a entrambe le posizioni (utenza domestica e utenza non domestica).

14. Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo / locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente / abitazioni occupate da soggetti che risiedano e abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero

Nel caso di:

- i. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, per un periodo non superiore a 183 giorni;
- ii. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, per un periodo non superiore a 183 giorni;
- iii. abitazioni occupate da soggetti che risiedano e abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

è applicata una riduzione del 10% della quota fissa e della quota variabile normalizzata e la quota variabile di base è commisurata ai litri minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni.

15. Pluralità di riduzioni e agevolazioni

Ai sensi dell'art. 35 del regolamento, la somma delle riduzioni e agevolazioni ottenibili dalle utenze domestiche e non domestiche non può in nessun caso superare il 50% del valore economico della somma di quota fissa, quota variabile normalizzata e quota variabile di base.

COMUNE

MODENA

COMUNE	MODENA
Tva	26.051.258 €
Tfa	13.296.833 €
TOTALE PEF ATERSIR	39.348.090 €
+ Sconti (tipicamente CDR e avvio riciclo)	814.505 €
+ Sconti UD+UND	121.979 €
-TCP a carico del Comune per gli immobili comunali	-545.455 €
+/- Altre partite (Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	-237.472 €
MONTANTE TARIFFARIO 2025	39.501.648 €

TIPOLOGIA D'USO	CATEGORIA	Ka	QUOTA FISSA €/mq	Kb	QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA €/anno
USO DOMESTICO RESIDENTE	1 residente	0,80	0,9364890	1,00	40,8741148
	2 residenti	0,94	1,1003746	1,80	73,5734066
	3 residenti	1,05	1,2291418	2,30	94,0104640
	4 residenti	1,14	1,3344968	2,50	102,1852869
	5 residenti	1,23	1,4398518	2,90	118,5349328
	6 residenti e oltre	1,30	1,5217946	3,40	138,9719902
USO DOMESTICO NON RESIDENTE	1 componente	0,80	0,9364890	1,00	40,8741148
	2 componenti	0,94	1,1003746	1,80	73,5734066
	3 componenti	1,05	1,2291418	2,30	94,0104640
	4 componenti	1,14	1,3344968	2,50	102,1852869
	5 componenti	1,23	1,4398518	2,90	118,5349328
	6 componenti e oltre	1,30	1,5217946	3,40	138,9719902

TIPOLOGIA D'USO	CATEGORIA		Kc	QUOTA FISSA €/mq	Kd	QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA €/mq
USO NON DOMESTICO	1A	Musei, biblioteche, scuole	0,45	0,9891917	3,63	0,5854113
	1B	Scuole con riduzione	0,32	0,7034252	2,54	0,4096266
	1C	Parrocchia, luogo di culto, Polisportiva, Associazione	0,67	1,4727965	5,50	0,8869868
	2	Cinematografi e teatri	0,30	0,6594611	2,50	0,4031758
	3A	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	1,3189222	4,90	0,7902246
	3B	Magazzino, stoccaggio merci	0,51	1,1210839	4,20	0,6773354
	3C	Grossista	0,77	1,6926169	6,30	1,0160031
	4B	Campeggi, distributori carburanti	0,87	1,9124373	7,21	1,1627591
	4A	Area di Campeggio, Area di Distributore, Parcheggio	0,16	0,3517126	1,30	0,2096514
	4C	Impianto sportivo, Palestra	0,38	0,8353174	3,10	0,4999380
	5	Stabilimenti balneari	0,38	0,8353174	3,10	0,4999380
	6	Esposizioni, autosaloni	0,66	1,4508145	5,40	0,8708598
	7	Alberghi con ristorante	1,01	2,2201858	9,85	1,5885127
	8	Alberghi senza ristorante	1,01	2,2201858	8,25	1,3304802
	9	Case di cura e riposo	1,44	3,1654134	11,80	1,9029899
	10	Ospedale	1,29	2,8356828	10,55	1,7014020
	11	Uffici, agenzie	1,10	2,4180241	9,00	1,4514330
	12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	1,07	2,3520780	8,78	1,4159535
	13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,41	3,0994673	11,55	1,8626723
	14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,43	3,1434314	11,75	1,8949264
	15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	1,8245091	6,81	1,0982509
	16	Banchi di beni durevoli	1,09	2,3960421	8,90	1,4353058
	17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	2,3960421	8,95	1,4433694
	18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	2,2641499	8,48	1,3675724
	19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,29	2,8356828	10,50	1,6933385
	20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	2,0223474	7,53	1,2143656
	21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	2,3960421	8,91	1,4369186
	22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,98	13,1452584	49,00	7,9022461
	23	Mense, birrerie, amburgherie	6,00	13,1892225	49,18	7,9312748
	24	Bar, caffè, pasticceria	5,74	12,6176895	47,00	7,5797055
	25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76	6,0670423	22,67	3,6559984
	26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	3,3852338	12,60	2,0320061
	27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,95	15,2775160	57,00	9,1924088
	28	Ipermercati di generi misti	2,38	5,2317249	19,50	3,1447714
	29	Banchi di generi alimentari	3,50	7,6937131	28,70	4,6284584
	29A	Banchi di mercato coperto generi alimentari misti con o senza somministrazione	11,56	25,4112353	94,81	15,2900399
	29B	Banchi di mercato coperto ortofrutta, pesci, fiori	18,60	40,8865897	152,52	24,5969506
	29C	Banchi di mercato coperto beni durevoli	5,99	13,1672404	49,14	7,9248240
	30	Discoteche, night club	1,04	2,2861319	8,56	1,3804740
	31	Parti comuni condominiali	-	0,0000000	-	0,0000000

TIPOLOGIA D'USO	CATEGORIA	LITRI MINIMI ANNUI
USO DOMESTICO RESIDENTE <i>(litri minimi per utenti con e senza dotazione)</i>	1 residente	600
	2 residenti	720
	3 residenti	840
	4 residenti	1.080
	5 residenti	1.560
	6 residenti e oltre	1.560
USO DOMESTICO NON RESIDENTE <i>(litri minimi per utenti con e senza dotazione)</i>	1 componente	600
	2 componenti	720
	3 componenti	840
	4 componenti	1.080
	5 componenti	1.560
	6 componenti e oltre	1.560
TIPOLOGIA D'USO	VOLUMETRIA CONTENITORE (Litri)	LITRI MINIMI ANNUI
USO NON DOMESTICO (*)	30	720
	40	960
	120	2.880
	240	5.760
	360	8.640
	1.100	26.400
	1.700	40.800
	SENZA DOTAZIONE SI CONSIDERA UNA VOLUMETRIA PARI A 120	2.880

PER TUTTE LE TIPOLOGIE D'USO	€/litro
TARIFFA VARIABILE DI BASE	0,0292679
TARIFFA VARIABILE AGGIUNTIVA	0,0321947
PENALE MANCATO RITIRO DOTAZIONE	
USO DOMESTICO	100% qvb
USO NON DOMESTICO	100% qvb

(*) Per eventuali dotazioni con volume fino a 1.700 litri non comprese in elenco si considerano 24 svuotamenti annui
(*) Per eventuali dotazioni con volume oltre 1.700 litri non comprese in elenco si considerano 20 svuotamenti annui

Allegato tariffario comune di Modena - 2025

Disciplina delle maggiorazioni, riduzioni e agevolazioni da applicare alla Tariffa corrispettiva Puntuale ai sensi del regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva Puntuale per la gestione dei rifiuti urbani.

1. Parti comuni di abitazioni condominiali

Ai sensi dell'art. 7 co. 14 del regolamento, al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici non soggette a tariffa, ai condomini può essere intestata apposita utenza e le relative dotazioni sono consegnate all'amministratore laddove presente, ovvero al condomino di riferimento "facente funzioni". A tali utenze sarà applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti (categoria 31 – Parti Comuni Condominiali).

2. Riduzione superficiale per contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali

Ai sensi dell'art. 5 co. 4 del regolamento, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dall'applicazione della tariffa, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta una percentuale di abbattimento così come di seguito determinato:

Utenze non domestiche	Percentuale di riduzione della superficie (%)
Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto, Gommista	35
Lavanderie a secco	30
Attività artigianali di produzione beni specifici nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli quali: Falegnamerie, Carpenterie e simili Tipografie, Stamperie, Serigrafie, Incisioni, Vetrerie artistiche Produzione di allestimenti od insegne	20 10
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, ambulatori dentistici, odontotecnici	10
Distributori di carburante, autolavaggi,	5
Utenze strutture sanitarie: sale di cura e degenza	80

Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non

comprese fra quelle indicate nel precedente elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

3. Utenze che non utilizzano il servizio o che non abbiano ritirato la dotazione standard

Ai sensi dell'art. 8 co. 6 del regolamento, il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti misurati non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa. Per le utenze che non abbiano ritirato la propria dotazione, il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio, i litri variano a seconda di quanto deliberato per la relativa categoria di appartenenza attribuita all'Utenza Domestica, mentre per le Utenze non Domestiche è pari ai conferimenti deliberati per il contenitore da 120 litri.

Al fine di disincentivare l'abbandono e il turismo dei rifiuti, in assenza di ritiro della dotazione per lo svuotamento del rifiuto urbano residuo, si applica una maggiorazione tariffaria pari al 100% della Quota Variabile di Base.

4. Riduzioni per compostaggio individuale e di comunità

Ai sensi dell'art. 17 e 18 del regolamento, alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, e alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio di comunità, si applica una riduzione pari al 20% della Quota Variabile Normalizzata.

La scontistica non è riconosciuta qualora l'utenza usufruisca del servizio di raccolta domiciliare dell'organico.

5. Riduzioni per uso stagionale o non continuativo

Ai sensi degli artt. 19-20-21 del regolamento:

- per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 183 giorni;
- per i locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo ma ricorrente e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 183 giorni;
- per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero:

è applicata una riduzione del 30% della quota fissa e variabile normalizzata; la Quota Variabile di Base è commisurata, previa richiesta dell'interessato, ai litri minimi previsti per il periodo di

effettiva occupazione, che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni.

6. Riduzioni per Conferimenti presso i Centri di Raccolta

Ai sensi dell'art. 22 del regolamento, in caso di conferimenti presso i Centri di Raccolta da parte di utenze domestiche e non domestiche, si applicano le seguenti riduzioni della quota variabile normalizzata, posta una soglia massima di 100 kg per singolo conferimento:

UTENZE NON DOMESTICHE

CARTA e IMBALLAGGI IN VETRO	0,05 €/kg
IMBALLAGGI di CARTONE, PLASTICA e METALLICI	0,10 €/kg

UTENZE DOMESTICHE

CARTA e IMBALLAGGI IN VETRO	0,05 €/kg
IMBALLAGGI di CARTONE, PLASTICA e METALLICI, OLI MINERALI	0,10 €/kg
PILE, PICCOLI ELETTRODOMESTICI,	1,00 €/kg
LAMPADE FLUORESCENTI e OLI VEGETALI	0,35 €/kg
RIFIUTI INGOMBRANTI di solo legno (massimo 5 conferimenti annui, peso minimo del conferimento 20 kg)	1,00 €/kg
TV e MONITOR (massimo 3 conferimenti annui)	3,00 € x conferimento
FRIGORIFERI e GRANDI ELETTRODOMESTICI (massimo 3 conferimenti annui)	5,00 € x conferimento

Le riduzioni per conferimenti presso il Centri di Raccolta non possono in ogni caso superare il 35% della quota variabile normalizzata.

7. Riduzioni per Utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari – Utenze Domestiche residenti

Ai sensi dell'art. 31 del regolamento, la riduzione relativa all'utilizzo di presidi medico-sanitari è riconosciuta per ogni componente necessitante del presidio, cosiddetto "soggetto agevolato", a seguito di specifica richiesta dell'utenza domestica residente. La quota variabile di base è calcolata tenendo conto di una franchigia di 21.900 litri annui ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base; i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

Ai sensi dell'art. 33 del regolamento, la riduzione relativa all'utilizzo di pannolini è riconosciuta automaticamente per ogni singolo bambino sulla base degli aggiornamenti della banca dati utenti da parte dell'anagrafe comunale. La quota variabile di base è calcolata tenendo conto di una franchigia di 3.000 litri annui ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota

variabile di base; i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

8. Riduzioni per utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari – Utenze Non Domestiche

Ai sensi dell'art. 32 del regolamento, alle utenze non domestiche, quali le Case di riposo, RSA, Asili, Ospedali, Casa Famiglia, Centri diurni autorizzati al Comune di Modena e similari, caratterizzate da una consistente produzione di rifiuti costituiti da pannolini/pannoloni e/o presidi medico-sanitari, è possibile riconoscere una specifica agevolazione secondo la seguente procedura:

- Ciascuna struttura trasmette ogni anno al Gestore e, in copia conoscenza, al Comune di Modena, l'elenco delle utenze interessate dall'agevolazione, comunicando il numero dei posti letto occupati da soggetti che necessitano di presidi medico – sanitari, il numero dei soggetti ospiti i Centri Diurni che necessitano di presidi medico - sanitari o il numero dei bambini che utilizza pannolini;
- la quota variabile di base è calcolata tenendo conto di una franchigia pari a 6.240 lt annui per ogni ospite residente e 2.080 lt annui per ogni bambino iscritto in asilo nido.

I litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

I micro-nidi sono equiparati agli asili e classificati come UND. Dal momento che l'attività si svolge in unità immobiliari a uso domestico, ai sensi dell'art. 4 del regolamento si generano per tali immobili due distinti obblighi tariffari.

Se la superficie destinata all'attività di micro-nido non è chiaramente distinguibile dalla superficie a uso domestico, la quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa a uso non domestico sarà applicata forfettariamente sul 50% della superficie dell'unità immobiliare. A seguito della richiesta di agevolazione, ai titolari della posizione contrattuale saranno consegnate le dotazioni relative a entrambe le posizioni (utenza domestica e utenza non domestica).

9. Tariffa giornaliera

La tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della quota fissa e della quota variabile normalizzata della tariffa annuale, incrementata del 50%.

10. Riduzioni per avvio autonomo a riciclo

Per il periodo transitorio relativo al solo anno 2025, è riconosciuta una riduzione tariffaria alle

Utenze Non Domestiche che avviano autonomamente a riciclo i propri rifiuti urbani.

La tariffa è ridotta di 0,10 €/kg. La riduzione non può comunque superare il 50% della quota variabile normalizzata.

11. Uscita parziale dal servizio pubblico

Nel caso in cui un'utenza non domestica opti per l'uscita parziale dal servizio pubblico, saranno applicate le seguenti riduzioni (in euro/kg) su Quota Variabile normalizzata e/o Quota variabile di base:

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER	importo €
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108	0,186
	Rifiuti biodegradabili	200201	0,186
	Rifiuti dei mercati	200302	0,186
CARTA E CARTONE	Imballaggi di carta e cartone	150101	0,098
	Carta e cartone	200101	0,098
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102	0,106
	Plastica	200139	0,106
LEGNO	Imballaggi in legno	150103	0,014
	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	200138	0,014
METALLO	Imballaggi metallici	150104	0
	Metallo	200140	0
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi di materiali compositi	150105	0,225
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106	0,225
VETRO	Imballaggi in vetro	150107	0,043
	Vetro	200102	0,043
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109	0,033
	Abbigliamento	200110	0,033
	Prodotti tessili	200111	0,033
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317	080318	0,837
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307	0,270
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128	1,148
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	200130	0,582
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203	0,095
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301	0,166

12. Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo

Alle farmacie che partecipino a progetti di recupero dei farmaci da destinarsi ad associazioni assistenziali o di volontariato regolarmente riconosciute e attive sul territorio comunale, rientranti nel progetto "Farmaco Amico", è applicata una riduzione della 10% quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa

13. Immobili inutilizzati

Alle utenze non domestiche prive di consumi di rete, se non nella misura necessaria a mantenere in efficienza gli impianti dell'immobile, con attività formalmente cessata e attestata da idonea documentazione, si riconosce, limitatamente al periodo in cui permangono tali condizioni, la riduzione del 70 % della Quota variabile totale (normalizzata e di base).

Per usufruire dell'agevolazione, l'utente deve presentare apposita richiesta ogni anno in cui sussistono dette condizioni. L'agevolazione potrà essere riconosciuta a congruaglio, fatta salva l'eventuale verifica tecnica da parte degli uffici competenti.

14. Riduzione per punti vendita certificati

Alle utenze non domestiche certificate "Ecolabel" è riconosciuta una riduzione percentuale del 10% della quota fissa e quota variabile normalizzata della Tariffa.

15. Manifestazioni ed eventi organizzati da Enti non profit

Alle manifestazioni ed eventi, di cui all'art. 34 del Regolamento, è riconosciuta un'esenzione dalla Tariffa, purché l'organizzatore abbia natura di Ente iscritto al RUNTS (Registro Unico Terzo Settore) o di Ente pubblico o privato senza fine di lucro, e che all'interno dell'evento non si svolgono attività che prevedono un corrispettivo.

Qualora gli stessi Enti, di cui al periodo precedente, organizzino manifestazioni od eventi al cui interno si svolgono attività che prevedono un corrispettivo, ma che adempiono a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 34, si applica la tariffa giornaliera, di cui al punto 9, per quota fissa e variabile normalizzata. Gli Enti, di cui al primo periodo, dichiareranno, nell'atto di comunicazione al Comune di Modena (SUAP) dell'organizzazione dell'evento, l'impegno al corretto adempimento delle buone pratiche di cui all'art. 34, comma 1 del Regolamento.

16. Pluralità di riduzioni e agevolazioni

Ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, la somma delle riduzioni e agevolazioni ottenibili dalle utenze domestiche e non domestiche non può in nessun caso superare l'80% del valore economico della somma di quota fissa, quota variabile normalizzata e quota variabile di base.

COMUNE**COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO**

COMUNE	SAN CESARIO SUL PANARO
Tva	806.995 €
Tfa	270.258 €
TOTALE PEF ATERSIR	1.077.253 €
-Eccedenze	-77.531 €
+ Sconti UD+UND	18.609 €
+/- Altre partite (Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	-24.438 €
- PENALITA' PER MANCATO RITIRO DOTAZIONE	-3.880 €
MONTANTE TARIFFARIO 2025	990.013 €

(escluso Iva 10 %)

TIPOLOGIA D'USO	CATEGORIA	Ka	QUOTA FISSA €/mq	Kb	QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA €/anno
USO DOMESTICO RESIDENTE	1 residente	0,73	0,3481518	0,60	27,2685588
	2 residenti	0,94	0,4483051	1,40	63,6266373
	3 residenti	1,05	0,5007663	1,80	81,8056765
	4 residenti	1,14	0,5436891	2,20	99,9847158
	5 residenti	1,23	0,5866119	2,90	131,7980344
	6 residenti e oltre	1,30	0,6199964	3,40	154,5218334
USO DOMESTICO NON RESIDENTE	1 componente	0,73	0,3481518	0,60	27,2685588
	2 componenti	0,94	0,4483051	1,40	63,6266373
	3 componenti	1,05	0,5007663	1,80	81,8056765
	4 componenti	1,14	0,5436891	2,20	99,9847158
	5 componenti	1,23	0,5866119	2,90	131,7980344
	6 componenti e oltre	1,30	0,6199964	3,40	154,5218334

TIPOLOGIA D'USO	CATEGORIA		Kc	QUOTA FISSA €/mq	Kd	QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA €/mq
USO NON DOMESTICO	1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,4414528	3,28	0,4957322
	1A	Scuole con progetti RD	0,08	0,0882906	0,66	0,0997510
	2	Cinematografi e teatri	0,43	0,4745617	3,50	0,5289825
	3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	0,6621792	4,90	0,7405755
	4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,85	0,9380872	7,00	1,0579650
	4A	Campeggi, distributori di carburanti - AREE SCOPERTE	0,17	0,1876174	1,40	0,2115930
	5	Stabilimenti balneari	0,64	0,7063245	5,22	0,7889396
	6	Esposizioni, autosaloni	0,51	0,5628523	4,22	0,6378018
	7	Alberghi con ristorante	1,64	1,8099564	13,45	2,0328042
	8	Alberghi senza ristorante	1,34	1,4788668	11,00	1,6625165
	9	Case di cura e riposo	1,25	1,3795400	10,22	1,5446289
	10	Ospedale	1,07	1,1808862	8,81	1,3315246
	11	Uffici, agenzie	1,46	1,6113027	12,00	1,8136543
	12	Banche, studi professionali ed istituti di credito	1,71	1,8872107	14,00	2,1159301
	13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41	1,5561211	11,55	1,7456423
	14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	1,6775206	12,50	1,8892233
	15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	0,9160145	6,81	1,0292488
	16	Banchi di beni durevoli	1,78	1,9644649	14,58	2,2035900
	17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,2029588	8,95	1,3526839
	18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	0,9049782	6,76	1,0216919
	19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,2029588	8,95	1,3526839
	20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,85	0,9380872	7,00	1,0579650
	21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,85	0,9380872	7,00	1,0579650
	22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,93	3,2336417	24,00	3,6273087
	23	Mense, birrerie, amburgherie	2,93	3,2336417	24,00	3,6273087
	24	Bar, caffè, pasticceria	2,80	3,0901695	23,00	3,4761708
	25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,2293366	16,55	2,5013316
	26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	2,8804794	21,40	3,2343502
	27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,41	3,7633850	28,00	4,2318601
	28	Ipermercati di generi misti	2,74	3,0239516	22,45	3,3930450
	29	Banchi di generi alimentari	6,92	7,6371332	56,78	8,5816077
	30	Discoteche, night-club	1,91	2,1079371	15,68	2,3698417
	31	Parti comuni condominiali	-	0,0000000	-	0,0000000

TIPOLOGIA D'USO	CATEGORIA	LITRI MINIMI ANNUI
USO DOMESTICO RESIDENTE <i>(litri minimi per utenti con e senza dotazione)</i>	1 residente	360
	2 residenti	440
	3 residenti	560
	4 residenti	680
	5 residenti	760
	6 residenti e oltre	760
USO DOMESTICO NON RESIDENTE <i>(litri minimi per utenti con e senza dotazione)</i>	1 componente	360
	2 componenti	440
	3 componenti	560
	4 componenti	680
	5 componenti	760
	6 componenti e oltre	760
TIPOLOGIA D'USO	VOLUMETRIA CONTENITORE (Litri)	LITRI MINIMI ANNUI
USO NON DOMESTICO (*)	20	800
	20 < 65 MQ	400
	40	960
	40 < 65 MQ	400
	120	2.880
	240	5.760
	360	8.640
	1700	40.800
	SENZA DOTAZIONE SI CONSIDERA UNA VOLUMETRIA PARI A 40	960

PER TUTTE LE TIPOLOGIE D'USO	€/litro
TARIFFA VARIABILE DI BASE	0,0927199
TARIFFA VARIABILE AGGIUNTIVA	0,0945743
PENALE MANCATO RITIRO DOTAZIONE	
USO DOMESTICO	50% qvb
USO NON DOMESTICO	50% qvb

(*) Per eventuali dotazioni non comprese in elenco si considerano 24 svuotamenti annui

COMUNE

SAVIGNANO SUL PANARO

COMUNE	SAVIGNANO SUL PANARO
Tva	854.061 €
Tfa	327.942 €
TOTALE PEF ATERSIR	1.182.003 €
-Eccedenze	-59.100 €
+ Sconti UD+UND	106.380 €
+/- Altre partite (Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	-8.428 €
MONTANTE TARIFFARIO 2025	1.220.855 €

(escluso Iva 10 %)

TIPOLOGIA D'USO	CATEGORIA	Ka	QUOTA FISSA €/mq	Kb	QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA €/anno
USO DOMESTICO RESIDENTE	1 residente	0,80	0,4466291	1,00	50,0639814
	2 residenti	0,94	0,5247892	1,80	90,1151665
	3 residenti	1,05	0,5862007	2,00	100,1279628
	4 residenti	1,14	0,6364465	2,60	130,1663517
	5 residenti	1,23	0,6866922	2,90	145,1855461
	6 residenti e oltre	1,30	0,7257723	3,40	170,2175368
USO DOMESTICO NON RESIDENTE	1 componente	0,80	0,4466291	1,00	50,0639814
	2 componenti	0,94	0,5247892	1,80	90,1151665
	3 componenti	1,05	0,5862007	2,00	100,1279628
	4 componenti	1,14	0,6364465	2,60	130,1663517
	5 componenti	1,23	0,6866922	2,90	145,1855461
	6 componenti e oltre	1,30	0,7257723	3,40	170,2175368

TIPOLOGIA D'USO	CATEGORIA	Kc	QUOTA FISSA €/mq	Kd	QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA €/mq
USO NON DOMESTICO	1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,54	0,5690390	4,39	0,7067170
	2 Cinematografi e teatri	0,37	0,3898971	3,00	0,4829501
	3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,5374258	4,20	0,6761302
	4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,82	0,8640963	6,73	1,0834181
	5 Stabilimenti balneari	0,51	0,5374258	4,16	0,6696908
	6 Esposizioni, autosaloni	0,34	0,3582838	2,82	0,4539731
	7 Alberghi con ristorante	1,42	1,4963619	11,65	1,8754563
	8 Alberghi senza ristorante	1,02	1,0748515	8,32	1,3393817
	9 Case di cura e riposo	1,13	1,1907669	9,21	1,4826569
	10 Ospedali	1,18	1,2434557	9,68	1,5583191
	11 Uffici, agenzie	1,52	1,6017395	12,45	2,0042430
	12 Banche e istituti di credito e studi professionali	0,84	0,8851718	6,90	1,1107853
	13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,20	1,2645312	9,85	1,5856863
	14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,46	1,5385130	11,93	1,9205317
	15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,antiquariato	0,72	0,7587187	5,86	0,9433626
	16 Banchi di beni durevoli	1,44	1,5174374	11,74	1,8899448
	17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,29	1,3593710	10,53	1,6951550
	18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,93	0,9800117	7,62	1,2266933
	19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,25	1,3172200	10,25	1,6500796
	20 Attività industriali con capannone di produzione	0,65	0,6849544	5,33	0,8580414
	21 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	0,8640963	6,70	1,0785886
	22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,18	4,4047837	34,26	5,5152905
	23 Mense, birrerie, Amburgherie	4,85	5,1108136	39,78	6,4039187
	24 Bar, caffè, pasticceria	3,96	4,1729530	32,44	5,2223007
	25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,39	2,5185247	19,61	3,1568840
	26 Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	2,1918541	17,00	2,7367174
	27 Ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	7,17	7,5555740	58,76	9,4593832
	28 Ipermercati di generi misti	2,15	2,2656184	17,63	2,8381369
	29 Banchi di generi alimentari	5,21	5,4901730	42,74	6,8804295
	30 Discoteche, night club	1,48	1,5595885	12,12	1,9511185
	31 Parti comuni condominiali	-	0,0000000	-	0,0000000

TIPOLOGIA D'USO	CATEGORIA	LITRI MINIMI ANNU
USO DOMESTICO RESIDENTE (litri minimi per utenti con e senza dotazione),	1 residente	480
	2 residenti	600
	3 residenti	720
	4 residenti	840
	5 residenti	960
	6 residenti e oltre	960
USO DOMESTICO NON RESIDENTE (litri minimi per utenti con e senza dotazione),	1 componente	480
	2 componenti	600
	3 componenti	720
	4 componenti	840
	5 componenti	960
	6 componenti e oltre	960
TIPOLOGIA D'USO	VOLUMETRIA CONTENITORE (Litri)	LITRI MINIMI ANNU
USO NON DOMESTICO (*)	30	720
	40	960
	120	2.880
	240	5.760
	360	8.640
	1.100	26.400
	SENZA DOTAZIONE SI CONSIDERA UNA VOLUMETRIA PARI A 120	2.880

PER TUTTE LE TIPOLOGIE D'USO	€/litro
TARIFFA VARIABILE DI BASE	0,0641073
TARIFFA VARIABILE AGGIUNTIVA	0,0705180

PENALE MANCATO RITIRO DOTAZIONE	
USO DOMESTICO	100% qvb
USO NON DOMESTICO	100% qvb

(*) Per eventuali dotazioni con volume fino a 1.700 litri non comprese in elenco si considerano 24 svuotamenti annui
(*) Per eventuali dotazioni con volume oltre 1.700 litri non comprese in elenco si considerano 20 svuotamenti annui

Allegato tariffario comune di Savignano sul Panaro - 2025

Disciplina delle maggiorazioni, riduzioni e agevolazioni da applicare alla Tariffa corrispettiva Puntuale ai sensi del regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva Puntuale per la gestione dei rifiuti urbani.

1. Parti comuni di abitazioni condominiali

Ai sensi dell'art. 7 co. 14 del regolamento, al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici non soggette a tariffa, ai condomini può essere intestata apposita utenza e le relative dotazioni sono consegnate all'amministratore laddove presente ovvero al condomino di riferimento "facente funzioni". A tali utenze sarà applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti (categoria 31 – Parti Comuni Condominiali).

2. Riduzione superficiale per contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali

Ai sensi dell'art. 5 c. 4 del Regolamento, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dall'applicazione della tariffa, all'intera superficie su cui l'attività è svolta si applica una percentuale di abbattimento pari al 20%. La riduzione deve essere richiesta dall'interessato compilando l'apposito modulo e allegando la documentazione ivi indicata.

3. Utenze che non utilizzano il servizio o che non abbiano ritirato la dotazione standard

Ai sensi dell'art. 8 co. 6 del regolamento, il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti misurati non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa. Per le utenze che non abbiano ritirato la propria dotazione, il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio, i litri variano a seconda di quanto deliberato per la relativa categoria di appartenenza attribuita all'Utenza Domestica, e per le Utenze non Domestiche è pari ai conferimenti deliberati per il contenitore da 120 litri.

Al fine di disincentivare l'abbandono e il turismo dei rifiuti, in assenza di ritiro della dotazione per lo svuotamento del rifiuto urbano residuo, si applica una maggiorazione tariffaria pari al 100% della Quota Variabile di Base.

4. Riduzioni per compostaggio individuale

Ai sensi dell'art. 17 del regolamento, alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, si applica una riduzione pari al 10% della Quota Variabile Normalizzata.

La scontistica non è riconosciuta qualora l'utenza usufruisca del servizio di raccolta domiciliare dell'organico.

5. Riduzioni per uso stagionale o non continuativo

Ai sensi degli artt. 19-20-21 del regolamento:

- per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 183 giorni;
- per i locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo ma ricorrente e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 183 giorni;
- per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero:

è applicata una riduzione del 30% della quota fissa e variabile normalizzata; la Quota Variabile di Base è commisurata, previa richiesta dell'interessato, ai litri minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione, che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni.

6. Riduzioni per Conferimenti presso i Centri di Raccolta

Ai sensi dell'art. 22 del regolamento, in caso di conferimenti presso i Centri di Raccolta da parte di utenze domestiche e non domestiche, si applicano le seguenti riduzioni della quota variabile normalizzata:

UTENZE DOMESTICHE:

CARTA e IMBALLAGGI IN VETRO	0,05 €/kg
PILE, ACCUMULATORI AL PIOMBO (es. batterie per auto), IMBALLAGGI DI CARTONE E DI PLASTICA, PICCOLI ELETTRODOMESTICI, OLI MINERALI e METALLI	0,10 €/kg
LAMPADE FLUORESCENTI e OLI VEGETALI	0,35 €/kg
TV E MONITOR (max 3 conferimenti/anno) RIFIUTI INGOMBRANTI IN LEGNO E VARI (max 5 conferimenti/anno, peso min conferimento 20 kg)	1 €/conferimento
FRIGORIFERI e GRANDI ELETTRODOMESTICI (max 3 conferimenti/anno)	3 €/conferimento

(soglia massima di 100 kg per singolo conferimento)

UTENZE NON DOMESTICHE:

CARTA e IMBALLAGGI IN VETRO	0,05 €/kg
IMBALLAGGI DI CARTONE, PLASTICA e METALLICI	0,10 €/kg

(soglia massima di 100 kg per singolo conferimento)

Le riduzioni per conferimenti presso il Centri di Raccolta non possono in ogni caso superare il 35% della quota variabile normalizzata.

7. Riduzioni per Utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari – Utenze Domestiche residenti

Ai sensi dell'art. 31 del regolamento, la riduzione relativa all'utilizzo di presidi medico-sanitari è riconosciuta per ogni componente necessitante del presidio a seguito di specifica richiesta dell'utenza domestica residente. La quota variabile di base è calcolata tenendo conto di una franchigia di 2.160 litri annuali ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base; i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

Ai sensi dell'art. 33 del regolamento, la riduzione relativa all'utilizzo di pannolini è riconosciuta automaticamente per ogni singolo bambino sulla base degli aggiornamenti della banca dati utenti da parte dell'anagrafe comunale. La quota variabile di base è calcolata tenendo conto di una franchigia di 2.160 litri annuali ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base; i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

8. Riduzioni per utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari – Utenze Non Domestiche

Ai sensi dell'art. 32 del regolamento, alle utenze non domestiche caratterizzate da una consistente produzione di rifiuti costituiti da pannolini/pannoloni e/o presidi medico-sanitari, (Case di riposo, RSA, Asili, Ospedali) è possibile riconoscere una specifica agevolazione secondo la seguente procedura:

- Il Comune trasmette ogni anno al Gestore l'elenco delle utenze interessate dall'agevolazione, comunicando il numero di "soggetti agevolati";
- la quota variabile di base è calcolata tenendo conto di una franchigia pari a 6.240 lt annui per ogni ospite residente in RSA/casa di riposo/ospedale e 2.080 lt annui per ogni bambino iscritto in asilo nido;

per "soggetto agevolato" si intende:

- per Case di riposo, RSA e similari: numero di posti letto dedicati a ospiti, residenti,

che necessitano di presidi medici per incontinenza;

- per Ospedali: numero di posti letto dei reparti di lungodegenza o altri reparti che necessitano di presidi medici per incontinenza o pannolini;
- per asili nido e similari: numero di “posti bimbo” che necessita di pannolini.

I litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

I micro-nidi sono equiparati agli asili e classificati come UND. Dal momento che l'attività si svolge in unità immobiliari a uso domestico, si generano per tali immobili due distinti obblighi tariffari.

Se la superficie destinata all'attività di micro-nido non è chiaramente distinguibile dalla superficie a uso domestico, la quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa a uso non domestico sarà applicata forfettariamente sul 50% della superficie dell'unità immobiliare. A seguito della richiesta di agevolazione, ai titolari della posizione contrattuale saranno consegnate le dotazioni relative a entrambe le posizioni (utenza domestica e utenza non domestica).

9. Tariffa giornaliera

La tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della quota fissa e della quota variabile normalizzata della tariffa annuale, incrementata del 50%.

10. Riduzioni per avvio autonomo a riciclo

Per il periodo transitorio relativo al solo anno 2025, è riconosciuta una riduzione tariffaria alle Utenze Non Domestiche che avviano autonomamente a riciclo i propri rifiuti urbani.

La tariffa è ridotta di 0,10 €/kg. La riduzione non può comunque superare il 60% della quota variabile normalizzata.

11. Uscita parziale dal servizio pubblico

Nel caso in cui un'utenza non domestica opti per l'uscita parziale dal servizio pubblico, saranno applicate le seguenti riduzioni (in euro/kg) su Quota Variabile normalizzata e/o Quota variabile di base:

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER	importo €
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108	0,186
	Rifiuti biodegradabili	200201	0,186
	Rifiuti dei mercati	200302	0,186
CARTA E CARTONE	Imballaggi di carta e cartone	150101	0,098
	Carta e cartone	200101	0,098
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102	0,106
	Plastica	200139	0,106
LEGNO	Imballaggi in legno	150103	0,014
	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	200138	0,014
METALLO	Imballaggi metallici	150104	0
	Metallo	200140	0
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi di materiali compositi	150105	0,225
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106	0,225
VETRO	Imballaggi in vetro	150107	0,043
	Vetro	200102	0,043
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109	0,033
	Abbigliamento	200110	0,033
	Prodotti tessili	200111	0,033
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317	080318	0,837
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307	0,270
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128	1,148
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	200130	0,582
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203	0,095
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301	0,166

12. Pluralità di riduzioni e agevolazioni

Ai sensi dell'art. 35 del regolamento, la somma delle riduzioni e agevolazioni ottenibili dalle utenze domestiche e non domestiche non può in nessun caso superare il 60% del valore economico della somma di quota fissa, quota variabile normalizzata e quota variabile di base.

COMUNE**COMUNE DI SPILAMBERTO**

COMUNE	SPILAMBERTO
Tva	1.119.847 €
Tfa	730.094 €
TOTALE PEF ATERSIR	1.849.940 €
-Eccedenze	-157.120 €
+ Sconti UD+UND	100.978 €
+/- Altre partite (Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	-37.390 €
- PENALITA' PER MANCATO RITIRO DOTAZIONE	-24.854 €
MONTANTE TARIFFARIO 2025	1.731.555 €

(escluso Iva 10 %)

TIPOLOGIA D'USO	CATEGORIA	Ka	QUOTA FISSA €/mq	Kb	QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA €/anno
USO DOMESTICO RESIDENTE	1 residente	0,84	0,3916945	1,00	45,6326755
	2 residenti	0,98	0,4569769	1,78	81,2261624
	3 residenti	1,08	0,5036072	2,10	95,8286186
	4 residenti	1,16	0,5409114	2,20	100,3918861
	5 residenti	1,24	0,5782157	2,80	127,7714914
	6 residenti e oltre	1,30	0,6061938	3,40	155,1510968
USO DOMESTICO NON RESIDENTE	1 componente	0,84	0,3916945	1,00	45,6326755
	2 componenti	0,98	0,4569769	1,78	81,2261624
	3 componenti	1,08	0,5036072	2,10	95,8286186
	4 componenti	1,16	0,5409114	2,20	100,3918861
	5 componenti	1,24	0,5782157	2,80	127,7714914
	6 componenti e oltre	1,30	0,6061938	3,40	155,1510968

TIPOLOGIA D'USO	CATEGORIA	Kc	QUOTA FISSA €/mq	Kd	QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA €/mq
USO NON DOMESTICO	1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,00	0,7165729	8,25	0,9129661
	2 Cinematografi e teatri	0,60	0,4299438	4,90	0,5422465
	3 Autorimesse e magazzini senza vendita	0,60	0,4299438	4,90	0,5422465
	4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	0,6305842	7,21	0,7978770
	4A Aree di distributori carburanti	0,38	0,2722977	3,12	0,3452672
	5 Stabilimenti Balneari	0,38	0,2722977	3,12	0,3452672
	6 Esposizioni ed autosaloni	0,51	0,3654522	4,22	0,4669960
	7 Alberghi con ristorante	1,64	1,1751796	13,45	1,4884113
	8 Alberghi senza ristorante	1,08	0,7738988	8,88	0,9826835
	9 Case Di Cura e Riposo	1,25	0,8957162	10,22	1,1309713
	10 Ospedali	1,07	0,7667330	8,81	0,9749371
	11 Uffici, agenzie	1,16	0,8312246	9,50	1,0512942
	12 Banche, istituti di credito e studi professionali	0,92	0,6592471	7,55	0,8355023
	13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	1,41	1,0103678	11,55	1,2781525
	14 Edicola, farmacia, tabaccaio plurilicenze	1,52	1,0891909	12,50	1,3832819
	15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	0,5947555	6,81	0,7536120
	16 Banchi di Beni Durevoli	1,78	1,2754998	14,58	1,6134600
	17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri ed estetica	1,34	0,9602077	11,00	1,2172881
	18 Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri ed elettricisti	0,94	0,6735786	7,70	0,8521016
	19 Carrozzeria, autofficine, elettrauto, gommista	1,09	0,7810645	8,95	0,9904298
	19A Aree scoperte - Magazzini	0,67	0,4801039	5,50	0,6086440
	20 Attività industriali con capannoni di produzione	1,09	0,7810645	8,91	0,9860033
	20A Aree scoperte - Magazzini	0,67	0,4801039	5,50	0,6086440
	21 Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	0,7810645	8,91	0,9860033
	21A Aree scoperte - Magazzini	0,67	0,4801039	5,50	0,6086440
	22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	6,10	4,3710949	50,00	5,5331276
	23 Mense, birrerie, hamburgerie	6,10	4,3710949	50,00	5,5331276
	24 Bar, caffè, pasticceria	5,37	3,8479967	44,00	4,8691523
	25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi e generi alimentari	2,68	1,9204155	22,00	2,4345761
	26 Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	1,8702554	21,40	2,3681786
	27 Ortofrutta, peschiera, fiori e piante, pizza al taglio	6,83	4,8941932	56,00	6,1971029
	28 Ipermercati Di Generi Misti	1,56	1,1178538	12,82	1,4186939
	29 Banchi di generi alimentari	6,92	4,9586847	56,78	6,2834197
	30 Discoteche, Night-Club	1,83	1,3113285	15,00	1,6599383
	31 Parti comuni condominiali	-	0,0000000	-	0,0000000

TIPOLOGIA D'USO	CATEGORIA	LITRI MINIMI ANNUI
USO DOMESTICO RESIDENTE <i>(litri minimi per utenti con e senza dotazione)</i>	1 residente	480
	2 residenti	640
	3 residenti	720
	4 residenti	800
	5 residenti	880
	6 residenti e oltre	880
USO DOMESTICO NON RESIDENTE <i>(litri minimi per utenti con e senza dotazione)</i>	1 componente	480
	2 componenti	640
	3 componenti	720
	4 componenti	800
	5 componenti	880
	6 componenti e oltre	880
TIPOLOGIA D'USO	VOLUMETRIA CONTENITORE (Litri)	LITRI MINIMI ANNUI
USO NON DOMESTICO (*)	40	800
	120	2.400
	240	4.800
	360	7.200
	1700	34.000
	SENZA DOTAZIONE SI CONSIDERA UNA VOLUMETRIA PARI A 120	2.400

PER TUTTE LE TIPOLOGIE D'USO	€/litro
TARIFFA VARIABILE DI BASE	0,0747856
TARIFFA VARIABILE AGGIUNTIVA	0,0762813

PENALE MANCATO RITIRO DOTAZIONE	
USO DOMESTICO	100% qvb
USO NON DOMESTICO	100% qvb

(*) Per eventuali dotazioni non comprese in elenco si considerano 20 svuotamenti annui

Disciplina delle maggiorazioni, riduzioni e agevolazioni da applicare alla tariffa corrispettiva puntuale ai sensi del regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva Puntuale per la gestione dei rifiuti urbani

1. Parti comuni di abitazioni condominiali

Ai sensi dell'art. 8 c. 14 del regolamento, al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici escluse dal pagamento della tariffa, ai condominii che hanno nominato un amministratore può essere intestata apposita utenza e le relative dotazioni sono consegnate all'amministratore. A tali utenze sarà applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti (categoria 31 "parti comuni condomini").

2. Riduzione superficiale per contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali

Ai sensi dell'art. 5 c. 4 lett. a) del regolamento, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dall'applicazione della tariffa, all'intera superficie su cui l'attività è svolta si applicano le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Attività	% di abbattimento
- Lavanderie a secco, tintorie non industriali, autofficine, elettrauto, gommisti	25%
- Attività artigianali di produzione di beni specifici nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli quali falegnamerie, carpenterie e simili, tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie artistiche.	25%
- Produzione di allestimenti od insegne, laboratori di analisi, fotografici, radiologici, ambulatori dentistici, odontotecnici	10%
- Distributori di carburante, autolavaggi, autorimessaggi	5%

La riduzione deve essere richiesta dall'interessato compilando l'apposito modulo e allegando la documentazione ivi indicata.

3. Utenze che non utilizzano il servizio o che non abbiano ritirato la dotazione standard

Ai sensi dell'art. 5 c. 7 del regolamento, il mancato ritiro della dotazione o il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti misurati non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa. Per le utenze che non abbiano ritirato la propria dotazione, il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio, i litri variano a seconda di quanto deliberato per la relativa categoria

di appartenenza per le Utenze Domestiche, e per le Utenze non Domestiche ed è pari ai conferimenti deliberati per il contenitore con volumetria da 120 litri.

Al fine di disincentivare l'abbandono e il turismo dei rifiuti, in assenza di ritiro della dotazione per lo svuotamento del rifiuto urbano residuo, si applica una maggiorazione tariffaria pari al 100% della Quota Variabile di Base per tutte le tipologie di utenze.

4. Tariffa giornaliera

La tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa annuale, incrementata del 100%.

5. Riduzioni per avvio autonomo a riciclo

Per il periodo transitorio relativo al solo anno 2025, è riconosciuta una riduzione tariffaria alle Utenze Non Domestiche che avviano autonomamente a riciclo i propri rifiuti speciali.

La tariffa è ridotta nella quota variabile normalizzata in una misura percentuale determinata come segue: la percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza.

6. Uscita parziale dal servizio pubblico

Nel caso in cui un'utenza non domestica opti per l'uscita parziale dal servizio pubblico, saranno applicate le seguenti riduzioni (in euro/kg) su Quota Variabile normalizzata e/o Quota variabile di base:

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER	importo €
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108	0,186
	Rifiuti biodegradabili	200201	0,186
	Rifiuti dei mercati	200302	0,186
CARTA E CARTONE	Imballaggi di carta e cartone	150101	0,098
	Carta e cartone	200101	0,098
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102	0,106
	Plastica	200139	0,106
LEGNO	Imballaggi in legno	150103	0,014
	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	200138	0,014
METALLO	Imballaggi metallici	150104	0
	Metallo	200140	0
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi di materiali compositi	150105	0,225
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106	0,225
VETRO	Imballaggi in vetro	150107	0,043
	Vetro	200102	0,043
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109	0,033
	Abbigliamento	200110	0,033
	Prodotti tessili	200111	0,033
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317	080318	0,837
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307	0,270
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128	1,148
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	200130	0,582
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203	0,095
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301	0,166

7. Riduzioni per compostaggio individuale

Ai sensi dell'art. 17 c. 1 del regolamento, alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino si applica, previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, la riduzione del 15% della quota variabile normalizzata della tariffa.

Ai sensi dell'art. 17 c. 2 del regolamento, alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose si applica, previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, la riduzione del 15% della quota variabile normalizzata della tariffa.

8. Riduzioni per compostaggio di comunità

Ai sensi dell'art. 18 del regolamento, alle utenze che effettuano il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. si applica la riduzione del 10% della quota variabile normalizzata della tariffa.

9. Riduzioni per Conferimenti presso i Centri di Raccolta – Utenze Domestiche e non domestiche

Ai sensi dell'art. 22 del regolamento, in caso di conferimenti presso i Centri di Raccolta da parte di utenze domestiche e non domestiche si applicano, alla quota variabile normalizzata della tariffa, le seguenti riduzioni:

Limite per conferimento utenze domestiche 100 Kg

Limite per conferimento utenze non domestiche 300 Kg

TIPOLOGIA RIFIUTO	RIDUZIONE
CARTA E IMBALLAGGI IN VETRO	0,05 €/kg
PILE, ACCUMULATORI AL PIOMBO (ES. BATTERIE PER AUTO), OLI MINERALI E METALLI, PICCOLI ELETTRODOMESTICI (solo ut. domestiche) IMBALLAGGI DI CARTONE E DI PLASTICA	0,10 €/kg
LAMPADE FLUORESCENTI E OLI VEGETALI (solo ut. domestiche)	0,35 €/kg
TV E MONITOR (MAX 3 CONFERIMENTI/ANNO) (solo ut. domestiche) RIFIUTI INGOMBRANTI IN LEGNO E VARI (MAX 5 CONFERIMENTI/ANNO -PESO MINIMO CONFERIMENTO 20 KG)	1,00 €/conferimento
FRIGORIFERI E GRANDI ELETTRODOMESTICI (MAX 3 CONFERIMENTI/ANNO) (solo ut. domestiche)	3,00 €/conferimento

10. Riduzioni per donazioni farmaci

Ai sensi dell'art. 28 del regolamento, ai soggetti che partecipino a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione, si applica una riduzione del 10% della quota fissa e quota variabile normalizzata.

11. Riduzioni per Utilizzo di presidi medico-sanitari – Utenze Domestiche residenti

Ai sensi dell'art. 31 del regolamento, la riduzione relativa all'utilizzo di presidi medico-sanitari è riconosciuta a seguito di specifica richiesta dell'utenza domestica residente. La quota variabile di base è calcolata tenendo conto di una franchigia di 6.240 litri annuali ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (pari a 156 conferimenti con dotazione da 40 litri); i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

12. Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini) – Utenze Domestiche residenti

Ai sensi dell'art. 33 del regolamento, la riduzione relativa all'utilizzo di pannolini è riconosciuta automaticamente per ogni singolo bambino sulla base degli aggiornamenti della banca dati utenti da parte dell'anagrafe comunale. La quota variabile di base è calcolata tenendo conto di una franchigia di 4.160 litri annuali ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (pari a 104 svuotamenti nel caso di dotazione da 40 litri); i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

13. Riduzioni per utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari – Utenze Non domestiche

Ai sensi dell'art. 32 del regolamento, alle utenze non domestiche caratterizzate da una consistente produzione di rifiuti costituiti da pannolini e/o presidi medico-sanitari (tipicamente asili e case di cura, ospedali) è possibile riconoscere una specifica agevolazione secondo la seguente procedura:

- a) l'Amministrazione Comunale trasmette al Gestore ogni anno l'elenco delle UND cui riconoscere l'agevolazione;
- b) per le UND di cui all'elenco la quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia per utilizzo di pannolini pari a 2.080 litri annuali per ogni "soggetto agevolato" e di una franchigia per utilizzo di presidi medico-sanitari pari a 4.160 per ogni "soggetto agevolato". Per "soggetto agevolato" si intende:
 - per case di cura e similare: numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici per incontinenza (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);

- per asili e similari: numero di “posti bimbo” di qualunque età che necessitano di pannolini (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall’Amministrazione Comunale);
- per Ospedali: numero di posti letto dei reparti di lungodegenza o altri reparti che necessitano di presidi medici per incontinenza o pannolini;
- per “micro – nidi”: numero massimo di bambini accoglibili nella struttura (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall’Amministrazione Comunale);
- per le case famiglia: numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici per incontinenza (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall’Amministrazione Comunale).

I litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

I micro-nidi sono equiparati agli asili e classificati come UND. Dal momento che l’attività si svolge in unità immobiliari a uso domestico, si generano per tali immobili due distinti obblighi tariffari.

Se la superficie destinata all’attività di micro-nido non è chiaramente distinguibile dalla superficie a uso domestico, la quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa a uso non domestico sarà applicata forfettariamente sul 50% della superficie dell’unità immobiliare. A seguito della richiesta di agevolazione, ai titolari della posizione contrattuale saranno consegnate le dotazioni relative a entrambe le posizioni (utenza domestica e utenza non domestica).

14. Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente - Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero

In caso di:

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo e comunque per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a 183 giorni;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente e comunque per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a 183 giorni;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero

previa richiesta documentata dell’interessato, è riconosciuta una riduzione del 15 % della quota fissa e della quota variabile normalizzata, e la quota variabile di base è commisurata ai litri minimi

previsti per il periodo di effettiva occupazione che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni.

15. Ulteriori riduzioni

Ai sensi dell'art. 35 del regolamento, si approvano le seguenti riduzioni:

Riduzione per la partecipazione al servizio di volontariato civico - cittadinanza attiva

In base al Regolamento di cittadinanza attiva sulla promozione dell'impegno civico e sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, approvato con delibera di C.C. n. 102 del 19/12/2016, viene stabilita una riduzione pari al 20% della quota fissa della Tariffa, fino ad un massimo di €. 50,00, sull'importo annuo dovuto da ogni cittadino che parteciperà concretamente all'attività di volontariato civico per interventi di pulizia e mantenimento del decoro urbano individuati dall'Amministrazione.

Criteri:

- La riduzione verrà concessa a condizione che il cittadino sia in regola con gli obblighi tributari del Comune. Nell'ipotesi in cui due o più cittadini partecipanti al progetto di cittadinanza attiva facciano parte del medesimo nucleo familiare, la riduzione è applicata una sola volta.
- La riduzione verrà riconosciuta sull'importo dovuto, in rapporto alla durata del progetto relativo all'attività di volontariato civico, l'anno successivo in sede di conguaglio, a seguito di comunicazione da parte del Responsabile del Servizio Ambiente dell'elenco dei cittadini che hanno svolto efficientemente le attività/servizi assegnati, con indicato il periodo di svolgimento.
- Nel caso l'Ente proceda alla revoca dell'incarico di volontariato civico per inadempimento agli impegni presi o di assenza sopravvenuta di uno dei requisiti richiesti non si applicherà alcuna riduzione. L'Amministrazione in sede di redazione del bilancio di previsione annuale stabilirà l'importo massimo complessivo di risorse da utilizzare per il finanziamento della suddetta riduzione. Nel caso in cui gli importi da riconoscere eccedano l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie a disposizione, la riduzione sarà proporzionalmente ridotta al fine di consentire a tutti gli aventi diritto di accedere all'incentivo.

16. Pluralità di riduzioni e agevolazioni

Ai sensi dell'art. 35 del regolamento, la somma delle riduzioni e agevolazioni ottenibili dalle utenze domestiche e non domestiche non può in nessun caso superare il 60% del valore economico della somma di quota fissa, quota variabile normalizzata e quota variabile di base.

COMUNE**COMUNE DI VIGNOLA**

COMUNE	VIGNOLA
Tva	2.620.991 €
Tfa	1.628.013 €
TOTALE PEF ATERSIR	4.249.005 €
-Eccedenze	-244.186 €
+ Sconti UD+UND	104.509 €
+/- Altre partite (Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	-88.117 €
- PENALITA' PER MANCATO RITIRO DOTAZIONE	-40.065 €
MONTANTE TARIFFARIO 2025	3.981.145 €

(escluso Iva 10 %)

TIPOLOGIA D'USO	CATEGORIA	Ka	QUOTA FISSA €/mq	Kb	QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA €/anno
USO DOMESTICO RESIDENTE	1 residente	0,80	0,6332083	0,80	46,9007669
	2 residenti	0,94	0,7440197	1,80	105,5267256
	3 residenti	1,05	0,8310859	2,15	126,0458112
	4 residenti	1,14	0,9023218	2,20	128,9771091
	5 residenti	1,23	0,9735577	3,20	187,6030678
	6 residenti e oltre	1,30	1,0289635	3,95	231,5725368
USO DOMESTICO NON RESIDENTE	1 componente	0,80	0,6332083	0,80	46,9007669
	2 componenti	0,94	0,7440197	1,80	105,5267256
	3 componenti	1,05	0,8310859	2,15	126,0458112
	4 componenti	1,14	0,9023218	2,20	128,9771091
	5 componenti	1,23	0,9735577	3,20	187,6030678
	6 componenti e oltre	1,30	1,0289635	3,95	231,5725368

TIPOLOGIA D'USO	CATEGORIA	Kc	QUOTA FISSA €/mq	Kd	QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA €/mq
USO NON DOMESTICO	1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,67	0,5821413	5,50	0,6621681
	2 Cinematografi e teatri	0,43	0,3736131	3,50	0,4213797
	3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	0,5213206	4,90	0,5899316
	4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	0,7646035	7,21	0,8680421
	5 Stabilimenti Balneari	0,64	0,5560753	5,22	0,6284577
	6 Esposizioni, autosaloni	0,51	0,4431225	4,22	0,5080635
	7 Alberghi con ristorante	1,64	1,4249430	13,45	1,6193019
	8 Alberghi senza ristorante	1,08	0,9383771	8,88	1,0691004
	9 Case Di Cura e Riposo	1,25	1,0860846	10,22	1,2304287
	10 Ospedali	1,29	1,1208393	10,55	1,2701588
	11 Uffici, agenzie	1,52	1,3206788	12,45	1,4989077
	12 Banche, istituti di credito e studi professionali	0,92	0,7993582	7,55	0,9089762
	13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41	1,2251034	11,55	1,3905529
	14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	1,5639618	14,78	1,7794262
	15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	0,7211602	6,81	0,8198845
	16 Banchi di Beni Durevoli	1,78	1,5465844	14,58	1,7553474
	17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48	1,2859241	12,12	1,4591776
	18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	0,8949337	8,48	1,0209428
	19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41	1,2251034	11,55	1,3905529
	20 Attività industriali con capannone di produzione	0,92	0,7993582	7,53	0,9065683
	21 Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	0,9470658	8,91	1,0727123
	22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	4,8395929	45,67	5,4984029
	23 Mense, birrerie, hamburgerie	4,85	4,2140082	39,78	4,7892811
	24 Bar, caffè, pasticceria	3,96	3,4407159	32,44	3,9055877
	25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76	2,3980747	22,67	2,7293364
	26 Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	2,2677446	21,40	2,5764358
	27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	6,2297811	58,76	7,0743629
	28 Ipermercati di generi misti	2,74	2,3806974	22,45	2,7028497
	29 Banchi di generi alimentari	6,92	6,0125642	56,78	6,8359824
	30 Discoteche, Night-Club	1,91	1,6595372	15,68	1,8877810
	31 Parti comuni condominiali	-	0,0000000	-	0,0000000

TIPOLOGIA D'USO	CATEGORIA	LITRI MINIMI ANNUI
USO DOMESTICO RESIDENTE <i>(litri minimi per utenti con e senza dotazione)</i>	1 residente	480
	2 residenti	640
	3 residenti	720
	4 residenti	800
	5 residenti	880
	6 residenti e oltre	880
USO DOMESTICO NON RESIDENTE <i>(litri minimi per utenti con e senza dotazione)</i>	1 componente	480
	2 componenti	640
	3 componenti	720
	4 componenti	800
	5 componenti	880
	6 componenti e oltre	880
TIPOLOGIA D'USO	VOLUMETRIA CONTENITORE (Litri)	LITRI MINIMI ANNUI
USO NON DOMESTICO (*)	40	800
	120	2.400
	240	4.800
	360	7.200
	1700	34.000
	SENZA DOTAZIONE SI CONSIDERA UNA VOLUMETRIA PARI A 120	2.400

PER TUTTE LE TIPOLOGIE D'USO	€/litro
TARIFFA VARIABILE DI BASE	0,0848453
TARIFFA VARIABILE AGGIUNTIVA	0,0865422

PENALE MANCATO RITIRO DOTAZIONE	
USO DOMESTICO	100% qvb
USO NON DOMESTICO	100% qvb

(*) Per eventuali dotazioni non comprese in elenco si considerano 20 svuotamenti annui

**REGOLAMENTO PER I COMUNI DI: CASTELFRANCO EMILIA, GUIGLIA,
MARANO SUL PANARO, MODENA E SPILAMBERTO**

**REGOLAMENTO TIPO
PER LA DISCIPLINA DELLA
TARIFFA
RIFIUTI
CORRISPETTIVA**

**AMBITO TERRITORIALE DI
MODENA**

Approvato con delibera del Consiglio d'Ambito n°..... del

INDICE

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART.1 Oggetto.....	3
ART.2 Definizioni.....	3
ART.3 Il servizio di gestione integrata dei rifiuti.....	7
ART.4 Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva	8
ART.5 Presupposto e ambito di applicazione.....	8
ART.6 Classificazione dei locali e delle aree	11
CAPO 2 – PRESUPPOSTI.....	13
ART.7 Utente obbligato al pagamento.....	13
ART.8 Obbligazione pecuniaria.....	14
ART.9 Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario.....	17
ART.10 Imposte di legge	17
ART.11 Accesso ai dati	17
CAPO 3 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	18
.....	
ART.12 Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 198 comma 2-bis e dell’art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006.....	18
ART.13 Obblighi di comunicazione per l’utenza non domestica	19
CAPO 4 – RIDUZIONI	21
ART.14 Riduzioni per avvio autonomo a riciclo	21
ART.15 Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio	21
ART.16 Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio	21
ART.17 Riduzioni per il compostaggio individuale	22
ART.18 Riduzioni per il compostaggio di comunità.....	22
ART.19 Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo	23
ART.20 Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.....	23
ART.21 Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero	23
ART.22 Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta.	23
ART.23 Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo	24
ART.24 Riduzioni per il conferimento presso i Centri del riuso	24
ART.25 Riduzioni per punti vendita certificati	24

ART.26	Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari.....	24
ART.27	Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari.....	25
ART.28	Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo.....	25
ART.29	Riduzioni per l'utenza non domestica che attua il vuoto a rendere	26
ART.30	Riduzioni per l'utenza non domestica che promuove l'utilizzo della "food-bag" per l'asporto del cibo avanzato nella ristorazione commerciale.	26
ART.31	Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario	26
ART.32	Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica.....	27
ART.33	Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)	27
ART.34	Riduzioni per manifestazioni ed eventi.....	27
ART.35	Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni	27
CAPO 5 -	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.....	29
ART.36	Comunicazione	29
ART.37	Controllo	30
ART.38	Informazione all'utenza.....	31
ART.39	Modalità di versamento e sollecito di pagamento.....	32
ART. 39-bis	Rateizzazione dei pagamenti.....	33
ART.40	Riscossione	32
ART.41	Rimborsi e compensazione.....	33
ART.42	Sanzioni.....	33
ART.43	Contenzioso ed autotutela.....	35
ART. 44	Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica dei importi addebitati	35
CAPO 6 -	NORME TRANSITORIE E FINALI	35
ART.45	Norme di rinvio e clausola di salvaguardia	35
ART.46	Entrata in vigore	35
ALLEGATI		36

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 Oggetto

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d'Ambito dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti di cui all'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*) di seguito ATERSIR, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva e la sua applicazione, sulla base di un servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati*).
2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui trattamento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e dei costi operativi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche avviati autonomamente a recupero di cui all'ART.12. Per la definizione delle componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria si fa riferimento al Metodo Tariffario Rifiuti vigente previsto dall'Autorità per la regolazione Energia, Reti e Ambiente

(ARERA) di cui al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*).

3. Le modalità di applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva sono riportate in Allegato 1 al presente Regolamento.
4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART.2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **«rifiuto»**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) **«rifiuti urbani»** ai sensi dell'art. 183, lett. b-ter, del d.lgs. n. 152/2006:
 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-*quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. n. 152/2006;
 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - 6 bis. i rifiuti accidentalmente pescati nonché quelli volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune
- I rifiuti urbani non includono, ai sensi della lett. b-sexies dell'art. 183 del d.lgs. n. 152/2006, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di

depurazione, i veicoli fuori uso e i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti nell'ambito di attività di impresa, fermo restando quanto previsto al punto 2 della presente definizione.

c) **«rifiuti speciali»**, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 sono:

1. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
2. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. n. 152/2006;
3. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006 ;
4. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
5. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
6. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
9. i veicoli fuori uso.

d) **«produttore di rifiuti»**: ai sensi dell'art. 183, lett. f), del d.lgs. n.152/2006, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di dettirifiuti (nuovo produttore);

e) **«detentore»**: ai sensi dell'art. 183, lett. h), del d.lgs. n. 152/2006, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

f) **«conferimento»**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;

g) **«gestione dei rifiuti»**: ai sensi dell'art. 183, lett. n), del d.lgs. n. 152/2006, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di

materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

- h) «**Carta della qualità**»: documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- i) «**Gestore**»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- j) «**prevenzione**»: ai sensi dell'art. 183, lett. m) del d.lgs. n. 152/2006, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- k) «**riutilizzo**»: ai sensi dell'art. 183, lett. r) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- l) «**centro del riuso**»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- m) «**preparazione per il riutilizzo**»: ai sensi dell'art. 183, lett. q) del d.lgs. n. 152/2006, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- n) «**raccolta**»: ai sensi dell'art. 183, lett. o) del d.lgs. n. 152/2006, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lett. mm) dell'art. 183 ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- o) «**centro di raccolta**»: ai sensi dell'art. 183, lett. mm) del d.lgs. n. 152/2006 un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- p) «**dotazione per la raccolta**»: contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani consegnati all'utente. La dotazione per le frazioni oggetto di misurazione puntuale deve identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;
- q) «**raccolta differenziata**»: ai sensi dell'art. 183, lett. p) del d.lgs. n.

152/2006, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

- r) «**riciclaggio**»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- s) «**recupero**»: ai sensi dell'art. 183, lett. t) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
- t) «**spazzamento delle strade**»: ai sensi dell'art. 183, lett. oo) del d.lgs. n. 152/2006, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- u) «**autocompostaggio**»: ai sensi dell'art. 183, lett. e) del d.lgs. n. 152/2006, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- v) «**compostaggio di comunità**»: ai sensi dell'art. 183, lett. qq-bis) del d.lgs. n. 152/2006, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- w) «**rifiuto organico**»: ai sensi dell'art. 183, lett. d) del d.lgs. n. 152/2006, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- x) «**rifiuto urbano residuo**»: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani (EER 20.03.01);
- y) «**utente**»: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- z) «**utenza**»: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e riferibili, a

qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;

- aa) «**utenza domestica**»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- bb) «**utenza non domestica**»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- cc) «**utenza singola**»: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di una propria dotazione per la raccolta;
- dd) «**utenza domestica condominiale**»: utenza domestica che dispone per la frazione di rifiuto raccolto, di una dotazione attribuita al condominio;
- ee) «**utenza aggregata**»: ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. d), del decreto 20 aprile 2017, il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;
- ff) «**aree pertinenziali**»: locali o aree scoperte classificati nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse – senza fine di lucro) e C/7 (tettoie chiuse o aperte) rientranti nella definizione di pertinenza ai sensi dell'art. 817 c.c., ubicati a un indirizzo non diverso da quello dell'immobile principale della medesima utenza, ovvero ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sito l'immobile principale. Possono essere considerate aree pertinenziali anche locali o aree scoperte ubicati ad altro indirizzo rispetto all'immobile principale, purché situati nel territorio comunale e a condizione che l'utente ne comprovi il rapporto funzionale e non richieda una specifica dotazione per la raccolta;
- gg) «**parte fissa della tariffa**»: è la quota parte della tariffa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- hh) «**parte variabile della tariffa**»: è la quota parte della tariffa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.

ART.3 Il servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. Ai sensi del dell'art. 14, comma 27, lett. f) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), convertito, con legge 30 luglio 2010, n. 122, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.
2. Il servizio è svolto dal Gestore individuato da ATERSIR, secondo le modalità indicate nel Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo - es. recupero di energia, smaltimento).
4. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.
5. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore e dalla Carta della qualità, oltre che dalle disposizioni previste dal presente Regolamento, nonché dagli atti emanati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

ART.4 Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013, su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza.
2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della Tariffa.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

ART.5 Presupposto e ambito di applicazione

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso

adibiti, esistenti sul territorio del Comune, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. La superficie tariffabile, qualora ne sia previsto l'utilizzo tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della tariffa, è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui all'ART.36, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In sede di accertamento, qualora non fosse possibile individuare la superficie calpestabile, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'Allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.
4. Qualora il modello tariffario utilizzi la superficie tariffabile tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della tariffa, nel calcolo delle superfici non sono considerate:
 - a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, l'utente di cui all'ART.7 deve presentare al Gestore copia dei formulari di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie è assoggettata alla Tariffa per l'intero anno solare;
 - b) i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva occupate da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei

magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati;

- c) le superfici dove avviene lavorazione da attività industriale, comprese le parti di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, occupate da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche
- d) qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta, le percentuali di abbattimento individuate nella delibera di approvazione della tariffa;
- e) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
- f) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- g) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- h) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- i) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- j) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- k) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla Tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in

mananza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;

- l) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- m) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);
- n) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,5 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno 3 lati verso l'esterno;
- o) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

5. La Tariffa rifiuti corrispettiva non si applica a:

- a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra. Rimangono soggetti a tariffazione i locali coperti anche se privi di allacci ai pubblici servizi in quanto pertinenze di utenze principali salvo prova contraria documentata da parte dell'utenza che il locale risulti chiuso e non utilizzato;
- b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- c) unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
- d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.

6. L'esclusione dal pagamento della Tariffa, in base ai casi previsti nei commi precedenti, deve essere richiesta dall'utente in sede di comunicazione di attivazione o di variazione del possesso e detenzione con apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore e comunque direttamente rilevabile da elementi oggettivi e supportata da idonea documentazione.

7. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa fuori dal caso di cui all' ART.12.
8. La Tariffa si applica alle attività agricole per connessione ai sensi dell'art. 2135 c.c. limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani per le attività simili per natura e tipologia di rifiuti prodotti a quelle individuate all'Allegato L-quinquies della parte IV del d.lgs. n. 152/2006.
9. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tariffazione o provenienti da aree escluse dalla tariffazione ai sensi del presente articolo, si applica la tariffa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, oltre alla sanzione di cui all'ART.42.

ART.6 Classificazione dei locali e delle aree

1. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni. Le tariffe sono distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate distinte attività.
2. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.
3. La classificazione dell'utenza non domestica è riportata nell'[Allegato 2](#) al presente Regolamento. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'[Allegato 2](#) al presente Regolamento è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti tenendo conto dei coefficienti di produzione dei rifiuti come definiti nell'atto di approvazione delle tariffe.
4. Ai fini della classificazione di cui al comma 3, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività o a quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata e verificata dal Gestore, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A..

5. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.
6. Il criterio della tariffa unica nel caso delle utenze non domestiche può essere superato ove l'utente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni. In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso. Il Gestore può eseguire le opportune verifiche del caso o prescrivere l'adozione di idonei sistemi di verifica delle effettive quantità di rifiuti prodotti.
7. In sede di prima applicazione della Tariffa le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA o a categoria ritenuta più coerente con l'effettiva attività svolta.

CAPO 2 – PRESUPPOSTI

ART.7 Utente obbligato al pagamento

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti, fatta eccezione per le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà prevista dal comma 2-bis dell'art. 198 del d.lgs. n. 152/2006 per l'avvio a recupero al di fuori del servizio pubblico dei propri rifiuti urbani, sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione o dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
 - a) per l'utenza domestica, colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza, ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - b) per l'utenza non domestica, colui che ha sottoscritto la scheda di

attivazione dell'utenza, ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre, per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.

4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3 lett. a), e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione della tariffa, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 183 giorni/anno, il soggetto obbligato al pagamento della tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale. Per gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza (locazione di natura transitoria o studentesca), il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.
7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive dirette all'ospitalità secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (*Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità*), ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali attività sono considerate "utenza non domestica".
9. Per le attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 si applica la Tariffa per le utenze domestiche.
10. Ad esclusione dei casi previsti al comma 9 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tale scopo. In difetto, si applica la Tariffa prevista per l'utenza domestica.
11. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non

in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

12. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.
13. Ferma restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma 12, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. È comunque tenuto a presentare, nei termini dell'ART.36 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.
14. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali di cui all'ART.5 comma 4 lettera c), ai condominii che hanno nominato un amministratore, su richiesta, può essere intestata apposita utenza condominiale e in tal caso sono consegnate le relative dotazioni. A tali utenze sarà applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti effettivamente misurati
15. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*) e dalle determinazioni di ARERA.

ART.8 Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata secondo il criterio pro die per anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo riportate in Allegato 1 al presente Regolamento.
2. Le richieste di attivazione, cessazione e variazione del servizio di cui all'art. 36 producono i loro effetti secondo quanto disciplinato ai commi 11), 16), 17) e 18) del medesimo articolo.
3. In deroga a quanto previsto al comma precedente, in caso di presentazione della richiesta di cessazione del servizio oltre il termine indicato all'art. 36 comma 1, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.
4. Nel caso di fornitura della dotazione per la raccolta, può essere istituito il

deposito cauzionale in carico all'utente a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori stessi. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale, nonché i termini e le condizioni, sono eventualmente stabiliti nella delibera di approvazione delle tariffe.

5. L'utente, fatto salvo il caso di cui al comma 2-bis, dell'art.198 del d.lgs. n. 152/2006 per le frazioni avviate a recupero al di fuori del servizio pubblico, è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni, messe a disposizione dal Gestore, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta di attivazione del servizio, al fine di consentire l'erogazione del servizio; il termine è di 10 giorni lavorativi nel caso in cui fosse necessario un sopralluogo. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Gestore è tenuto alla consegna domiciliare su richiesta dell'utenza.
6. In assenza delle condizioni di cui al secondo periodo del comma 5, l'utenza domestica che non abbia ritirato la propria dotazione entro termini previsti, è comunque tenuta al pagamento della parte fissa della tariffa, della quota variabile normalizzata, della parte variabile relativa agli svuotamenti minimi e della maggiorazione prevista nell'allegato tariffario. In caso di utenza non domestica, qualora non dimostri di avere avviato autonomamente a recupero il rifiuto oggetto di misurazione al di fuori del servizio pubblico, è comunque dovuto il pagamento della parte fissa della tariffa, della quota variabile normalizzata, della parte variabile relativa agli svuotamenti minimi e della maggiorazione prevista nell'allegato tariffario.
7. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta. In caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione. Nel caso di furto o di danneggiamento dovuto ad atto vandalico la sostituzione avviene con onere a carico del servizio a fronte della presentazione della relativa denuncia. Nei rimanenti casi la sostituzione avviene a carico dell'utente. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o perdita fino al giorno della relativa denuncia o comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Gestore. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore entro la data di richiesta di cessazione del servizio con le modalità indicate dai canali di contatto del Gestore.
8. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici per i nuclei residenti ovvero alla dichiarazione di

attivazione/variazione dell'utenza in caso di nuclei non residenti;

- b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare, così come indicato nella seguente tabella, per l'utenza domestica stabilmente occupata da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art. 36 del presente Regolamento

componenti	Da mq	A mq
1	0	100
2	101	170
3	171	250
4	251	350
5	351	500
6	501	9999999

- c) si considera un numero di occupanti pari a 1 per l'utenza domestica tenuta a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) salvo diverso riscontro da presentarsi a cura dell'utente;
- d) si considera un numero di occupanti pari a 1 per l'utenza domestica tenuta a disposizione non locata, salvo diverso riscontro da presentarsi a cura dell'utente;
- e) nei casi di cui all'ART.7, comma 9 (strutture ricettive non esercitate in forma di impresa), la consistenza del nucleo familiare è determinata, tenendo conto del numero effettivo dei giorni di locazione, come segue: su specifica richiesta dell'utente, il numero dei componenti dell'utenza è maggiorato del numero dei posti letto, fino ad un max di 6.
9. Il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in strutture sanitarie, sociali o simili come, esemplificativamente, Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, case-famiglia, case albergo, carceri. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei soggetti che hanno la residenza o la dimora all'estero con assenza documentata dalla residenza per almeno 12 mesi all'anno.
10. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti stabilmente dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo ART.36. Per le unità immobiliari ad uso abitativo

occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

11. Qualora l'occupante non sia titolare di altre utenze domestiche nel territorio comunale, le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche qualora non vi sia svolta un'attività riconducibile a quelle riportate in [Allegato 2](#). In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
12. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nella prima fatturazione utile. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'ART.36 del presente Regolamento.

ART.9 Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario

1. I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza riportate nell'[Allegato 2](#). La ripartizione della Tariffa tra parte fissa e variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe, in conformità al Metodo tariffario vigente disciplinato da ARERA.
2. Le Tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la parte fissa sia per la parte variabile, sono approvate in modo coerente e coordinato dal Consiglio locale di ATERSIR e dai Comuni entro il termine fissato dalle norme statali. Gli Enti possono stabilire concordemente di procedere all'approvazione in uno solo dei due Organi decisori dei rispettivi Enti. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
3. I costi del servizio sono definiti sulla base del Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore, inseriti nel Piano Economico Finanziario redatto dal Gestore, validati da ATERSIR ed approvati da ARERA secondo quanto previsto dal metodo tariffario vigente.

ART.10 Imposte di legge

1. Alla Tariffa sono applicati i tributi previsti dalla Legge.

ART.11 Accesso ai dati

1. Il Gestore acquisisce i dati necessari alla gestione del servizio pubblico

dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*). Nelle more dell'operatività dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), il Comune fornisce al gestore le banche dati di cui è titolare, necessarie alla gestione della Tariffa corrispettiva puntuale.

ART. 11-bis Tariffa Giornaliera

1. Per le tipologie di occupazioni temporanee di suolo pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio diverse da quelle di cui all' ART. 20, il Gestore applicherà la tariffa giornaliera. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione la comunicazione deve essere presentata secondo le modalità previste all' ART. 36.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si applica la tariffa annuale.
3. La tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della quota fissa e della quota variabile normalizzata della tariffa annuale, maggiorata di un importo percentuale definito nella delibera di approvazione della tariffa. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. La tariffa è riscossa dal Gestore su segnalazione effettuata dall'ufficio comunale competente ad autorizzare l'occupazione del relativo suolo.
5. In occasione di manifestazioni e spettacoli in area pubblica o privata non compresi nell'elenco annuale e nei relativi aggiornamenti trasmessi dal Comune al Gestore l'organizzatore è tenuto a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta e gestione, accollandosi i relativi oneri.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa annuale.

CAPO 3 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

ART.12 Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del d.lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li conferiscono, in tutto o in parte, al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al riciclo o al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo o recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni e comunque per un periodo non inferiore a quanto stabilito dalla norma statale e sono tenute agli obblighi di comunicazione di cui al successivo ART.13. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.

ART.13 Obblighi di comunicazione per l'utenza non domestica

1. Per consentire la corretta programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui all'ART.12 e avviare al riciclo recupero tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC al Gestore entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, oltre a quanto previsto all'art. 14 della

legge regionale 29 dicembre 2020, n. 11 (*Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2021*) l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tariffabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare al riciclo o al recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, con obbligatoria indicazione dei codici relativi alle filiere che si intende avviare fuori dal servizio pubblico e l'impegno a restituire le eventuali dotazioni in uso.

3. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione prevista all'art. 14 della legge regionale n. 11/2020, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di avvio al riciclo o al recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale comunicazione di variazione ai fini della Tariffa.
4. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo al riciclo o al recupero di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Gestore - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati -, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), con obbligatoria indicazione del codice EER 200301 relativo al rifiuto indifferenziato in caso di uscita totale dal servizio;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), con obbligatoria indicazione del codice EER 200301 relativo al rifiuto indifferenziato in caso di uscita totale dal servizio, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Gestore comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

- 6. Il Gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni, anche attraverso soggetti terzi qualificati, al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Gestore provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'ART.42, fermo restando più gravi violazioni.
- 7. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa. Si applica inoltre la sanzione prevista all'ART.42.

Art. 14 Periodo transitorio

- 1. Le utenze non domestiche che nel 2025 si sono avvalse della facoltà di avviare autonomamente a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013, possono continuare con le medesime modalità per i rimanenti mesi dell'annualità 2025. Qualora intendano avvalersi della medesima facoltà anche per le annualità successive al 2025, devono attenersi a tutti obblighi di

cui all'articolo 13.

2. Per la sola annualità 2025, limitatamente alle utenze di cui al comma 1 del presente articolo, la comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 13 verso il gestore e, per conoscenza al Comune, è prorogata fino al 31 luglio.

CAPO 4 – RIDUZIONI

ART.15 Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio

1. La Tariffa è dovuta nella misura del 20% della quota fissa e quota variabile normalizzata nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART.16 Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio

1. Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l'utenza, alla Tariffa si applicano le riduzioni di cui al comma 2.
2. La riduzione di cui al comma 1 è pari al 60% della tariffa per le utenze poste a una distanza superiore a 500 mt dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dall'utente con la presentazione della comunicazione di cui al successivo ART.36 e viene meno a seguito dell'attivazione del servizio di raccolta.

ART.17 Riduzioni per il compostaggio individuale

1. All'utenza domestica che effettua autocompostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.) è applicata una riduzione della

Tariffa così determinata: è applicata la riduzione indicata nell'allegato alla delibera tariffaria.

2. All'utenza non domestica di cui all'art. 208, comma 19-bis del d.lgs. 152/2006 che effettua l'autocompostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della Tariffa indicata nell'allegato alla delibera tariffaria se previsto.
3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute su richiesta al Gestore da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del Gestore. La riduzione decorre dalla data di consegna della compostiera da parte del Gestore o, negli altri casi, dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Il Gestore può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica dell'autocompostaggio individuale nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate.
5. Ad esito della verifica di cui al comma 4 il Gestore, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.
6. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro i termini stabiliti all'ART.36 riconsegnando altresì la compostiera se ricevuta in dotazione.

ART.18 Riduzioni per il compostaggio di comunità

1. All'utenza domestica e non domestica che effettua sul luogo di produzione il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto delle disposizioni statali di riferimento, è applicata una riduzione della Tariffa così determinata: è applicata la riduzione indicata nell'allegato alla delibera tariffaria se previsto.
2. Il Gestore, anche su segnalazione del Comune, qualora sia stato riscontrato che la pratica del compostaggio di comunità non è effettuata secondo quanto indicato dalla normativa di riferimento, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.
3. La riduzione è riconosciuta agli utenti che conferiscono alle apparecchiature comuni su richiesta presentata al Gestore da parte del responsabile delle stesse il quale è tenuto a compilare un'istanza secondo un modello di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale indica i nominativi dei conferenti.

ART.19 Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso

stagionale o altro uso limitato e discontinuo

1. Per le abitazioni, relative ad utenze domestiche non residenti, tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo è applicata una riduzione della Tariffa così determinata: nel caso in cui l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare, previa richiesta documentata dell'interessato, è riconosciuta una riduzione % della quota fissa e della quota variabile normalizzata, così come stabilita nella delibera di approvazione della tariffa, e la quota variabile di base è commisurata ai litri minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni.

ART.20 Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente

1. Per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è applicata una riduzione della Tariffa così determinata: è riconosciuta una riduzione % della quota fissa e della quota variabile normalizzata, così come stabilita nella delibera di approvazione della tariffa, e la quota variabile di base è commisurata ai litri minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
3. La riduzione tariffaria di cui al comma 1 è riconosciuta, su richiesta dell'utente a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. L'utente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della comunicazione di variazione. La stessa cessa, comunque, alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART.21 Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero

1. Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero è applicata una riduzione della Tariffa così determinata: previa richiesta documentata dell'interessato, è riconosciuta una riduzione % della quota fissa e della quota variabile normalizzata, così come stabilita nella delibera di approvazione della tariffa, e la quota variabile di base è commisurata ai litri minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione che

comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni.

ART.22 Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta

1. Allo scopo di incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti è prevista una riduzione della Tariffa per l'utente che conferisce i propri rifiuti riciclabili presso i Centri di Raccolta dotati di strumenti di misurazione.
2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti riciclabili conferiti, è così determinata: è applicata la riduzione indicata nell'allegato alla delibera tariffaria.

ART.23 Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo

1. Allo scopo di incrementare la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti è prevista una riduzione della Tariffa per l'utente che conferisce i propri rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo dotati di strumenti di misurazione.
2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti conferiti, è determinata nell'allegato tariffario, se prevista.

ART.24 Riduzioni per il conferimento presso i Centri del riuso

1. Allo scopo di incrementare il riutilizzo dei beni e di favorire al contempo la prevenzione dei rifiuti è prevista una riduzione della Tariffa per l'utente che conferisce beni riutilizzabili presso i Centri del Riuso.
2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di beni conferiti, è determinata nell'allegato tariffario, se prevista.
3. L'attestazione dei quantitativi conferiti dalla singola utenza viene effettuata secondo le modalità eventualmente previste nell'allegato tariffario.

ART.25 Riduzioni per punti vendita certificati

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa per l'utenza non domestica che attua azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti quali la vendita di prodotti sfusi o alla spina ed abbia ottenuto formale certificazione del punto vendita sotto il profilo ambientale.
2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti non prodotti ovvero alle modalità di attuazione delle azioni di prevenzione nella produzione dei rifiuti, è determinata nell'allegato tariffario, se prevista.

ART.26 Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 (*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*) le eccedenze alimentari idonee al consumo umano disciplinate dalla medesima legge ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi.
2. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica che in via continuativa devolve le proprie eccedenze alimentari non idonee al consumo umano di cui alla legge n. 166/2016 per alimentazione animale qualora idonee a tal fine.
3. Il riconoscimento delle riduzioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla presentazione al Gestore, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente, allegando apposita documentazione.
4. La riduzione di cui al comma 1 commisurata al quantitativo di prodotti devoluti, è così determinata:
 - a) per le attività con superficie inferiore o uguale a 300 mq. si applica una riduzione pari a 300,00 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti;
 - b) per le attività con superficie superiore a 300 mq si applica una riduzione di 300,00 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti fino ad un massimo di tonnellate indicate nella delibera di approvazione delle tariffe, se prevista; per eventuali quantitativi di prodotti alimentari devoluti eccedenti tale limite si applica un'ulteriore riduzione di 20,00 euro per ogni tonnellata devoluta.
5. La riduzione di cui al comma 2, commisurata al quantitativo di prodotti conferiti, è determinata nell'allegato tariffario, se prevista.

ART.27 Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, prodotti non alimentari di cui alle lett. d), d-bis), d-ter), e) del comma 1 dell'art. 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166 derivanti dalla propria attività nel rispetto delle disposizioni previste nel medesimo articolo.
2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Gestore, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente.

3. La riduzione di cui al comma 1 con riferimento alle lett. d) ed e) del comma 1 dell'art. 16 della legge n. 166/2016 è pari a 20,00 euro per ogni tonnellata di prodotti devoluti.
4. La riduzione di cui al comma 1 con riferimento alle lett. d-bis) e d-ter) del comma 1 dell'art. 16 della legge n. 166/2016 è pari a 20 euro per ogni tonnellata di prodotti devoluti, così come stabilito nella delibera di approvazione della tariffa, se prevista.

ART.28 Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa ai soggetti di cui alla lett. g-ter) del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 166/2016 che partecipano a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione, di cui rispettivamente alle lett. g-bis) e g-quater) del comma 1 dell'art. 2 della medesima legge, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (*Attuazione della direttiva 2001/83/CE - e successive direttive di modifica - relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE*).
2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Gestore, a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente.
3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di prodotti conferiti è pari a quanto definito nella delibera di approvazione della tariffa, se prevista.

ART.29 Riduzioni per l'utenza non domestica che attua il vuoto a rendere

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica che applica il sistema del vuoto a rendere.
2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Gestore, a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle tipologie e delle quantità di imballaggi avviati a riutilizzo nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione che attesti l'effettiva cessione al proprio fornitore delle tipologie e delle quantità dichiarate.
3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo in peso di imballaggi resi, è determinata nell'allegato tariffario, se prevista.

ART.30 Riduzioni per l'utenza non domestica che promuove l'utilizzo della "food-bag" per l'asporto del cibo avanzato nella ristorazione commerciale

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica della ristorazione commerciale che promuove presso i propri esercizi l'utilizzo di contenitori riutilizzabili per l'asporto del cibo avanzato da parte dei clienti ed abbia ottenuto formale riconoscimento della pratica nell'ambito di accordi istituzionali finalizzati alla riduzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari.
2. La riduzione di cui al comma 1 è determinata nell'allegato tariffario, se prevista.

ART.31 Agevolazioni per l'utenza domestica residente in particolari situazioni di disagio sanitario

1. Per l'utenza domestica residente in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate/certificate dall'organo sanitario competente, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa può essere prevista un'agevolazione consistente in una franchigia (ovvero un numero di litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base: solo i litri eccedenti la franchigia sono fatturati nella quota variabile aggiuntiva) della Tariffa determinata nell'allegato alla delibera tariffaria.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente domestico residente compilando il modulo predisposto dal Gestore, che conterrà l'autocertificazione dello stato di famiglia da cui risulti la presenza nel nucleo familiare del soggetto che necessita di presidi medico-sanitari specifici, e dovrà essere corredata da un documento comprovante la necessità di ricorso ai presidi (certificato del medico di famiglia, certificato dell'ASL competente, certificato di un medico iscritto all'Ordine dei Medici, bolla di consegna dei presidi timbrata dall'ASL, nota dell'ASL o del Comune attestante il diritto alla consegna dei presidi). Il documento deve avere data non antecedente l'anno solare precedente alla richiesta stessa, ad eccezione di quello che attesta una patologia cronica. La richiesta è da presentarsi entro i termini di comunicazione previsti dall'art.36 dalla data in cui si è verificato il presupposto, ed è valida anche per gli anni successivi. L'agevolazione cessa automaticamente in caso di "uscita" dal nucleo familiare del codice fiscale del soggetto agevolato (decesso, migrazione in altro Comune o a indirizzo differente del medesimo Comune). Qualora venga meno il presupposto legittimante l'agevolazione in corso d'anno, l'interessato deve darne formale comunicazione al Gestore; il diritto all'agevolazione cessa dalla data in cui viene meno il presupposto. La riduzione si applica dalla data in cui si è verificato il presupposto se l'istanza è presentata nei termini di presentazione della comunicazione o, altrimenti, dalla data di presentazione dell'istanza.

ART.32 Agevolazioni per particolari tipologie di utenza non domestica

1. Per l'utenza non domestica che, in ragione della propria attività (es. case di cura e di riposo per anziani, asili nido etc.), produce in via continuativa rifiuti costituiti da pannolini pediatrici e/o pannoloni per incontinenza "usa e getta" può essere riconosciuta un'agevolazione consistente in una

franchigia (ovvero un numero di litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base: solo i litri eccedenti la franchigia sono fatturati nella quota variabile aggiuntiva) della Tariffa determinata nell'allegato alla delibera tariffaria.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente.

ART.33 Agevolazioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)

1. Per l'utenza domestica nel cui stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a 36 mesi che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta" può essere prevista un'agevolazione consistente in una franchigia (ovvero un numero di litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base: solo i litri eccedenti la franchigia sono fatturati nella quota variabile aggiuntiva) della Tariffa determinata nell'allegato alla delibera tariffaria.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 è riconosciuta automaticamente per ogni singolo bambino, sulla base degli aggiornamenti della banca dati utenti da parte dell'anagrafe comunale. Nella trasmissione della banca dati al Gestore, il Comune specifica l'eventuale presenza di minori di 36 mesi. L'agevolazione produce effetti dal giorno di nascita del bambino e cessa automaticamente al compimento del 36° mese di vita.

ART.34 Riduzioni per manifestazioni ed eventi

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa alle manifestazioni ed eventi temporanei di tipo ricreativo, culturale o di animazione sociale, che adottano buone pratiche finalizzate alla riduzione dei rifiuti ed abbiano ottenuto formale riconoscimento delle buone pratiche adottate nell'ambito di iniziative/progetti istituzionali finalizzati alla promozione degli eventi sostenibili.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente secondo le modalità indicate eventualmente nell'allegato tariffario, se prevista.

ART.35 Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni

1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se dichiarate nei termini decadenziali previsti e se documentate, e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Gestore entro 90 giorni solari dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni con le modalità di cui all'art.

36; in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione di cui all' ART.42 per omessa comunicazione di variazione.

3. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
4. Qualora fossero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate. Le riduzioni di cui al presente titolo non possono, cumulativamente, essere superiori a quanto determinato nella delibera di approvazione della tariffa, relativamente alla quota fissa, quota variabile normalizzata e quota variabile di base della Tariffa medesima.
5. Le riduzioni di cui agli ART.17e ART.18 sono alternative.

CAPO 5 - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ART.36 Comunicazione

1. L'utente, di cui all'ART.7, ha l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio, la variazione o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro 30 giorni(per le comunicazioni di attivazione) o i 90 giorni (per le comunicazioni di variazione o di cessazione) successivi al loro verificarsi e di ottemperare agli adempimenti previsti. La Comunicazione di inizio assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022. Dette comunicazioni devono avvenire mediante la compilazione di appositi modelli e procedure messe a disposizione dal Gestore. In caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine di cui sopra si applicano le sanzioni previste dall'ART.42 del presente Regolamento.
2. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 1), le richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06 devono essere presentate, ai sensi del decreto-legge 41/21, entro il 30 giugno di ciascun anno.
3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate dall'obbligato principale o da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega.
4. Le comunicazioni di cui al comma 1) possono essere inoltrate a mezzo posta, fax, e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, ovvero compilabile online.
La data di invio della comunicazione è:

- per le comunicazioni e le richieste inviate tramite fax o servizi postali, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna al servizio postale incaricato dell'inoltro; nel caso in cui il servizio postale non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;
- per le comunicazioni e le richieste rese disponibili presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta;
- per le comunicazioni e le richieste trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo del gestore o la data di invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica;

La data di ricevimento della comunicazione è:

- per le richieste e le comunicazioni inviate tramite fax o servizi postali, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna da parte del servizio postale incaricato dell'inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il servizio postale non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;
- per le richieste e le comunicazioni ricevute presso sportelli fisici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;
- per le richieste e le comunicazioni trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della comunicazione;

5. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.

6. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Gestore, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

7. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.

8. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio contiene almeno i seguenti campi obbligatori:

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta;

b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali:

- per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;
- per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;

c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;

d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta:

- per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
- per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza;

e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente

documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

9. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio predisposto dal Gestore riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità per la consegna delle dotazioni per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del Gestore, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea.
10. Il Gestore è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b) il codice utente e il codice utenza;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della tariffa corrispettiva, l'attivazione del servizio.
11. Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente.
12. La richiesta di attivazione del servizio ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare richiesta di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai commi seguenti, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi.
13. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.

VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO

14. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio contiene almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
 - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata (ad esempio allegando copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.) anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
15. Il Gestore è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di

variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
- b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del Gestore che ha preso in carico la richiesta;
- c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della tariffa corrispettiva, la variazione o cessazione del servizio.

- 16. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 co. 3, le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
- 17. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
- 18. In deroga a quanto disposto dal comma 11, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione, fermo restando quanto previsto all'ART.13, comma 5.
- 19. Le risposte alle richieste di attivazione/variazione/cessazione del servizio sono inviate di norma entro trenta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente da parte del gestore

ART.37 Controllo

- 1. Il Gestore, eventualmente in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in comunicazione nonché nelle dichiarazioni finalizzate all'ottenimento delle riduzioni di cui al CAPO 4.
- 2. Il Gestore indica in fattura, coerentemente con quanto previsto nella Carta della qualità, i canali di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.
- 3. Il Gestore esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa.
- 4. Il Gestore a tale scopo può:
 - a. richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b. richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed

aree;

- c. invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - d. utilizzare tecnici o soggetti incaricati dal Gestore;
 - e. accedere ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa mediante personale debitamente autorizzato previo accordo con l'utente.
- 5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 c.c..
 - 6. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
 - 7. In caso di omessa, infedele o tardiva presentazione delle comunicazioni di cui all'ART.36, il Gestore provvede al recupero della tariffa o maggior tariffa dovuta, alla quale sono applicati gli interessi al tasso legale oltre all'applicazione della sanzione di cui all'ART.42 del presente Regolamento.
 - 8. Il recupero della omessa, tardiva o errata corresponsione della tariffa è effettuato con retroattività non superiore ai 5 anni antecedenti a quello in cui il credito è fatto valere, mediante la notifica di un avviso di pagamento della tariffa omessa, non correttamente o tardivamente corrisposta.

ART.38 Informazione all'utenza

- 1. Il Gestore garantisce alla singola utenza la possibilità di accedere ad informazioni e assistenza sui servizi erogati e sulle tariffe applicate nonché la risposta ad eventuali reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, nel rispetto degli elementi informativi dei requisiti minimi previsti dalle deliberazioni ARERA in materia.
- 2. Il Gestore è tenuto inoltre a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano con particolare riferimento a:
 - a. criteri applicati per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della Tariffa;
 - b. numero degli svuotamenti minimi ove applicati e costo unitario degli svuotamenti eccedenti i minimi;
 - c. voci di costo che compongono la Tariffa;
 - d. numero e data dei conferimenti delle frazioni oggetto di misurazione;

- e. riduzioni eventualmente applicate;
 - f. Carta della qualità.
3. Le modalità di accesso alle informazioni di cui al comma 2 devono essere riportate nelle fatture e in ogni altra comunicazione rivolta all'utenza.

ART.39 Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. Il pagamento del documento di riscossione deve essere effettuato entro i termini indicati nel medesimo utilizzando una delle modalità messe a disposizione dal Gestore. Il Gestore è tenuto a garantire almeno una modalità di pagamento gratuita del documento di riscossione e a mettere a disposizione almeno i seguenti canali di pagamento:
 - a) Versamento presso gli sportelli postali;
 - b) Versamento tramite sportello bancario/bancomat abilitati;
 - c) Domiciliazione bancaria o postale;
 - d) Carte di credito;
 - e) Assegni circolari o bancari.Qualora il Gestore preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dallo stesso per l'utilizzo di detta modalità.
2. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Tale termine deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata. Termine di scadenza e data di emissione del documento di riscossione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione.
3. Il documento di riscossione è spedito al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. In alternativa, il documento di riscossione può essere spedito su richiesta tramite posta elettronica ordinaria. I documenti di riscossione sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato.
4. In caso di omesso o parziale pagamento, il Gestore, trascorsi inutilmente 20 giorni solari dalla data di scadenza riportata nel documento di riscossione inviato all'utente, notifica apposito sollecito di pagamento avente valore di messa in mora, in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione del pagamento, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto, il Gestore procede al recupero del credito nei modi di legge. Oltre al corrispettivo dovuto il Gestore addebita all'utente gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo successivo ai 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza riportato nel documento di riscossione pari al vigente tasso legale maggiorato di 3,5 punti percentuali. Con l'atto di sollecito è richiesto anche il rimborso delle eventuali spese di notifica postali.

5. Scaduto inutilmente il termine indicato nel sollecito di cui al comma 4, il Gestore notifica atto di contestazione della violazione per omesso o parziale versamento della tariffa prevista all'ART.42.

Art. 39-bis Rateizzazione dei pagamenti

1. Il Gestore è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente Articolo 39:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. In tal caso, al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il Gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:
 - a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
 - b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
5. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 4) non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1), lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al Gestore.

ART.40 Riscossione

1. Il documento di riscossione è inviato dal Gestore almeno una volta all'anno secondo le modalità e con i contenuti prescritti agli Articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del TITR (Testo integrato in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti) di cui alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019 444/2019/R/rif e s.m.i. È fatta salva la possibilità per il gestore di prevedere una maggiore frequenza di invio del documento di riscossione secondo quanto previsto dall'Articolo 26 del TQRIF di cui alla Delibera ARERA 18 gennaio 2022 15/2022/R/rif (ad esempio nel caso di adesione dell'utente al "plico multiservizio" per allineare il pagamento agli altri servizi attivi con il Gestore), con emissione del conguaglio nell'anno seguente.
2. Le modifiche che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno nonché le riduzioni da applicarsi in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo e comunque entro la prima fatturazione a saldo.

ART.41 Rimborsi e compensazione

1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati di cui all'Articolo 44 evidenzino un credito a favore dell'utente, il Gestore procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:
 - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione.
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera b), resta salva la facoltà del Gestore di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.
3. Il tempo di rettifica degli importi non dovuti è pari a quanto previsto nella Carta della qualità del servizio.
4. Nel caso di utenza domestica occupata da persone residenti nel Comune, il Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
5. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, con le modalità di cui all'art. 44.
6. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

ART.42 Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16, l'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente Regolamento è effettuata dal Comune tramite il Gestore in qualità di soggetto affidatario della gestione del servizio e della riscossione della tariffa, con provvedimento da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. Le sanzioni conseguenti alla violazione del Regolamento TcP che attengano agli omessi o tardivi versamenti, alle infedeltà dichiarative riguardanti le basi imponibili, all'omessa dichiarazione di aree o locali assoggettabili, sono irrogate e rimosse direttamente dal Funzionario responsabile della tariffa nominato dal gestore nell'atto di accertamento esecutivo, di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, emesso secondo le modalità di legge, con il quale si procede al recupero della tariffa non versata. In

coerenza con quanto indicato nel Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, predisposto ed aggiornato da Atersir.

Tutti i proventi vengono sottratti dal totale dei costi del PEF secondo quanto previsto negli atti di regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

2. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie, articolate come dalla tabella seguente. L'importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione indicato, è stabilito ai sensi dell'art. 16, comma 2 legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifica al sistema penale*), in deroga alla disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo:

n.		MINIM A	MASSIM A	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
1	Omesso o parziale versamento della tariffa (art. 39, comma 5)	€ 50,00	€ 500,00	30% degli importi non versati o parzialmente versati
2	Infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo (art. 37, comma 7, art. 13 comma 7)	€ 50,00	€ 500,00	50% degli importi non versati
3	Mancata comunicazione di variazione degli elementi relativi alla tariffa (art. 36, comma 1); mancata comunicazione del venire meno delle condizioni di riduzione (art. 35, comma 2)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
4	Omessa comunicazione di inizio dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, incluso il numero di componenti diversi dai residenti entro i termini (art. 36, commi 1 e 2)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
5	Omessa comunicazione di variazione /cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, entro i termini (art. 36, comma 1, art. 37 comma 8)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
6	Conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse (totalmente o parzialmente) dalla tariffazione (art. 5 comma 9, art. 13, comma 8) o provenienti da aree escluse dalla tariffazione (art. 5 comma 9)	€ 250,00	€ 900,00	€ 300,00
7	Omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero nei termini (art. 13, comma 8)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00

3. Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono alla copertura dei costi del servizio secondo quanto previsto negli atti di regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
3. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce dall'Anagrafe Popolazione Residente (o dai Comuni) di cui all'ART.11, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente
4. Al fine di disincentivare l'abbandono e il "turismo dei rifiuti", nel caso di utenza domestica con residenza attiva, in assenza di svuotamenti del rifiuto urbano residuo, si applicano, oltre alla parte fissa, anche la quota variabile normalizzata e gli svuotamenti minimi prestabiliti maggiorati sulla base di quanto eventualmente stabilito nella delibera di approvazione delle tariffe,.
5. Il Gestore è tenuto a comunicare al Comune le violazioni accertate.

ART.43 Contenzioso ed autotutela

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.
3. L'utente può chiedere al Gestore la verifica della corretta applicazione degli elementi e dei parametri che determinano l'ammontare della tariffa, avanzando eventuali richieste di informazioni e reclami motivati con le modalità di cui all'art. 44.
4. Per la soluzione di controversie che non abbiano già trovato composizione a seguito di reclamo l'utente può avvalersi delle procedure di conciliazione presso la CCIAA o il Giudice di Pace, ferma restando la possibilità di ricorrere nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.

Art. 44 Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. L'utente di cui all'Art.7 può presentare al Gestore reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.
2. Il Gestore predispone specifica modulistica per i reclami scritti e per le richieste di rettifica degli importi addebitati. La modulistica è accessibile dalla home page del sito internet del Gestore e disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online, e deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi dell'utente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con

l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;

- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
- il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Gestore il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma 2) purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.

4. Gli operatori del Gestore addetti al servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.

5. Il Gestore è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta motivata ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazioni o di rettifica degli importi addebitati, utilizzando una terminologia di uso comune nonché ad indicare nella stessa i seguenti elementi minimi comuni alle tre tipologie di richiesta scritta considerate:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.

Con riferimento al reclamo scritto, nella risposta devono essere riportati, oltre agli elementi minimi comuni sopra riportati:

- a) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
- c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, nella risposta deve essere riportato, oltre agli elementi minimi comuni sopra riportati, l'esito della verifica e in particolare:

- a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- c) i dati di produzione dei rifiuti riportati nel documento di riscossione contestato;
- d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

6. Le risposte ai reclami e alle richieste di cui al comma 1 sono inviate di norma entro trenta (30) giorni lavorativi dalla data di ricevimento da parte del Gestore per i reclami scritti e le richieste scritte di informazioni ed entro sessanta (60) giorni lavorativi per le richieste scritte di rettifica degli importi addebitati. Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, il gestore utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

CAPO 6 - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.44 Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'art. 1 co. 527 L. 27 dicembre 2017 n. 205.

ART.45 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/.....

ALLEGATI

Allegato 1 – COMPOSIZIONE DELLE TARIFFA

Allegato 2 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

ALLEGATO 1 - Comuni di: Castelfranco Emilia, Spilamberto, Marano sul Panaro e Guiglia

Composizione della tariffa

1. Calcolo della tariffa delle utenze domestiche

La tariffa si compone di una quota fissa, una quota variabile normalizzata, una quota variabile di base ed eventualmente di una quota variabile aggiuntiva. Per le utenze domestiche si calcola con il seguente algoritmo:

$$\textbf{TARIFFA} = \textbf{Qf} + \textbf{Qvn} + \textbf{Qvb} + \textbf{Qva}$$

Qf: QUOTA FISSA. La quota fissa è calcolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare e della superficie dell'immobile. Copre i costi relativi alla pulizia e spazzamento ed i costi generali di gestione.

Qvn: QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA. La quota variabile normalizzata è calcolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare. Copre i costi della raccolta e del trattamento dei rifiuti differenziati.

Qvb: QUOTA VARIABILE DI BASE. È calcolata in base al numero di conferimenti minimi (in litri) di rifiuto indifferenziato stabiliti in funzione del numero di componenti il nucleo familiare. Copre i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti indifferenziati.

Qva: QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA. È calcolata in base ai conferimenti (in litri) eccedenti quelli minimi stabiliti. Pertanto, si applica solo in caso di superamento dei conferimenti minimi previsti.

Alla bolletta potranno essere applicate le riduzioni / agevolazioni previste dal regolamento.

2. Calcolo della tariffa delle utenze non domestiche

La tariffa si compone di una quota fissa, una quota variabile normalizzata, una quota variabile di base ed eventualmente di una quota variabile aggiuntiva. Per le utenze non domestiche si calcola con il seguente algoritmo:

$$\textbf{TARIFFA} = \textbf{Qf} + \textbf{Qvn} + \textbf{Qvb} + \textbf{Qva}$$

Qf: QUOTA FISSA. La quota fissa è calcolata in funzione della tipologia di attività (categoria tariffaria) e della superficie ove l'attività è svolta. Copre i costi relativi alla pulizia e spazzamento ed i costi generali di gestione.

Qvn: QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA. La quota variabile normalizzata è calcolata in funzione della tipologia di attività (categoria tariffaria) e della superficie ove l'attività è svolta. Copre i costi della raccolta e del trattamento dei rifiuti differenziati.

Qvb: QUOTA VARIABILE DI BASE È calcolata in base al numero di conferimenti minimi (in litri) di rifiuto indifferenziato stabiliti in funzione della volumetria della dotazione assegnata all'utente. In presenza di più dotazioni, i conferimenti minimi (in litri) saranno determinati sulla volumetria del contenitore più piccolo assegnato all'utenza. Copre i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti indifferenziati.

Qva: QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA È calcolata in base ai conferimenti (in litri) eccedenti quelli minimi stabiliti. Pertanto, si applica solo in caso di superamento dei conferimenti minimi previsti.

Alla bolletta potranno essere applicate le riduzioni / agevolazioni previste dal regolamento.

ALLEGATO 1 – Comune di Modena

Composizione della tariffa

1. Calcolo della tariffa delle utenze domestiche

La tariffa si compone di una quota fissa, una quota variabile normalizzata, una quota variabile di base ed eventualmente di una quota variabile aggiuntiva. Per le utenze domestiche si calcola con il seguente algoritmo:

$$\textbf{TARIFFA} = \textbf{Qf} + \textbf{Qvn} + \textbf{Qvb} + \textbf{Qva}$$

Qf: QUOTA FISSA. La quota fissa è calcolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare e della superficie dell'immobile. Copre i costi relativi alla pulizia e spazzamento ed i costi generali di gestione.

Qvn: QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA. La quota variabile normalizzata è calcolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare. Copre i costi della raccolta e del trattamento dei rifiuti differenziati.

Qvb: QUOTA VARIABILE DI BASE. È calcolata in base al numero di conferimenti minimi (in litri) di rifiuto indifferenziato stabiliti in funzione del numero di componenti il nucleo familiare. Copre i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti indifferenziati.

Qva: QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA. È calcolata in base ai conferimenti (in litri) eccedenti quelli minimi stabiliti. Pertanto, si applica solo in caso di superamento dei conferimenti minimi previsti.

Alla bolletta potranno essere applicate le riduzioni / agevolazioni previste dal regolamento.

2. Calcolo della tariffa delle utenze non domestiche

La tariffa si compone di una quota fissa, una quota variabile normalizzata, una quota variabile di base ed eventualmente di una quota variabile aggiuntiva. Per le utenze non domestiche si calcola con il seguente algoritmo:

$$\textbf{TARIFFA} = \textbf{Qf} + \textbf{Qvn} + \textbf{Qvb} + \textbf{Qva}$$

Qf: QUOTA FISSA. La quota fissa è calcolata in funzione della tipologia di attività (categoria tariffaria) e della superficie ove l'attività è svolta. Copre i costi relativi alla pulizia e spazzamento ed i costi generali di gestione.

Qvn: QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA . La quota variabile normalizzata è calcolata in funzione della tipologia di attività (categoria tariffaria) e della superficie ove l'attività è svolta. Copre i costi della raccolta e del trattamento dei rifiuti differenziati.

Qvb: QUOTA VARIABILE DI BASE È calcolata in base al numero di conferimenti minimi (in litri) di rifiuto indifferenziato stabiliti in funzione della volumetria della dotazione assegnata all'utente. In presenza di più dotazioni, i conferimenti minimi (in litri) saranno determinati sulla volumetria di tutti i contenitori assegnati all'utenza. Copre i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti indifferenziati.

Qva: QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA È calcolata in base ai conferimenti (in litri) eccedenti quelli minimi stabiliti. Pertanto, si applica solo in caso di superamento dei conferimenti minimi previsti.

Alla bolletta potranno essere applicate le riduzioni / agevolazioni previste dal regolamento.

ALLEGATO 2

CASTELFRANCO EMILIA

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
1-1A	Scuole con progetti RD
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
3-3A	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta - AREE SCOPERTE
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
4-4A	Campeggi, distributori di carburanti - AREE SCOPERTE
5	Stabilimenti Balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case Di Cura E Riposo
10	Ospedale
11	Uffici, agenzie,
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi Di Beni Durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
19-19A	Carrozzeria, autofficina, elettrauto - AREE SCOPERTE
20	Attività industriali con capannoni di produzione
20-20A	Attività industriali con capannoni di produzione - AREE SCOPERTE
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
21-21A	Attività artigianali di produzione beni specifici - AREE SCOPERTE
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, Birrerie, Hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
24-24A	Bar, caffè, pasticceria - AREE SCOPERTE
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
25-25A	Supermercato di generi misti
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, Pescherie, Fiori E Piante, Pizza Al Taglio
27-27A	Pizza Al Taglio
28	Ipermercati Di Generi Misti
29	Banchi Di Generi Alimentari
30	Discoteche, Night-Club
31	Parti Comuni Condomini

ALLEGATO 2
COMUNE DI GUIGLIA
Categorie di utenze non domestiche

Comuni fino a 5.000 abitanti	
1	Musei , biblioteche, scuole, Associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3	Stabilimenti Balneari
4	Autosaloni, esposizioni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case Di Cura E Riposo
8	Agenzie, Uffici
9	Banche, istituti di credito e studi professionali
10	Negozi abbigliamento, cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
11	Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
12	Attività artigianali tipo botteghe (fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
13	Autofficina, carrozzeria, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
21	Discoteche, night club
22	Autorimesse, magazzini di deposito senza vendita diretta
23	Parti comuni condomini

ALLEGATO 2
COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti Balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case Di Cura E Riposo
10	Ospedale
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, , tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato
16	Banchi Di Beni Durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, Birrerie, Hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercati, pane e pasta macellerie, salumi e formaggi, Generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al Taglio
28	Ipermercati Di Generi Misti
29	Banchi Di Generi Alimentari
30	Discoteche, Night-Club
31	Parti Comuni Condomini

ALLEGATO 2

COMUNE DI MODENA

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

CAT.	ATTIVITA'
1A	Musei, biblioteche, scuole
1B	Scuole con riduzione
1C	Parrocchia, luogo di culto, Polisportiva, Associazione
2	Cinematografi e teatri
3A	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
3B	Magazzino, stoccaggio merci
3C	Grossista
4B	Campeggi, distributori carburanti
4A	Area di Campeggio, Area di Distributore, Parcheggio
4C	Impianto sportivo, Palestra
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedale
11	Uffici, agenzie
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di generi alimentari
29A	Banchi di mercato coperto generi alimentari misti con o senza somministrazione
29B	Banchi di mercato coperto ortofrutta, pesci, fiori
29C	Banchi di mercato coperto beni durevoli
30	Discoteche, night club
31	Parti comuni condominiali

ALLEGATO 2

COMUNE DI SPILAMBERTO

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
4 A	Aree di distributori carburanti
5	Stabilimenti Balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case Di Cura E Riposo
10	Ospedale
11	Uffici, agenzie,
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi Di Beni Durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
19 A	Aree scoperte magazzini
20	Attività industriali con capannoni di produzione
20 A	Aree scoperte magazzini
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
21 A	Aree scoperte magazzini
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, Birrerie, Hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, Pescherie, Fiori E Piante, Pizza Al Taglio
28	Ipermercati Di Generi Misti
29	Banchi Di Generi Alimentari
30	Discoteche, Night-Club
31	Parti Comuni Condomini

**REGOLAMENTO TIPO
PER LA DISCIPLINA DELLA
TARIFFA RIFIUTI
CORRISPETTIVA**

**AMBITO TERRITORIALE DI
MODENA**

Approvato con delibera del Consiglio d'Ambito n°..... del

INDICE

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART.1 Oggetto.....	3
ART.2 Definizioni.....	3
ART.3 Il servizio di gestione integrata dei rifiuti.....	7
ART.4 Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva	8
ART.5 Presupposto e ambito di applicazione.....	8
ART.6 Classificazione dei locali e delle aree	11
CAPO 2 – PRESUPPOSTI.....	13
ART.7 Utente obbligato al pagamento.....	13
ART.8 Obbligazione pecuniaria.....	14
ART.9 Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario.....	17
ART.10 Imposte di legge	17
ART.11 Accesso ai dati	17
CAPO 3 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	18
.....	
ART.12 Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 198 comma 2-bis e dell’art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006.....	18
ART.13 Obblighi di comunicazione per l’utenza non domestica	19
CAPO 4 – RIDUZIONI	21
ART.14 Riduzioni per avvio autonomo a riciclo	21
ART.15 Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio	21
ART.16 Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio	21
ART.17 Riduzioni per il compostaggio individuale	22
ART.18 Riduzioni per il compostaggio di comunità.....	22
ART.19 Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo	23
ART.20 Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.....	23
ART.21 Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero	23
ART.22 Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta.	23
ART.23 Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo	24
ART.24 Riduzioni per il conferimento presso i Centri del riuso	24
ART.25 Riduzioni per punti vendita certificati	24

ART.26	Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari.....	24
ART.27	Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari.....	25
ART.28	Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo.....	25
ART.29	Riduzioni per l'utenza non domestica che attua il vuoto a rendere	26
ART.30	Riduzioni per l'utenza non domestica che promuove l'utilizzo della "food-bag" per l'asporto del cibo avanzato nella ristorazione commerciale.	26
ART.31	Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario	26
ART.32	Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica.....	27
ART.33	Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)	27
ART.34	Riduzioni per manifestazioni ed eventi.....	27
ART.35	Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni	27
CAPO 5 -	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.....	29
ART.36	Comunicazione	29
ART.37	Controllo	30
ART.38	Informazione all'utenza.....	31
ART.39	Modalità di versamento e sollecito di pagamento.....	32
ART. 39-bis	Rateizzazione dei pagamenti.....	33
ART.40	Riscossione	32
ART.41	Rimborsi e compensazione.....	33
ART.42	Sanzioni.....	33
ART.43	Contenzioso ed autotutela.....	35
ART. 44	Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica dei importi addebitati	35
CAPO 6 -	NORME TRANSITORIE E FINALI	35
ART.45	Norme di rinvio e clausola di salvaguardia	35
ART.46	Entrata in vigore	35
ALLEGATI		36

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 Oggetto

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d'Ambito dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti di cui all'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*) di seguito ATERSIR, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva e la sua applicazione, sulla base di un servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati*).
2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui trattamento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e dei costi operativi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche avviati autonomamente a recupero di cui all'ART.12. Per la definizione delle componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria si fa riferimento al Metodo Tariffario Rifiuti vigente previsto dall'Autorità per la regolazione Energia, Reti e Ambiente

(ARERA) di cui al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*).

3. Le modalità di applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva sono riportate in Allegato 1 al presente Regolamento.
4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART.2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **«rifiuto»**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) **«rifiuti urbani»** ai sensi dell'art. 183, lett. b-ter, del d.lgs. n. 152/2006:
 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-*quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. n. 152/2006;
 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - 6 bis. i rifiuti accidentalmente pescati nonché quelli volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune
- I rifiuti urbani non includono, ai sensi della lett. b-sexies dell'art. 183 del d.lgs. n. 152/2006, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di

depurazione, i veicoli fuori uso e i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti nell'ambito di attività di impresa, fermo restando quanto previsto al punto 2 della presente definizione.

c) **«rifiuti speciali»**, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 sono:

1. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
2. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. n. 152/2006;
3. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006 ;
4. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
5. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
6. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
9. i veicoli fuori uso.

d) **«produttore di rifiuti»**: ai sensi dell'art. 183, lett. f), del d.lgs. n.152/2006, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di dettirifiuti (nuovo produttore);

e) **«detentore»**: ai sensi dell'art. 183, lett. h), del d.lgs. n. 152/2006, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

f) **«conferimento»**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;

g) **«gestione dei rifiuti»**: ai sensi dell'art. 183, lett. n), del d.lgs. n. 152/2006, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di

materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

- h) «**Carta della qualità**»: documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- i) «**Gestore**»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- j) «**prevenzione**»: ai sensi dell'art. 183, lett. m) del d.lgs. n. 152/2006, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- k) «**riutilizzo**»: ai sensi dell'art. 183, lett. r) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- l) «**centro del riuso**»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- m) «**preparazione per il riutilizzo**»: ai sensi dell'art. 183, lett. q) del d.lgs. n. 152/2006, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- n) «**raccolta**»: ai sensi dell'art. 183, lett. o) del d.lgs. n. 152/2006, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lett. mm) dell'art. 183 ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- o) «**centro di raccolta**»: ai sensi dell'art. 183, lett. mm) del d.lgs. n. 152/2006 un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- p) «**dotazione per la raccolta**»: contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani consegnati all'utente. La dotazione per le frazioni oggetto di misurazione puntuale deve identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;
- q) «**raccolta differenziata**»: ai sensi dell'art. 183, lett. p) del d.lgs. n.

152/2006, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

- r) «**riciclaggio**»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- s) «**recupero**»: ai sensi dell'art. 183, lett. t) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
- t) «**spazzamento delle strade**»: ai sensi dell'art. 183, lett. oo) del d.lgs. n. 152/2006, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- u) «**autocompostaggio**»: ai sensi dell'art. 183, lett. e) del d.lgs. n. 152/2006, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- v) «**compostaggio di comunità**»: ai sensi dell'art. 183, lett. qq-bis) del d.lgs. n. 152/2006, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- w) «**rifiuto organico**»: ai sensi dell'art. 183, lett. d) del d.lgs. n. 152/2006, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- x) «**rifiuto urbano residuo**»: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani (EER 20.03.01);
- y) «**utente**»: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- z) «**utenza**»: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e riferibili, a

qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;

- aa) «**utenza domestica**»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- bb) «**utenza non domestica**»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- cc) «**utenza singola**»: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di una propria dotazione per la raccolta;
- dd) «**utenza domestica condominiale**»: utenza domestica che dispone per la frazione di rifiuto raccolto, di una dotazione attribuita al condominio;
- ee) «**utenza aggregata**»: ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. d), del decreto 20 aprile 2017, il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;
- ff) «**aree pertinenziali**»: locali o aree scoperte classificati nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse – senza fine di lucro) e C/7 (tettoie chiuse o aperte) rientranti nella definizione di pertinenza ai sensi dell'art. 817 c.c., ubicati a un indirizzo non diverso da quello dell'immobile principale della medesima utenza, ovvero ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sito l'immobile principale. Possono essere considerate aree pertinenziali anche locali o aree scoperte ubicati ad altro indirizzo rispetto all'immobile principale, purché situati nel territorio comunale e a condizione che l'utente ne comprovi il rapporto funzionale e non richieda una specifica dotazione per la raccolta;
- gg) «**parte fissa della tariffa**»: è la quota parte della tariffa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- hh) «**parte variabile della tariffa**»: è la quota parte della tariffa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.

ART.3 Il servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. Ai sensi del dell'art. 14, comma 27, lett. f) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), convertito, con legge 30 luglio 2010, n. 122, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.
2. Il servizio è svolto dal Gestore individuato da ATERSIR, secondo le modalità indicate nel Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo - es. recupero di energia, smaltimento).
4. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.
5. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore e dalla Carta della qualità, oltre che dalle disposizioni previste dal presente Regolamento, nonché dagli atti emanati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

ART.4 Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013, su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza.
2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della Tariffa.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

ART.5 Presupposto e ambito di applicazione

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso

adibiti, esistenti sul territorio del Comune, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. La superficie tariffabile, qualora ne sia previsto l'utilizzo tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della tariffa, è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui all'ART.36, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In sede di accertamento, qualora non fosse possibile individuare la superficie calpestabile, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'Allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.
4. Qualora il modello tariffario utilizzi la superficie tariffabile tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della tariffa, nel calcolo delle superfici non sono considerate:
 - a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, l'utente di cui all'ART.7 deve presentare al Gestore copia dei formulari di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie è assoggettata alla Tariffa per l'intero anno solare;
 - b) i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva occupate da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei

magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati;

- c) le superfici dove avviene lavorazione da attività industriale, comprese le parti di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, occupate da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche
- d) qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta, le percentuali di abbattimento individuate nella delibera di approvazione della tariffa;
- e) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
- f) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- g) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- h) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- i) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- j) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- k) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla Tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in

mananza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;

- l) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- m) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);
- n) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,5 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno 3 lati verso l'esterno;
- o) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

5. La Tariffa rifiuti corrispettiva non si applica a:

- a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra. Rimangono soggetti a tariffazione i locali coperti anche se privi di allacci ai pubblici servizi in quanto pertinenze di utenze principali salvo prova contraria documentata da parte dell'utenza che il locale risulti chiuso e non utilizzato;
- b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- c) unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
- d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.

6. L'esclusione dal pagamento della Tariffa, in base ai casi previsti nei commi precedenti, deve essere richiesta dall'utente in sede di comunicazione di attivazione o di variazione del possesso e detenzione con apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore e comunque direttamente rilevabile da elementi oggettivi e supportata da idonea documentazione.

7. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa fuori dal caso di cui all' ART.12.
8. La Tariffa si applica alle attività agricole per connessione ai sensi dell'art. 2135 c.c. limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani per le attività simili per natura e tipologia di rifiuti prodotti a quelle individuate all'Allegato L-quinquies della parte IV del d.lgs. n. 152/2006.
9. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tariffazione o provenienti da aree escluse dalla tariffazione ai sensi del presente articolo, si applica la tariffa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, oltre alla sanzione di cui all'ART.42.

ART.6 Classificazione dei locali e delle aree

1. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni. Le tariffe sono distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate distinte attività.
2. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.
3. La classificazione dell'utenza non domestica è riportata nell'[Allegato 2](#) al presente Regolamento. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'[Allegato 2](#) al presente Regolamento è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti tenendo conto dei coefficienti di produzione dei rifiuti come definiti nell'atto di approvazione delle tariffe.
4. Ai fini della classificazione di cui al comma 3, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività o a quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata e verificata dal Gestore, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A..

5. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.
6. Il criterio della tariffa unica nel caso delle utenze non domestiche può essere superato ove l'utente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni. In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso. Il Gestore può eseguire le opportune verifiche del caso o prescrivere l'adozione di idonei sistemi di verifica delle effettive quantità di rifiuti prodotti.
7. In sede di prima applicazione della Tariffa le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA o a categoria ritenuta più coerente con l'effettiva attività svolta.

CAPO 2 – PRESUPPOSTI

ART.7 Utente obbligato al pagamento

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti, fatta eccezione per le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà prevista dal comma 2-bis dell'art. 198 del d.lgs. n. 152/2006 per l'avvio a recupero al di fuori del servizio pubblico dei propri rifiuti urbani, sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione o dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
 - a) per l'utenza domestica, colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza, ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - b) per l'utenza non domestica, colui che ha sottoscritto la scheda di

attivazione dell'utenza, ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre, per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.

4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3 lett. a), e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione della tariffa, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 183 giorni/anno, il soggetto obbligato al pagamento della tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale. Per gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza (locazione di natura transitoria o studentesca), il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.
7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive dirette all'ospitalità secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (*Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità*), ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali attività sono considerate "utenza non domestica".
9. Per le attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 si applica la Tariffa per le utenze domestiche.
10. Ad esclusione dei casi previsti al comma 9 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tale scopo. In difetto, si applica la Tariffa prevista per l'utenza domestica.
11. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non

in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

12. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.
13. Ferma restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma 12, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. È comunque tenuto a presentare, nei termini dell'ART.36 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.
14. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali di cui all'ART.5 comma 4 lettera c), ai condominii che hanno nominato un amministratore, su richiesta, può essere intestata apposita utenza condominiale e in tal caso sono consegnate le relative dotazioni. A tali utenze sarà applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti effettivamente misurati
15. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*) e dalle determinazioni di ARERA.

ART.8 Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata secondo il criterio pro die per anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo riportate in Allegato 1 al presente Regolamento.
2. Le richieste di attivazione, cessazione e variazione del servizio di cui all'art. 36 producono i loro effetti secondo quanto disciplinato ai commi 11), 16), 17) e 18) del medesimo articolo.
3. In deroga a quanto previsto al comma precedente, in caso di presentazione della richiesta di cessazione del servizio oltre il termine indicato all'art. 36 comma 1, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.
4. Nel caso di fornitura della dotazione per la raccolta, può essere istituito il

deposito cauzionale in carico all'utente a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori stessi. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale, nonché i termini e le condizioni, sono eventualmente stabiliti nell'[Allegato tariffario](#).

5. L'utente, fatto salvo il caso di cui al comma 2-bis, dell'art.198 del d.lgs. n. 152/2006 per le frazioni avviate a recupero al di fuori del servizio pubblico, è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni, messe a disposizione dal Gestore, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta di attivazione del servizio, al fine di consentire l'erogazione del servizio; il termine è di 10 giorni lavorativi nel caso in cui fosse necessario un sopralluogo. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Gestore è tenuto alla consegna domiciliare su richiesta dell'utenza.
6. In assenza delle condizioni di cui al secondo periodo del comma 5, l'utenza domestica che non abbia ritirato la propria dotazione entro termini previsti, è comunque tenuta al pagamento della parte fissa della tariffa, della quota variabile normalizzata, della parte variabile relativa agli svuotamenti minimi e della maggiorazione prevista nell'allegato tariffario. In caso di utenza non domestica, qualora non dimostri di avere avviato autonomamente a recupero il rifiuto oggetto di misurazione al di fuori del servizio pubblico, è comunque dovuto il pagamento della parte fissa della tariffa, della quota variabile normalizzata, della parte variabile relativa agli svuotamenti minimi e della maggiorazione prevista nell'allegato tariffario.
7. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta. In caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione. Nel caso di furto o di danneggiamento dovuto ad atto vandalico la sostituzione avviene con onere a carico del servizio a fronte della presentazione della relativa denuncia. Nei rimanenti casi la sostituzione avviene a carico dell'utente. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o perdita fino al giorno della relativa denuncia o comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Gestore. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore entro la data di richiesta di cessazione del servizio con le modalità indicate dai canali di contatto di Hera.
8. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici per i nuclei residenti ovvero alla dichiarazione di

attivazione/variazione dell'utenza in caso di nuclei non residenti;

b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a 3 persone per l'utenza domestica stabilmente occupata da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare

le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall' ART.36 del presente Regolamento;

c) si considera un numero di occupanti pari a 1 per l'utenza domestica tenuta a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) salvo diverso riscontro da presentarsi a cura dell'utente;

d) si considera un numero di occupanti pari a 1 per l'utenza domestica tenuta a disposizione non locata, salvo diverso riscontro da presentarsi a cura dell'utente;

e) nei casi di cui all'ART.7, comma 9 (strutture ricettive non esercitate in forma di impresa), la consistenza del nucleo familiare è determinata, tenendo conto del numero effettivo dei giorni di locazione, come segue: su specifica richiesta dell'utente, il numero dei componenti dell'utenza è maggiorato del numero dei posti letto, fino ad un max di 6.

9. Il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in strutture sanitarie, sociali o simili come, esemplificativamente, Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, case-famiglia, case albergo, carceri. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei soggetti che hanno la residenza o la dimora all'estero con assenza documentata dalla residenza per almeno 12 mesi all'anno.

10. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti stabilmente dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo ART.36. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

11. Qualora l'occupante non sia titolare di altre utenze domestiche nel territorio comunale, le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche qualora non vi sia svolta un'attività riconducibile a quelle riportate in [Allegato 2](#). In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

12. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco

dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nella prima fatturazione utile. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'ART.36 del presente Regolamento.

ART.9 Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario

1. I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza riportate nell'[Allegato 2](#). La ripartizione della Tariffa tra parte fissa e variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe, in conformità al Metodo tariffario vigente disciplinato da ARERA.
2. Le Tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la parte fissa sia per la parte variabile, sono approvate con deliberazione del Consiglio locale di ATERSIR entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni o da altre disposizioni di legge. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
3. I costi del servizio sono definiti sulla base del Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore, inseriti nel Piano Economico Finanziario redatto dal Gestore, validati da ATERSIR ed approvati da ARERA secondo quanto previsto dal metodo tariffario vigente.

ART.10 Imposte di legge

1. Alla Tariffa sono applicati i tributi previsti dalla Legge.

ART.11 Accesso ai dati

1. Il Gestore acquisisce i dati necessari alla gestione del servizio pubblico dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*). Nelle more dell'operatività dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), il Comune fornisce al gestore le banche dati di cui è titolare, necessarie alla gestione della Tariffa corrispettiva puntuale.

ART. 11-bis Tariffa Giornaliera

1. Per le tipologie di occupazioni temporanee di suolo pubblico o gravate da servitù di

pubblico passaggio diverse da quelle di cui all' ART. 20, il Gestore applicherà la tariffa giornaliera. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione la comunicazione deve essere presentata secondo le modalità previste all' ART. 36.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si applica la tariffa annuale.
3. La tariffa giornaliera è fissata nella misura di $1/365$ della quota fissa e della quota variabile normalizzata della tariffa annuale, maggiorata di un importo percentuale definito nella delibera di approvazione della tariffa. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. La tariffa è riscossa dal Gestore su segnalazione effettuata dall'ufficio comunale competente ad autorizzare l'occupazione del relativo suolo.
5. In occasione di manifestazioni e spettacoli in area pubblica o privata non compresi nell'elenco annuale e nei relativi aggiornamenti trasmessi dal Comune al Gestore l'organizzatore è tenuto a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta e gestione, accollandosi i relativi oneri.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa annuale.

CAPO 3 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

ART.12 Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del d.lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li conferiscono, in tutto o in parte, al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al riciclo o al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo o recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni e comunque per un periodo non inferiore a quanto stabilito dalla norma statale e sono tenute agli obblighi di comunicazione di cui al successivo ART.13. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.

ART.13 Obblighi di comunicazione per l'utenza non domestica

1. Per consentire la corretta programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui all'ART.12 e avviare al riciclo recupero tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC al Gestore entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, oltre a quanto previsto all'art. 14 della

legge regionale 29 dicembre 2020, n. 11 (*Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2021*) l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tariffabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare al riciclo o al recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, con obbligatoria indicazione dei codici EER 200301 relativi alle filiere che si intende avviare fuori dal servizio pubblico e l'impegno a restituire le eventuali dotazioni in uso.

3. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione prevista all'art. 14 della legge regionale n. 11/2020, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di avvio al riciclo o al recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale comunicazione di variazione ai fini della Tariffa.
4. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo al riciclo o al recupero di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Gestore - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati -, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), con obbligatoria indicazione del codice EER 200301 relativo al rifiuto indifferenziato in caso di uscita totale dal servizio;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), con obbligatoria indicazione del codice EER 200301 relativo al rifiuto indifferenziato in caso di uscita totale dal servizio, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Gestore comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

- 6. Il Gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni, anche attraverso soggetti terzi qualificati, al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Gestore provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'ART.42, fermo restando più gravi violazioni.
- 7. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa. Si applica inoltre la sanzione prevista all'ART.42.

Art. 14 Periodo transitorio

- 1. Le utenze non domestiche che nel 2025 si sono avvalse della facoltà di avviare autonomamente a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013, possono continuare con le medesime modalità per i rimanenti mesi dell'annualità 2025. Qualora intendano avvalersi della medesima facoltà anche per le annualità successive al 2025, devono attenersi a tutti obblighi di

cui all'articolo 13.

2. Per la sola annualità 2025, limitatamente alle utenze di cui al comma 1 del presente articolo, la comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 13 verso il gestore e, per conoscenza al Comune, è prorogata fino al 31 luglio.

CAPO 4 – RIDUZIONI

ART.15 Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio

1. La Tariffa è dovuta nella misura del 20% della quota fissa e quota variabile normalizzata nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART.16 Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio

1. Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l'utenza, alla Tariffa si applicano le riduzioni di cui al comma 2.
2. La riduzione di cui al comma 1 è pari al 60% della tariffa per le utenze poste a una distanza superiore a 500 mt dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dall'utente con la presentazione della comunicazione di cui al successivo ART.36 e viene meno a seguito dell'attivazione del servizio di raccolta.

ART.17 Riduzioni per il compostaggio individuale

1. All'utenza domestica che effettua autocompostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.) è applicata una riduzione della

Tariffa così determinata: è applicata la riduzione indicata nell'allegato alla delibera tariffaria.

2. All'utenza non domestica di cui all'art. 208, comma 19-bis del d.lgs. 152/2006 che effettua l'autocompostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della Tariffa indicata nell'allegato alla delibera tariffaria se previsto.
3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute su richiesta al Gestore da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del Gestore. La riduzione decorre dalla data di consegna della compostiera da parte del Gestore o, negli altri casi, dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Il Gestore può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica dell'autocompostaggio individuale nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate.
5. Ad esito della verifica di cui al comma 4 il Gestore, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.
6. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro i termini stabiliti all'ART.36 riconsegnando altresì la compostiera se ricevuta in dotazione.

ART.18 Riduzioni per il compostaggio di comunità

1. All'utenza domestica e non domestica che effettua sul luogo di produzione il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto delle disposizioni statali di riferimento, è applicata una riduzione della Tariffa così determinata: è applicata la riduzione indicata nell'allegato alla delibera tariffaria se previsto.
2. Il Gestore, anche su segnalazione del Comune, qualora sia stato riscontrato che la pratica del compostaggio di comunità non è effettuata secondo quanto indicato dalla normativa di riferimento, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.
3. La riduzione è riconosciuta agli utenti che conferiscono alle apparecchiature comuni su richiesta presentata al Gestore da parte del responsabile delle stesse il quale è tenuto a compilare un'istanza secondo un modello di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale indica i nominativi dei conferenti.

ART.19 Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso

stagionale o altro uso limitato e discontinuo

1. Per le abitazioni, relative ad utenze domestiche non residenti, tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo è applicata una riduzione della Tariffa così determinata: nel caso in cui l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare, previa richiesta documentata dell'interessato, è riconosciuta una riduzione % della quota fissa e della quota variabile normalizzata, così come stabilita nella delibera di approvazione della tariffa, e la quota variabile di base è commisurata ai litri minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni.

ART.20 Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente

1. Per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è applicata una riduzione della Tariffa così determinata: è riconosciuta una riduzione % della quota fissa e della quota variabile normalizzata, così come stabilita nella delibera di approvazione della tariffa, e la quota variabile di base è commisurata ai litri minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
3. La riduzione tariffaria di cui al comma 1 è riconosciuta, su richiesta dell'utente a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. L'utente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della comunicazione di variazione. La stessa cessa, comunque, alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART.21 Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero

1. Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero è applicata una riduzione della Tariffa così determinata: previa richiesta documentata dell'interessato, è riconosciuta una riduzione % della quota fissa e della quota variabile normalizzata, così come stabilita nella delibera di approvazione della tariffa, e la quota variabile di base è commisurata ai litri minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione che

comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni.

ART.22 Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta

1. Allo scopo di incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti è prevista una riduzione della Tariffa per l'utente che conferisce i propri rifiuti riciclabili presso i Centri di Raccolta dotati di strumenti di misurazione.
2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti riciclabili conferiti, è così determinata: è applicata la riduzione indicata nell'allegato alla delibera tariffaria.

ART.23 Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo

1. Allo scopo di incrementare la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti è prevista una riduzione della Tariffa per l'utente che conferisce i propri rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo dotati di strumenti di misurazione.
2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti conferiti, è determinata nell'allegato tariffario, se prevista.

ART.24 Riduzioni per il conferimento presso i Centri del riuso

1. Allo scopo di incrementare il riutilizzo dei beni e di favorire al contempo la prevenzione dei rifiuti è prevista una riduzione della Tariffa per l'utente che conferisce beni riutilizzabili presso i Centri del Riuso.
2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di beni conferiti, è determinata nell'allegato tariffario, se prevista.
3. L'attestazione dei quantitativi conferiti dalla singola utenza viene effettuata secondo le modalità eventualmente previste nell'allegato tariffario.

ART.25 Riduzioni per punti vendita certificati

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa per l'utenza non domestica che attua azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti quali la vendita di prodotti sfusi o alla spina ed abbia ottenuto formale certificazione del punto vendita sotto il profilo ambientale.
2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti non prodotti ovvero alle modalità di attuazione delle azioni di prevenzione nella produzione dei rifiuti, è determinata nell'allegato tariffario, se prevista.

ART.26 Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 (*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*) le eccedenze alimentari idonee al consumo umano disciplinate dalla medesima legge ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi.
2. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica che in via continuativa devolve le proprie eccedenze alimentari non idonee al consumo umano di cui alla legge n. 166/2016 per alimentazione animale qualora idonee a tal fine.
3. Il riconoscimento delle riduzioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla presentazione al Gestore, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente, allegando apposita documentazione.
4. La riduzione di cui al comma 1 commisurata al quantitativo di prodotti devoluti, è così determinata:
 - a) per le attività con superficie inferiore o uguale a 300 mq. si applica una riduzione pari a 300,00 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti;
 - b) per le attività con superficie superiore a 300 mq si applica una riduzione di 300,00 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti fino ad un massimo di tonnellate indicate nella delibera di approvazione delle tariffe, se prevista; per eventuali quantitativi di prodotti alimentari devoluti eccedenti tale limite si applica un'ulteriore riduzione di 20,00 euro per ogni tonnellata devoluta.
5. La riduzione di cui al comma 2, commisurata al quantitativo di prodotti conferiti, è determinata nell'allegato tariffario, se prevista.

ART.27 Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, prodotti non alimentari di cui alle lett. d), d-bis), d-ter), e) del comma 1 dell'art. 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166 derivanti dalla propria attività nel rispetto delle disposizioni previste nel medesimo articolo.
2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Gestore, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente.

3. La riduzione di cui al comma 1 con riferimento alle lett. d) ed e) del comma 1 dell'art. 16 della legge n. 166/2016 è pari a 20,00 euro per ogni tonnellata di prodotti devoluti.
4. La riduzione di cui al comma 1 con riferimento alle lett. d-bis) e d-ter) del comma 1 dell'art. 16 della legge n. 166/2016 è pari a 20 euro per ogni tonnellata di prodotti devoluti, così come stabilito nella delibera di approvazione della tariffa, se prevista.

ART.28 Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa ai soggetti di cui alla lett. g-ter) del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 166/2016 che partecipano a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione, di cui rispettivamente alle lett. g-bis) e g-quater) del comma 1 dell'art. 2 della medesima legge, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (*Attuazione della direttiva 2001/83/CE - e successive direttive di modifica - relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE*).
2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Gestore, a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente.
3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di prodotti conferiti è pari a quanto definito nella delibera di approvazione della tariffa, se prevista.

ART.29 Riduzioni per l'utenza non domestica che attua il vuoto a rendere

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica che applica il sistema del vuoto a rendere.
2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Gestore, a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle tipologie e delle quantità di imballaggi avviati a riutilizzo nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione che attesti l'effettiva cessione al proprio fornitore delle tipologie e delle quantità dichiarate.
3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo in peso di imballaggi resi, è determinata nell'allegato tariffario, se prevista.

ART.30 Riduzioni per l'utenza non domestica che promuove l'utilizzo della "food-bag" per l'asporto del cibo avanzato nella ristorazione commerciale

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica della ristorazione commerciale che promuove presso i propri esercizi l'utilizzo di contenitori riutilizzabili per l'asporto del cibo avanzato da parte dei clienti ed abbia ottenuto formale riconoscimento della pratica nell'ambito di accordi istituzionali finalizzati alla riduzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari.
2. La riduzione di cui al comma 1 è determinata nell'allegato tariffario, se prevista.

ART.31 Riduzioni per l'utenza domestica residente in particolari situazioni di disagio sanitario

1. Per l'utenza domestica residente in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate/certificate dall'organo sanitario competente, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa può essere prevista una riduzione della Tariffa determinata nell'allegato alla delibera tariffaria.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente domestico residente compilando il modulo predisposto dal Gestore, che conterrà l'autocertificazione dello stato di famiglia da cui risulti la presenza nel nucleo familiare del soggetto che necessita di presidi medico-sanitari specifici, e dovrà essere corredata da un documento comprovante la necessità di ricorso ai presidi (certificato del medico di famiglia, certificato dell'ASL competente, certificato di un medico iscritto all'Ordine dei Medici, bolla di consegna dei presidi timbrata dall'ASL, nota dell'ASL o del Comune attestante il diritto alla consegna dei presidi). Il documento deve avere data non antecedente l'anno solare precedente alla richiesta stessa, ad eccezione di quello che attesta una patologia cronica. La richiesta è da presentarsi entro i termini di comunicazione previsti dall'art.36 dalla data in cui si è verificato il presupposto, ed è valida anche per gli anni successivi. La riduzione cessa automaticamente in caso di "uscita" dal nucleo familiare del codice fiscale del soggetto agevolato (decesso, migrazione in altro Comune o a indirizzo differente del medesimo Comune). Qualora venga meno il presupposto legittimante l'agevolazione in corso d'anno, l'interessato deve darne formale comunicazione al Gestore; il diritto all'agevolazione cessa dalla data in cui viene meno il presupposto. La riduzione si applica dalla data in cui si è verificato il presupposto se l'istanza è presentata nei termini di presentazione della comunicazione o, altrimenti, dalla data di presentazione dell'istanza.

ART.32 Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica

1. Per l'utenza non domestica che, in ragione della propria attività (es. case di cura e di riposo per anziani, asili nido etc.), produce in via continuativa rifiuti costituiti da pannolini pediatrici e/o pannoloni per incontinenza "usa e getta" può essere riconosciuta una riduzione della Tariffa determinata nell'allegato alla delibera tariffaria.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente.

ART.33 Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)

1. Per l'utenza domestica nel cui stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a 36 mesi che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta" può essere prevista una riduzione della Tariffa determinata nell'allegato alla delibera tariffaria.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta automaticamente per ogni singolo bambino, sulla base degli aggiornamenti della banca dati utenti da parte dell'anagrafe comunale. Nella trasmissione della banca dati al Gestore, il Comune specifica l'eventuale presenza di minori di 36 mesi. L'agevolazione produce effetti dal giorno di nascita del bambino e cessa automaticamente al compimento del 36° mese di vita.

ART.34 Riduzioni per manifestazioni ed eventi

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa alle manifestazioni ed eventi temporanei di tipo ricreativo, culturale o di animazione sociale, che adottano buone pratiche finalizzate alla riduzione dei rifiuti ed abbiano ottenuto formale riconoscimento delle buone pratiche adottate nell'ambito di iniziative/progetti istituzionali finalizzati alla promozione degli eventi sostenibili.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente secondo le modalità indicate eventualmente nell'allegato tariffario, se prevista.

ART.35 Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni

1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se dichiarate nei termini decadenziali previsti e se documentate, e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Gestore entro 90 giorni solari dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni con le modalità di cui all'art. 36; in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione di cui all'ART.42 per omessa comunicazione di variazione.
3. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso

apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

4. Qualora fossero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate. Le riduzioni di cui al presente titolo non possono, cumulativamente, essere superiori a quanto determinato nella delibera di approvazione della tariffa, relativamente alla quota fissa, quota variabile normalizzata e quota variabile di base della Tariffa medesima.
5. Le riduzioni di cui agli ART.17e ART.18 sono alternative.

CAPO 5 - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ART.36 Comunicazione

1. L'utente, di cui all'ART.7, ha l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio, la variazione o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro 30 giorni(per le comunicazioni di attivazione) o i 90 giorni (per le comunicazioni di variazione o di cessazione) successivi al loro verificarsi e di ottemperare agli adempimenti previsti. La Comunicazione di inizio assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022. Dette comunicazioni devono avvenire mediante la compilazione di appositi modelli e procedure messe a disposizione dal Gestore. In caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine di cui sopra si applicano le sanzioni previste dall'ART.42 del presente Regolamento.
2. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 1), le richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06 devono essere presentate, ai sensi del decreto-legge 41/21, entro il 30 giugno di ciascun anno.
3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate dall'obbligato principale o da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega.
4. Le comunicazioni di cui al comma 1) possono essere inoltrate a mezzo posta, fax, e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, ovvero compilabile online.

La data di invio della comunicazione è:

- per le comunicazioni e le richieste inviate tramite fax o servizi postali, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna al servizio postale incaricato dell'inoltro; nel caso in cui il servizio postale non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;
- per le comunicazioni e le richieste rese disponibili presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta;
- per le comunicazioni e le richieste trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo del gestore o la data di invio della comunicazione, se trasmessa tramite

posta elettronica;

La data di ricevimento della comunicazione è:

- per le richieste e le comunicazioni inviate tramite fax o servizi postali, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna da parte del servizio postale incaricato dell'inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il servizio postale non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;
- per le richieste e le comunicazioni ricevute presso sportelli fisici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;
- per le richieste e le comunicazioni trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della comunicazione;

5. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.

6. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Gestore, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

7. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.

8. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio contiene almeno i seguenti campi obbligatori:

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta;

b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali:

- per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;

- per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;

c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;

d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta:

- per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;

- per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza;

e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

9. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio predisposto dal Gestore riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità per la consegna delle dotazioni per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del Gestore, salvo il

caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea.

10. Il Gestore è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b) il codice utente e il codice utenza;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della tariffa corrispettiva, l'attivazione del servizio.
11. Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente.
12. La richiesta di attivazione del servizio ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare richiesta di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai commi seguenti, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi.
13. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.

VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO

14. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio contiene almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
 - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata (ad esempio allegando copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.) anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
15. Il Gestore è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del Gestore che ha preso in carico la richiesta;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della tariffa corrispettiva, la variazione o cessazione del servizio.

16. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 co. 3, le richieste di cessazione del

servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

17. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
18. In deroga a quanto disposto dal comma 11, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione, fermo restando quanto previsto all'ART.13, comma 5.
19. Le risposte alle richieste di attivazione/variazione/cessazione del servizio sono inviate di norma entro trenta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente da parte del gestore

ART.37 Controllo

1. Il Gestore, eventualmente in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in comunicazione nonché nelle dichiarazioni finalizzate all'ottenimento delle riduzioni di cui al CAPO 4.
2. Il Gestore indica in fattura, coerentemente con quanto previsto nella Carta della qualità, i canali di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.
3. Il Gestore esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa.
4. Il Gestore a tale scopo può:
 - a. richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b. richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - c. invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - d. utilizzare tecnici o soggetti incaricati dal Gestore;
 - e. accedere ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa mediante personale debitamente autorizzato previo accordo con l'utente.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla

diretta rilevazione, il Gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 c.c..

6. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
7. In caso di omessa, infedele o tardiva presentazione delle comunicazioni di cui all'ART.36, il Gestore provvede al recupero della tariffa o maggior tariffa dovuta, alla quale sono applicati gli interessi al tasso legale oltre all'applicazione della sanzione di cui all'ART.42 del presente Regolamento.
8. Il recupero della omessa, tardiva o errata corresponsione della tariffa è effettuato con retroattività non superiore ai 5 anni antecedenti a quello in cui il credito è fatto valere, mediante la notifica di un avviso di pagamento della tariffa omessa, non correttamente o tardivamente corrisposta.

ART.38 Informazione all'utenza

1. Il Gestore garantisce alla singola utenza la possibilità di accedere ad informazioni e assistenza sui servizi erogati e sulle tariffe applicate nonché la risposta ad eventuali reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, nel rispetto degli elementi informativi dei requisiti minimi previsti dalle deliberazioni ARERA in materia.
2. Il Gestore è tenuto inoltre a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano con particolare riferimento a:
 - a. criteri applicati per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della Tariffa;
 - b. numero degli svuotamenti minimi ove applicati e costo unitario degli svuotamenti eccedenti i minimi;
 - c. voci di costo che compongono la Tariffa;
 - d. numero e data dei conferimenti delle frazioni oggetto di misurazione;
 - e. riduzioni eventualmente applicate;
 - f. Carta della qualità.
3. Le modalità di accesso alle informazioni di cui al comma 2 devono essere riportate nelle fatture e in ogni altra comunicazione rivolta all'utenza.

ART.39 Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. Il pagamento del documento di riscossione deve essere effettuato entro i termini indicati nel medesimo utilizzando una delle modalità messe a disposizione dal Gestore. Il Gestore è tenuto a garantire almeno una modalità di pagamento gratuita del documento di riscossione e a mettere a disposizione almeno i seguenti canali di pagamento:
 - a) Versamento presso gli sportelli postali;
 - b) Versamento tramite sportello bancario/bancomat abilitati;
 - c) Domiciliazione bancaria o postale;
 - d) Carte di credito;
 - e) Assegni circolari o bancari.Qualora il Gestore preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dallo stesso per l'utilizzo di detta modalità.
2. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Tale termine deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata. Termine di scadenza e data di emissione del documento di riscossione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione.
3. Il documento di riscossione è spedito al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. In alternativa, il documento di riscossione può essere spedito su richiesta tramite posta elettronica ordinaria. I documenti di riscossione sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato.
4. In caso di omesso o parziale pagamento, il Gestore, trascorsi inutilmente 20 giorni solari dalla data di scadenza riportata nel documento di riscossione inviato all'utente, notifica apposito sollecito di pagamento avente valore di messa in mora, in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione del pagamento, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto, il Gestore procede al recupero del credito nei modi di legge. Oltre al corrispettivo dovuto il Gestore addebita all'utente gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo successivo ai 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza riportato nel documento di riscossione pari al vigente tasso legale maggiorato di 3,5 punti percentuali. Con l'atto di sollecito è richiesto anche il rimborso delle eventuali spese di notifica postali.
5. Scaduto inutilmente il termine indicato nel sollecito di cui al comma 4, il Gestore notifica atto di contestazione della violazione per omesso o parziale versamento della tariffa prevista all'ART.42.

Art. 39-bis Rateizzazione dei pagamenti

1. Il Gestore è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui

al precedente Articolo 39:

- a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. In tal caso, al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il Gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
 3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
 4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:
 - a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
 - b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
 5. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 4) non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1), lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al Gestore.

ART.40 Riscossione

1. Il documento di riscossione è inviato dal Gestore almeno una volta all'anno secondo le modalità e con i contenuti prescritti agli Articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del TITR (Testo integrato in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti) di cui alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019 444/2019/R/rif e s.m.i. È fatta salva la possibilità per il gestore di prevedere una maggiore frequenza di invio del documento di riscossione secondo quanto previsto dall'Articolo 26 del TQRIF di cui alla Delibera ARERA 18 gennaio 2022 15/2022/R/rif (ad esempio nel caso di adesione dell'utente al "plico multiservizio" per allineare il pagamento agli altri servizi attivi con il Gestore), con emissione del conguaglio nell'anno seguente.
2. Le modifiche che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno nonché le riduzioni da applicarsi in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo e comunque entro la prima fatturazione a saldo.

ART.41 Rimborsi e compensazione

1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati di cui all'Articolo 44 evidenzino un credito a favore dell'utente, il Gestore procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:

- a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione.
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera b), resta salva la facoltà del Gestore di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.
 3. Il tempo di rettifica degli importi non dovuti è pari a quanto previsto nella Carta della qualità del servizio.
 4. Nel caso di utenza domestica occupata da persone residenti nel Comune, il Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
 5. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, con le modalità di cui all'art. 44.
 6. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

ART.42 Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16, l'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente Regolamento è effettuata dal Comune tramite il Gestore in qualità di soggetto affidatario della gestione del servizio e della riscossione della tariffa, con provvedimento da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. Le sanzioni conseguenti alla violazione del Regolamento TcP che attengano agli omessi o tardivi versamenti, alle infedeltà dichiarative riguardanti le basi imponibili, all'omessa dichiarazione di aree o locali assoggettabili, sono irrogate e rimosse direttamente dal Funzionario responsabile della tariffa nominato dal gestore nell'atto di accertamento esecutivo, di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, emesso secondo le modalità di legge, con il quale si procede al recupero della tariffa non versata. In coerenza con quanto indicato nel Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, predisposto ed aggiornato da Atersir.

Tutti i proventi vengono sottratti dal totale dei costi del PEF secondo quanto previsto negli atti di regolazione dell'Autorità di Regolazione per

Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

2. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie, articolate come dalla tabella seguente. L'importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione indicato, è stabilito ai sensi dell'art. 16, comma 2 legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifica al sistema penale*), in deroga alla disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo:

n.		MINIM A	MASSIM A	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
1	Omesso o parziale versamento della tariffa (art. 39, comma 5)	€ 50,00	€ 500,00	30% degli importi non versati o parzialmente versati
2	Infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo (art. 37, comma 7, art. 13 comma 7)	€ 50,00	€ 500,00	50% degli importi non versati
3	Mancata comunicazione di variazione degli elementi relativi alla tariffa (art. 36, comma 1); mancata comunicazione del venire meno delle condizioni di riduzione (art. 35, comma 2)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
4	Omessa comunicazione di inizio dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, incluso il numero di componenti diversi dai residenti entro i termini (art. 36, commi 1 e 2)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
5	Omessa comunicazione di variazione /cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, entro i termini (art. 36, comma 1, art. 37 comma 8)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
6	Conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse (totalmente o parzialmente) dalla tariffazione (art. 5 comma 9, art. 13, comma 8) o provenienti da aree escluse dalla tariffazione (art. 5 comma 9)	€ 250,00	€ 900,00	€ 300,00
7	Omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero nei termini (art. 13, comma 8)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00

3. Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono alla copertura dei costi del servizio secondo quanto previsto negli atti di regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
3. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce dall'Anagrafe Popolazione Residente (o dai Comuni) di cui all'ART.11, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente
4. Al fine di disincentivare l'abbandono e il "turismo dei rifiuti", nel caso di utenza domestica con residenza attiva, in assenza di svuotamenti del rifiuto urbano residuo, si applicano, oltre alla parte fissa, anche la quota variabile normalizzata e gli svuotamenti minimi prestabiliti maggiorati sulla base di quanto eventualmente stabilito nella delibera di approvazione delle tariffe,.
5. Il Gestore è tenuto a comunicare al Comune le violazioni accertate.

ART.43 Contenzioso ed autotutela

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.
3. L'utente può chiedere al Gestore la verifica della corretta applicazione degli elementi e dei parametri che determinano l'ammontare della tariffa, avanzando eventuali richieste di informazioni e reclami motivati con le modalità di cui all'art. 44.
4. Per la soluzione di controversie che non abbiano già trovato composizione a seguito di reclamo l'utente può avvalersi delle procedure di conciliazione presso la CCIAA o il Giudice di Pace, ferma restando la possibilità di ricorrere nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.

Art. 44 Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. L'utente di cui all'Art.7 può presentare al Gestore reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.
2. Il Gestore predispone specifica modulistica per i reclami scritti e per le richieste di rettifica degli importi addebitati. La modulistica è accessibile dalla home page del sito internet del Gestore e disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online, e deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi dell'utente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con

l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;

- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
- il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Gestore il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma 2) purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.

4. Gli operatori del Gestore addetti al servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.

5. Il Gestore è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta motivata ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazioni o di rettifica degli importi addebitati, utilizzando una terminologia di uso comune nonché ad indicare nella stessa i seguenti elementi minimi comuni alle tre tipologie di richiesta scritta considerate:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.

Con riferimento al reclamo scritto, nella risposta devono essere riportati, oltre agli elementi minimi comuni sopra riportati:

- a) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
- c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, nella risposta deve essere riportato, oltre agli elementi minimi comuni sopra riportati, l'esito della verifica e in particolare:

- a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- c) i dati di produzione dei rifiuti riportati nel documento di riscossione contestato;
- d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

6. Le risposte ai reclami e alle richieste di cui al comma 1 sono inviate di norma entro trenta (30) giorni lavorativi dalla data di ricevimento da parte del Gestore per i reclami scritti e le richieste scritte di informazioni ed entro sessanta (60) giorni lavorativi per le richieste scritte di rettifica degli importi addebitati. Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, il gestore utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

CAPO 6 - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.44 Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'art. 1 co. 527 L. 27 dicembre 2017 n. 205.

ART.45 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/.....

ALLEGATI

Allegato 1 – COMPOSIZIONE DELLE TARIFFA

Allegato 2 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

ALLEGATO 1 – Comune di Savignano sul Panaro

Composizione della tariffa

1. Calcolo della tariffa delle utenze domestiche

La tariffa si compone di una quota fissa, una quota variabile normalizzata, una quota variabile di base ed eventualmente di una quota variabile aggiuntiva. Per le utenze domestiche si calcola con il seguente algoritmo:

$$\textbf{TARIFFA} = \textbf{Qf} + \textbf{Qvn} + \textbf{Qvb} + \textbf{Qva}$$

Qf: QUOTA FISSA. La quota fissa è calcolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare e della superficie dell'immobile. Copre i costi relativi alla pulizia e spazzamento ed i costi generali di gestione.

Qvn: QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA. La quota variabile normalizzata è calcolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare. Copre i costi della raccolta e del trattamento dei rifiuti differenziati.

Qvb: QUOTA VARIABILE DI BASE. È calcolata in base al numero di conferimenti minimi (in litri) di rifiuto indifferenziato stabiliti in funzione del numero di componenti il nucleo familiare. Copre i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti indifferenziati.

Qva: QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA. È calcolata in base ai conferimenti (in litri) eccedenti quelli minimi stabiliti. Pertanto, si applica solo in caso di superamento dei conferimenti minimi previsti.

Alla bolletta potranno essere applicate le riduzioni / agevolazioni previste dal regolamento.

2. Calcolo della tariffa delle utenze non domestiche

La tariffa si compone di una quota fissa, una quota variabile normalizzata, una quota variabile di base ed eventualmente di una quota variabile aggiuntiva. Per le utenze non domestiche si calcola con il seguente algoritmo:

$$\textbf{TARIFFA} = \textbf{Qf} + \textbf{Qvn} + \textbf{Qvb} + \textbf{Qva}$$

Qf: QUOTA FISSA. La quota fissa è calcolata in funzione della tipologia di attività (categoria tariffaria) e della superficie ove l'attività è svolta. Copre i costi relativi alla pulizia e spazzamento ed i costi generali di gestione.

Qvn: QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA . La quota variabile normalizzata è calcolata in funzione della tipologia di attività (categoria tariffaria) e della superficie ove l'attività è svolta. Copre i costi della raccolta e del trattamento dei rifiuti differenziati.

Qvb: QUOTA VARIABILE DI BASE È calcolata in base al numero di conferimenti minimi (in litri) di rifiuto indifferenziato stabiliti in funzione della volumetria della dotazione assegnata all'utente. In presenza di più dotazioni, i conferimenti minimi (in litri) saranno determinati sulla volumetria di tutti i contenitori assegnati all'utenza. Copre i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti indifferenziati.

Qva: QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA È calcolata in base ai conferimenti (in litri) eccedenti quelli minimi stabiliti. Pertanto, si applica solo in caso di superamento dei conferimenti minimi previsti.

Alla bolletta potranno essere applicate le riduzioni / agevolazioni previste dal regolamento.

ALLEGATO 2
COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO
Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

CATEGORIA	ATTIVITA'
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche e istituti di credito e studi professionali
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannone di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, Amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di generi alimentari
30	Discoteche, night club
31	Parti comuni condominiali